1939 A. 1380

Via Nizza N° 11
Torino

Ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione

di

Cerutti Cesare

contro Sindacato Prov. Fasc. Medici di Torino

Depositato il 1° giugno 1939

Cartoleria e Libreria - Cav. Rag. SANTE SCARAMUCCI - Via Lucrezio Caro, 56 - 58 - 60 Tel. 30-455 - ROMA

Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 18 marzo 1937 - ANNO XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2499.
Approvazione dello statuto della Regia università di Napoli. Pag. 1030

1937

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 248.
Conversione in legge del R. decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1360, contenente disposizioni per la denuncia all'Ente nazionale serico per il deposito e l'eventuale requisizione dei bozzoli e della seta del raccolto 1935 . . . . . Pag. 1048

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 249.
Conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1203, concernente provvedimenti per la costruzione dei centri urbani nell'Agro Pontino e contributi a favore dell'Opera nazionale combattenti per le opere di bonificamento agrario nell'Agro medesimo . . . . . Pag. 1048

LEGGE 25 gennaio 1937-XV, n. 250.
Conversione in legge del R. decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 1978, per l'autorizzazione dell'aumento del capitale dell'Azienda carboni italiani (A.CA.I.) . . . . . Pag. 1048

REGIO DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1937-XV, n. 251.
Norme per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Milizia portuaria in servizio nei porti dell'A.O.I. Pag. 1048

REGIO DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1937-XV, n. 252.
Attribuzione al Ministro per l'educazione nazionale di speciali poteri per la ricostruzione dell'« Ara Pacis Augustae ». Pag. 1049

REGIO DECRETO 8 febbraio 1937-XV, n. 253.
Aggregazione del comune di Loseto a quello di Bari. Pag. 1049

REGIO DECRETO 15 febbraio 1937-XV, n. 254.
Inscrizione nel quadro del Regio naviglio della nave d'uso locale « Oneglia », ex « Virginia » . . . . . Pag. 1050

REGIO DECRETO 22 febbraio 1937-XV, n. 255.
Modificazioni al R. decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374, riflettente i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. . . Pag. 1050

REGIO DECRETO 22 febbraio 1937-XV.
Costituzione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie per il quinquennio 1937-1941. . Pag. 1050

REGIO DECRETO 19 dicembre 1936-XV.
Riduzione dell'area demaniale concessa alla « Società Italiana Saline di Assab ». . . . . . Pag. 1051

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 marzo 1937-XV.
Riduzione di penalità inflitta al liquidatore della Società di risparmio e prestiti di Montona Carolba (Pola) . . Pag. 1051

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 4 marzo 1937-XV.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa rurale di Paola (Cosenza). Pag. 1052

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 marzo 1937-XV.
Revoca di sanzione pecuniaria inflitta agli amministratori della Cassa rurale di Carloforte (Cagliari) . . . . Pag. 1052

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 marzo 1937-XV.
Revoca di penalità inflitta agli amministratori della Cassa rurale « Aurora Nuova » di Montecilfone (Campobasso). Pag. 1052

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 marzo 1937-XV.
Sostituzione del liquidatore unico della Cassa rurale di prestiti e risparmi « Nostra Signora della Consolazione » di Valanidi Inferiore (Reggio Calabria). . . . . . Pag. 1053

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 marzo 1937-XV.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di risparmi e prestiti di Laces (Bolzano). . . . . . Pag. 1053

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 marzo 1937-XV.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Parenti (Cosenza). . . . . . Pag. 1053

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 marzo 1937-XV.
Nomina del liquidatore della Cassa rurale operaia di depositi e prestiti di Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno) . Pag. 1054

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 marzo 1937-XV.
Nomina del liquidatore della Cassa rurale di « S. Maria in Principio » di Fragneto Monforte (Benevento). . . . Pag. 1054

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 marzo 1937-XV.
Sostituzione dei liquidatori della Banca cattolica « Maria SS. del Soccorso » di Sciacca (Agrigento). . . . Pag. 1054

REGIO DECRETO 15 febbraio 1937-XV, n. 254.

Inscrizione nel quadro del Regio naviglio della nave d'uso locale « Oneglia », ex « Virginia ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rimorchiatore denominato « Virginia » da 30 tonnellate di dislocamento, acquistato dalla Regia marina dal comune di Venezia, è inscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato fra le navi di uso locale, assumendo il nome di « Oneglia » a datare dal 10 marzo 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 383, *foglio* 48. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1937-XV, n. 255.

Modificazioni al R. decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374, riflettente i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374, riflettente i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il n. VII dell'allegato *A* al R. decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374, è sostituito dal seguente:

« VII — Commissione esaminatrice per l'esame dei titoli per l'avanzamento anticipato od a scelta ordinaria e per gli esami a scelta speciale degli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni:

un generale di corpo d'armata;
direttore superiore del servizio tecnico armi e munizioni;
un ufficiale generale del servizio tecnico suddetto;
un colonnello del servizio tecnico armi e munizioni, segretario, senza diritto a voto.

Disimpegna le funzioni di presidente il generale più elevato in grado o più anziano.

Per gli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni, in servizio presso il centro chimico militare, l'ufficiale generale del servizio tecnico suddetto è sostituito dal direttore del centro chimico militare ».

Art. 2.

Il n. VIII dell'allegato *A* al R. decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374, è sostituito dal seguente:

« VIII — Commissione esaminatrice per l'esame dei titoli per l'avanzamento anticipato od a scelta ordinaria e per gli esami a scelta speciale degli ufficiali del servizio studi ed esperienze del genio:

un generale di corpo d'armata;
direttore superiore del servizio studi ed esperienze del genio;
un maggiore generale del servizio studi ed esperienze del genio, capo reparto;
un colonnello del servizio studi ed esperienze del genio, segretario, senza diritto a voto.

Disimpegna le funzioni di presidente il generale più elevato in grado o più anziano ».

Art. 3.

Nel n. IX dell'allegato *A* al R. decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374, le parole: « generale ispettore dell'artiglieria » sono sostituite dalle seguenti: « un generale di corpo d'armata ».

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 383, *foglio* 78. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1937-XV.

Costituzione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie per il quinquennio 1937-1941.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 983, sulla nuova disciplina giuridica delle professioni sanitarie;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione centrale per i medici chirurghi, per veterinari, per i farmacisti e per le levatrici, di cui al predetto articolo, è, per il quinquennio 1937-1941, costituita come appresso:

Presidente:

Càruso gr. uff. dott. Domenico, consigliere di Stato.

Membri:

Frugoni prof. dott. Cesare, componente del Consiglio superiore di sanità;

Carapelle on. cav. gr. cr. dott. Aristide, componente del Consiglio superiore di sanità;

Tallarico on. prof. dott. Giuseppe, componente del Consiglio superiore di sanità;

Massa comm. dott. Giuseppe, vice prefetto di 1ª classe;

Berardi comm. dott. Corradino, sostituto procuratore generale;

Morelli on. prof. Eugenio, rappresentante del Sindacato nazionale dei medici;

Bonizafi dott. Armando, rappresentante del Sindacato nazionale dei medici;

Botti prof. Alberto, rappresentante del Sindacato nazionale dei medici;

Cinotti prof. Felice, rappresentante del Sindacato nazionale dei veterinari;

De Dominicis dott. Luigi, rappresentante del Sindacato nazionale dei veterinari;

Ficola comm. dott. Giovanni, rappresentante del Sindacato nazionale dei veterinari;

Granelli dott. Carlo, rappresentante del Sindacato nazionale dei farmacisti;

Barbo dott. Sebastiano, rappresentante del Sindacato nazionale dei farmacisti;

Carraroli dott. Guglielmo, rappresentante del Sindacato nazionale dei farmacisti;

Fanti signora Elisa, rappresentante del Sindacato nazionale delle levatrici;

Renaud signora Margherita, rappresentante del Sindacato nazionale delle levatrici;

Berna signora Teresa, rappresentante del Sindacato nazionale delle levatrici.

Il dott. Manlio Morrica, vice segretario dell'Amministrazione dell'interno, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — LANTINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1937 - Anno XV
Registro n. 3 Interno, foglio 135.

(831)

REGIO DECRETO 19 dicembre 1936-XV.

Riduzione dell'area demaniale concessa alla « Società Italiana Saline di Assab ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'ordinamento fondiario dell'Eritrea approvato con R. decreto 7 febbraio 1926-IV, n. 269;

Visto il R. decreto 21 febbraio 1926-IV, n. 540, che approva il disciplinare 7 ottobre 1925-III, relativo alla concessione alla Società Italiana Saline di Assab (S.I.S.A.) di uno appezzamento di terreno a mare dell'estensione di circa 15 km., situato a sud del Capo Garibale nella baia di Buia (Assab), da adibire all'impianto ed all'esercizio di saline artificiali;

Considerata la necessità di ridurre, per la sistemazione dei servizi della Regia marina, la zona demaniale concessa col predetto R. decreto 21 febbraio 1926-IV, n. 540;

Considerato che, per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti di ordine patrimoniale tra la Società Italiana Saline di Assab e la Regia marina, per il passaggio a questa degli impianti esistenti sulla zona che sarà da essa occupata, e dei rapporti fra la Società stessa, il Governo dell'Eritrea e la Regia marina in ordine all'ipoteca gravante sugli impianti in parola, sarà provveduto con atto speciale;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'estensione della zona demaniale in concessione alla « Società Italiana Saline di Assab », di cui all'art. 1 del disciplinare 7 ottobre 1925-III approvato con R. decreto 21 febbraio 1926-IV, n. 540, è ridotta a nord-est fino ad un limite costituito da una linea parallela alla diga più avanzata delle Saline di Markana, e corrente a m. 100 dal ciglio superiore esterno della diga medesima, come risulta dal disegno planimetrico in scala da 1 a 10.000 allegato al presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1936 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

LESSONA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV.
Registro n. 17 Colonie, foglio n. 193.

(806)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 marzo 1937-XV.

Riduzione di penalità inflitta al liquidatore della Società di risparmio e prestiti di Montona Caroiba (Pola).

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vista la legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visto il decreto 24 settembre 1935 del Ministro per l'agricoltura e per le foreste con il quale venne inflitta all'avvocato Umberto Fornasaro, liquidatore della Società di risparmio e prestiti di Montona Caroiba (Pola) una sanzione pecuniaria di L. 400 (quattrocento) per infrazione alle disposizioni di cui all'art. 19 della precitata legge n. 656;

Vista la istanza del predetto liquidatore in data 1° novembre 1935 intesa ad ottenere il condono della penalità inflitta;

Vista la nota dell'Ispettorato in data 14 maggio 1936, n. 621, con la quale l'Intendente di finanza di Pola veniva invitato a sospendere l'esecuzione del decreto Ministeriale sopraindicato;

RICORSO

DI

BENATTI LUIGI residente ad Ostiglia

CONTRO LA DELIBERA DEL

SINDACATO MEDICO FASCISTA DI MANTOVA

Ecc.ma Commissione Centrale per le professioni sanitarie

presso il Ministero dell'Interno,

Il sottoscritto Luigi Benatti di Ostiglia ricorre, col presente atto, contro la deliberazione del Sindacato Fascista dei Medici-chirurghi della Provincia di Mantova notificatagli il giorno 17 febbraio 1937-XV.

Il ricorrente, che aveva prodotto come titolo all'iscrizione nell'elenco transitorio dei dentisti una recente sentenza della Corte di Cassazione che, giudicando irrevocabilmente sul suo caso, lo riteneva tuttora abilitato ai sensi dell'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie, si è visto respingere la sua domanda, regolarmente documentata, con queste due sole motivazioni che qui si riproducono:

« 1) La sentenza della Corte di Cassazione rigetta il ricorso

« interposto dal Procuratore del Re avverso la sentenza di as-
« soluzione emanata nella causa intentata da questo Sindacato
« nei di Lei confronti per esercizio abusivo dell'arte sanitaria;
« assoluzione questa che riguarda fatti completamente a sè
« stanti.

« 2) Posteriore ai fatti considerati nella sentenza sopra
« citata vi è la decisione della IV Sezione del Consiglio di Sta-
« to, con la quale viene respinto il di Lei ricorso contro il Mi-
« nistero degli Interni per l'annullamento dei provvedimenti
« ministeriali che Le inibivano l'esercizio professionale. Di
« questo il Direttorio ha dovuto tener conto, in quanto non
« può certo presumere di dare interpretazione differente a
« quanto ha deciso il Consiglio di Stato e per conseguenza la
« S. V. viene diffidata dall'esercitare l'odontoiatria ».

Il sottoscritto ricorrente, di fronte a questi motivi, che confondono stranamente i diversi giudizi e disconoscono il valore del giudicato della Suprema Corte, è costretto a riassumere le vicende della sua lunga battaglia per il conseguimento di un diritto, che ancora oggi — per l'accanimento ingiusto del Sindacato mantovano — gli viene contrastato.

LE TRE TAPPE: 1915, 1923, 1934.

I. - *La legge del* 1915. — Luigi Benatti, recatosi in Francia per seguire i corsi dell'*Ecole Dentaire* di Parigi, conseguì,

in data 17 luglio 1916, il diploma della predetta scuola che lo abilita alla professione di odontoiatra. Tornato in Italia, durante gli anni della guerra, egli profittò del Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915 N. 1311 che concedeva « ai cittadini « italiani rimpatriati o rifugiati nel Regno in occasione e in « conseguenza della guerra, e muniti di diplomi esteri per lo « esercizio di professioni sanitarie, di esercitare nel Regno la « professione cui erano abilitati dai relativi diplomi ».

Il Benatti ottemperò regolarmente alle disposizioni di quella legge. Fece constatare la sua qualità di cittadino italiano e di rimpatriato in conseguenza e in occasione della guerra, e fece registrare il suo diploma, a norma dell'art. 65 del Regol. Generale Sanitario del 3 febbraio 1901, presso il suo Comune di residenza, Ostiglia, in data 7 agosto 1920.

Da allora, e per ben quattro anni, egli esercitò pubblicamente e notoriamente ad Ostiglia la professione di odontoiatria.

II. - *La legge del* 1923. — Nel 1923, al fine di regolare la posizione dei sanitari abilitati dal provvedimento del 1915, si emanò il Decreto-legge 22 marzo 1923 N. 795, col quale tutti coloro che, muniti di diplomi esteri, avessero pubblicamente e notoriamente esercitata la loro professione in virtù delle disposizioni del 1915, potevano essere definitivamente autorizzati a continuare il loro esercizio professionale. L'autorizzazione sa-

rebbe stata concessa dal Ministero dell'Interno, che avrebbe consultata una speciale Commissione.

Il Benatti presentò istanza al Ministero dell'Interno per usufruire delle nuove disposizioni. Ma la Commissione nominata dal Ministero non si limitò ad esaminare la validità formale dei diplomi esteri, ma volle pronunciarsi anche sul loro valore intrinseco, e quindi alcuni ne ammise, altri ne escluse. Fra quelli esclusi, era il diploma dell'*Ecole Dentaire* presentato dal Benatti, che non potè così conseguire l'autorizzazione definitiva.

Alcuni colleghi del Benatti, ritenendo che la Commissione, giudicando sul valore intrinseco dei diplomi esteri, avesse esorbitato dal suo compito e alterate di straforo le chiare disposizioni della legge, ricorsero al Consiglio di Stato. Non ricorse, invece, il Benatti, non per scarsa fiducia nella sua causa, ma per un deplorevole contrattempo del suo legale.

Il Consiglio di Stato (Quarta Sezione), esaminò la tesi prospettata dai ricorrenti, e con decisione 4-25 ottobre 1929 ritenne che la Commissione non avesse poteri « per apprezzare il valore intrinseco dei prodotti diplomi », ma che solo potesse vagliarne « la validità formale », ed accertarne la prescritta registrazione a termini del regolamento generale di sanità. Inoltre il Consiglio di Stato, comparando la disposizione del 1915 con quella successiva del 1923, osservò che la seconda non conteneva alcuna innovazione circa il requisito del pos-

sesso del diploma estero, ma aggiungeva soltanto il nuovo requisito dell'esercizio pubblico e notorio della professione in Italia.

Di questa decisione si giovarono i ricorrenti, ma non poterono giovarsi il Benatti e pochi altri che, come lui, non avevano tempestivamente ricorso al Consiglio di Stato.

In tale situazione dolorosa non rimase al Benatti altra possibilità che di segnalare al Ministero dell'Interno la sperequazione di cui era vittima. Altri, più accorti, ricorrendo tempestivamente al Consiglio di Stato, avevano potuto giovarsi della sua pronunzia; egli, invece, pur avendo eguali diritti, doveva vedersi preclusa l'autorizzazione prevista dalla legge del 1923.

La fondatezza e l'equità di tali doglianze parvero persuadere il Ministero degli Interni, il quale, rendendosi conto (così si legge nella relazione al Parlamento) che ormai « erano rimasti esclusi dalla convalida del titolo un esiguo numero di dentisti, i quali, *meno accorti*, non impugnárono i provvedimenti negativi del Ministero », propose alla Camera, col disegno di legge 25 aprile 1933, Anno XI, N. 1711, un rimedio legislativo.

Ma, come diremo altrove, quel disegno di legge non ebbe seguito; e allora il Benatti e molti altri con lui chiesero al Ministero di poter usufruire della legge 22 marzo 1923, mediante una nuova domanda e un conseguente esame della loro situazione.

L'istanza era indubbiamente opportuna e ragionevole, giacchè il giudicato del Consiglio di Stato, rilevando l'eccesso di potere in cui era caduta la Commissione del 1923, esigeva una riparazione in via amministrativa. Senonchè all'accoglimento delle nuove istanze e alla riapertura dell'istruttoria prescritta dal Decreto-legge 22 marzo 1923, ostavano i termini perentori stabiliti in quel medesimo decreto-legge. E allora il Ministero degli Interni, posto di fronte alle disposizioni tassative della legge che prescriveva un termine alle istanze degli interessati, fu costretto a dichiarare di non trovar luogo a provvedere sulle domande avanzate dai ricorrenti per ottenere l'autorizzazione definitiva all'esecizio dell'odontoiatria, con diffida ai ricorrenti medesimi di astenersi dall'esercizio professionale.

Contro tale provvedimento del 13 marzo 1935 il Benatti ricorse al Consiglio di Stato, e con lui ricorsero molte decine di dentisti che, per motivi varii e diversi, non avevano potuto conseguire l'autorizzazione definitiva in base alle disposizioni del 1923.

Il Consiglio di Stato, riuniti tutti i ricorsi per giudicarli con un unica sentenza, provvide subito a sospendere il provvedimento ministeriale nei suoi effetti sull'esercizio professionale.

Quindi, accantonate come non pertinenti al giudizio tutte le argomentazioni dei molti ricorrenti, che avevano ciascuno motivi propri e collaterali per impugnare il provvedimento negativo del Ministero, si soffermò sul motivo principale e comune

a tutti i ricorsi: la assunta non perentorietà del termine stabilito per chiedere l'autorizzazione definitiva ai sensi del decreto-legge 22 marzo 1923.

Il Consiglio di Stato, (Sezione Quarta) dopo aver concluso, nelle considerazioni di diritto, che il termine per presentare la domanda di autorizzazione definitiva stabilito nell'art. 2 del citato decreto legge, « è un termine di decadenza per l'esercizio di un diritto, precisamente stabilito dalla legge, termine non prorogabile *ad libitum* dell'Amministrazione, non soggetto a sospensione o a interruzione e per sua natura perentorio », respinse tutti i ricorsi, compreso quello del Benatti, con sentenza del 28 gennaio 1936, pubblicata all'udienza del 3 marzo 1936-XIV.

Così concludevasi la seconda fase diretta a conseguire l'autorizzazione definitiva ai sensi della legge del 1923.

III. - *Il Testo Unico del* 1934. — Nella terza fase, le vicende del sottoscritto ricorrente si trasportano dal campo amministrativo in quello penale.

Infatti mentre il Benatti, nell'estate del 1934 reiterava le sue istanze verbali e scritte al Ministero dell'Interno per essere ammesso a fruire del beneficio della legge del 1923, il Sindacato Medico di Mantova prendeva l'iniziativa di denunziarlo alla autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione (articolo 348 Cod. penale). E fu in seguito a quella denunzia del 23 giugno 1934, e al conseguente procedimento penale, che il sot-

toscritto ebbe ad invocare, per la prima volta, le disposizioni transitorie del Testo Unico delle leggi sanitarie, proprio allora promulgato con R. D. 27 luglio 1934 N. 1265.

Quel Testo Unico ha un prologo che non può non essere fatto presente.

Dopo la prima sentenza del Consiglio di Stato del 4-25 ottobre 1929, che giudicava avere la Commissione del 1923 esorbitato dai suoi poteri pronunciandosi sul valore intrinseco e culturale dei diplomi esteri, il Ministero dell'Interno riconobbe la equità di proporre rimedi di legge per sanare la situazione di alcuni dentisti, come l'attuale ricorrente Benatti, il quale, non avendo ricorso tempestivamentte contro il provvedimento negativo del Ministero, non poteva giovarsi della pronunzia del Consiglio di Stato.

Ne venne così il disegno di legge N. 1711 presentato dal Capo del Governo, Ministro per l'Interno, alla Camera dei Deputati il giorno 25 aprile 1933. Con quel disegno di legge si dava possibilità di ottenere l'autorizzazione definitiva anche a coloro che, come il Benatti, non avevano impugnate le conclusioni della Commissione del 1923, sembrando al Ministro proponente (come si legge nella relazione governativa) che « fosse equo comprendere nel beneficio anche costoro che, ove fossero rimasti all'estero, avrebbero ottenuta la legalizzazione dei propri titoli ivi conseguiti, come, infatti, è avvenuto, in Francia, per i diplomi dell'*Ecole Dentaire* ».

Quel disegno di legge suscitò discussioni appassionate: parve ad alcuni troppo ampio, ad altri troppo ristretto. Si adottò, nel contrasto, la migliore delle soluzioni, delegando al Governo, con la legge 6 luglio 1933, non solo la facoltà di coordinare e riunire in testo unico le disposizioni legislative in materia sanitaria, ma altresì la facoltà di modificarle e di integrarle anche in relazione al nuovo ordinamento delle Provincie e dei Comuni e alle disposizioni del nuovo Codice Penale. Il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato il 27 luglio 1934, ha, dunque, come antecedente immediato il disegno di legge del 1933 ispirato ad una equa sanatoria.

E' pertanto naturale che, nelle disposizioni transitorie del nuovo Testo Unico, gli interessati abbiano subito ricercato se il generoso proposito del legislatore (già fatto manifesto l'anno innanzi) avesse lasciato sicura traccia. E parve a tutti gli esperti nella interpretazione delle leggi, che l'art. 367 del nuovo Testo Unico riflettesse esattamente le note intenzioni del Ministero dell'Interno.

Con questa ferma convinzione, suffragata da motivi validissimi tratti da un'acuta esegesi della legge, il Benatti si accinse a resistere, davanti al giudice penale, all'imputazione di esercizio abusivo della professione, mossagli per iniziativa del Sindacato Medico di Mantova.

La interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico, nel senso di una sanatoria per gli autorizzati dalle disposizioni del 1915,

trovò pieno e ragionato accoglimento nella sentenza del Pretore di Revere del 4 febbraio 1935.

Riprodotta la causa penale avanti il Tribunale di Mantova, questo, con sentenza 28 gennaio 1936, confermò le stesse motivazioni e mandò assolto il Benatti con la formula che il fatto non costituisce reato.

Ricorreva contro questa sentenza il Procuratore del Re di Mantova con un lungo ricorso. Ma la Corte di Cassazione sentenziava il 10 novembre 1937 (con sentenza N. 675 che si allega al presente ricorso) che al Benatti non poteva imputarsi lo esercizio abusivo della professione, giacchè l'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie autorizza alla professione di odontoiatra coloro che vi furono legalmente autorizzati ai sensi delle disposizioni del 1915 ed esercitarono in modo pubblico e notorio.

Tale sentenza, che interpreta irrevocabilmente la legge, venne prodotta in copia autentica dal sottoscritto al Direttorio del Sindacato dei medici di Mantova per ottenere l'iscrizione nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati a continuare l'esercizio della professione; iscrizione che la stessa prodotta sentenza riteneva ormai inevitabile e pacifica, asserendo ch'essa sarebbe avvenuta appena « la sentenza del Tribunale di Mantova avesse fatto passaggio in cosa giudicata ». Ma il Direttorio del Sindacato respinse l'istanza con due motivi, qui sopra riprodotti, e che,

dopo questa lunga ma necessaria esposizione, il sottoscritto potrà finalmente confutare e distruggere.

LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Il Sindacato medico mantovano nega che la sentenza della Suprema Corte del Regno abbia un valore interpretativo della legge e affermi un principio generale che, applicato al caso Benatti, ha portato alla conferma della sua piena assoluzione.

Il Direttorio del Sindacato nel primo motivo della sua repulsa, scrive: « assoluzione questa che riguarda fatti completamente a sè stanti ». La frase non ha senso, o se ha un significato è assurda e contraria a verità.

Qualora il giudice penale si fosse limitato ad esaminare se il fatto, o i fatti, imputati al Benatti fossero stati materialmente compiuti, e se essi rivestissero o meno il carattere di esercizio professionale, allora si potrebbe sostenere — anche in caso di assoluzione — che quel giudicato non risolve la questione della sua legale autorizzazione all'esercizio della professione. Ma qui anche un profano di materie giuridiche non può trovare difficoltà a riconoscere — alla sola lettura della sentenza — che essa non si indugia affatto ad esaminare « i fatti a sè stanti », ma affronta in pieno una questione di principio, cioè a dire l'interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie.

Valga a dimostrazione questo brano della sentenza della nostra massima magistratura:

« Deve pertanto concludersi che rettamente i giudici di me-
« rito ritennero che in forza dell'art. 367 del Testo Unico delle
« Leggi Sanitarie, il Benatti, essendo stato abilitato in seguito
« al Decreto Luogotenenziale del 1915 a favore dei rimpatriati
« di guerra, ed avendo esercitato nel Regno pubblicamente e no-
« toriamente per più anni, dovesse ritenersi tutt'ora abilitato,
« non ostante che la speciale Commissione istituita dal Decreto-
« legge del 1923 (che, per giudizio del Consiglio di Stato, ebbe
« ad esorbitare dai suoi poteri) gli avesse tolta l'abilitazione ».

Che questa chiara affermazione di una norma giuridica, possa confondersi con un giudizio sopra « fatti a sè stanti », non può che essere effetto di una miopia senza rimedio!...

Passiamo ora ad esaminare il valore e gli effetti giuridici della sentenza della Corte di Cassazione.

E' pacifico — e non è il caso di dimostrarlo a cotesto autorevole Collegio — che la Corte di Cassazione del Regno ha ufficio di interpretare e di applicare le leggi. Vera Corte del diritto, essa, dopo che i giudici del merito hanno assodato in maniera irrevocabile lo stato di fatto, governa la legge, cioè la interpreta e l'applica al caso particolare. In tal modo la legge non è più una spoglia morta che rimane immobile e immutabile negli anni, ma, sotto l'assidua opera della Corte Suprema, che la vaglia,

la misura, l'interpreta, la adatta, la plasma, diventa una cosa viva che segue il ritmo e le trasformazioni della vita sociale.

Naturalmente in questa interpretazione della legge — che è il compito più alto della Corte del diritto — il magistrato deve rimanere perfettamente libero del suo giudizio. Egli, dopo aver seguito nell'interpretazione legislativa i canoni fissati nell'articolo terzo delle Preleggi, non deve avere altra preoccupazione, neppure quella di conoscere esattamente la vera, autentica, recondita intenzione del legislatore. Scriveva giustamente il MONTARA nel suo insigne trattato: « Il magistrato, interprete della « volontà del legislatore, si trova posto in una condizione ben « eccezionale: *ciò che egli pronunzia è senz'altro ciò che si deve « ritenere voluto dal legislatore.* Non importa se, chiamato a de- « terminare la norma regolatrice di un particolare rapporto, il « giudice ne dichiarerà una effettivamente diversa da quella che « il legislatore aveva per esso destinata; non importa se, allo « scopo di palesare il pensiero contenuto nella formola della leg- « ge, egli ne manifesterà uno che non fu mai nella mente dei « suoi compilatori. La necessità di distinguere e separare lo « esercizio delle funzioni di sovranità, nel sistema politico dello « Stato moderno, rende sovrano il giudice nella applicazione « della legge ». (Vol. I, pag. 73).

Di fronte a questi concetti, che sono ormai sostanza del nostro ordinamento giuridico, si deve dare alla sentenza della Corte di Cassazione un valore risolutivo. Essa stabilisce una norma:

chi è stato abilitato all'odontoiatria in virtù della legge del 1915 lo resta, purchè abbia esercitato in modo pubblico e notorio —; e tale norma deve avere piena efficacia e intera applicazione.

Del resto basta riflettere agli effetti giuridici della sentenza per persuadersi che chi volesse non tenerne conto — come ha fatto, con disinvolta leggerezza, il Sindacato medico mantovano — produrrebbe uno di quei disordini, non solo giuridici ma morali, che turbano e sovvertono la disciplina sociale.

E' infatti di tutta evidenza che la sentenza della Suprema Corte dà una interpretazione ormai definitiva all'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie, cioè crea in materia una precisa giurisprudenza. Qualunque giudice del Regno, a cui fosse denunziato il Benatti per esercizio abusivo della professione odontoiatrica, si affretterebbe ad assolverlo con la formula piena che il fatto non costituisce reato. E allora il divieto di esercitare la professione che cosa diventerebbe? Un divieto senza sanzioni; una grida senza efficacia; una siepe metaforica senza gendarmi. Cioè una cosa ingombrante e vana, che occorrebbe spazzar via rapidamente per la serietà e per la logica.

Immaginiamo, per un solo momento, che la repulsa del Sindacato mantovano trovasse conferma, e che il divieto di esercitare la professione fosse rinnovato al Benatti. Si verificherebbe così l'ipotesi che il Procuratore del Re di Mantova affacciava nel suo ricorso, col confessato proposito di trattenere la Corte di Cassazione dalla sua pronunzia favorevole all'assoluzione.

« Si avrebbe di conseguenza — scriveva il Procuratore del Re di Mantova — la anormale e paradossale situazione di un professionista abusivo, che, ad ogni contestazione di reato, opporrebbe la sentenza del Tribunale (ora dovrà dirsi della Cassazione) che non ha risolto una questione specifica in fatto determinato, ma una questione essenziale di principio, da potersi invocare in tutti i casi simili ».

Cotesto Collegio è troppo sollecito della serietà della nostra vita pubblica e troppo preoccupato di non turbarla con esempi che sarebbero deleteri, per consentire a creare la figura di un professionista abusivo che nessun giudice del Regno potrebbe punire.

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Il secondo motivo col quale il Sindacato Medico mantovano ha respinta la domanda dell'attuale ricorrente è questo: « posteriore ai fatti considerati nella sentenza della Corte di Cassazione », vi è la decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato che « respinge il ricorso Benatti contro il Ministero dell'Interno per l'annullamento dei provvedimenti ministeriali che gli inibivano l'esercizio professionale ».

Intanto leviamo via quel « posteriore », introdotto insidiosamente per indurre, con ambiguità di parola, il sospetto che la vertenza amministrativa davanti il Consiglio di Stato costituisca

una fase nuova e successiva a quella che si è conclusa con la sentenza della Cassazione.

Sta di fatto, invece, che il procedimento amministrativo e il procedimento penale hanno camminato parallelamente.

E' nei primi mesi del 1935 che il Benatti ricorre al Consiglio di Stato contro i provvedimenti negativi del Ministero, ed è proprio in quel torno di tempo (4 febbraio 1935) che egli affronta il primo giudizio penale. Ma i due procedimenti camminano con passo diverso. Il ricorso al Consiglio di Stato si conclude con la sentenza definitiva del 28 gennaio-3 marzo 1936, mentre l'azione penale, dovendo percorrere i tre gradi, si chiude definitivamente più tardi con la sentenza della Corte di Cassazione pronunziata il 10 novembre 1936-XIV. Dunque la sentenza del Consiglio di Stato ha preceduto la sentenza della Corte di Cassazione.

Ma che intende significare il Direttorio del Sindacato medico mantovano con la sua invocazione alla sentenza del Consiglio di Stato, quasi per metterla in opposizione a quella della Corte di Cassazione? Intende forse di distruggere un giudicato con l'altro? O, comunque, intende di creare un contrasto, una incompatibilità fra l'una e l'altra sentenza?

Per fortuna la pronunzia del Consiglio di Stato è tale, che basta ricordarla per fugare le nubi che si vogliono ad arte addensare.

Come si è narrato più sopra, il Consiglio di Stato venne

chiamato a decidere se le istanze presentate tardivamente per usufruire della legge 22 marzo 1923 potevano essere accolte, oppure se dovevasi confermare il diniego del Ministero dell'Interni che le aveva considerate fuori termine. E il Consiglio di di Stato, con due sentenze, la prima interlocutoria del 15 aprile 1935 per sospendere il divieto dell'esercizio professionale, la seconda definitiva del 28 gennaio-3 marzo 1936, stabilì che il termine era perentorio, e che le domande per usufruire delle disposizioni del 1923 erano state bene respinte.

Dunque il giudicato del Consiglio di Stato non ha nulla a vedere con la sentenza della Corte di Cassazione. Il primo verte sulla perentorietà del termine prescritto dalla legge del 1923, la seconda interpreta un articolo del Testo Unico del 1934. E' il caso di ripetere il noto verso: uno era padovano e l'altro laico!

Del resto questa questione è stata posta e risolta davanti la Corte di Cassazione. Nel suo ricorso alla Suprema Corte, il Procuratore del Re di Mantova si era doluto che il giudice di merito non avesse sospeso il procedimento penale in attesa della pronunzia del Consiglio di Stato.

Ma fu facile ribattere che tale sospensione — del resto soltanto facoltativa e lasciata al prudente criterio del giudice di merito — non aveva alcuna base logica, giacchè si trattava di questione diversa, la cui soluzione da parte del Consiglio di Stato non poteva avere influenza alcuna sulla interpretazione

dell'art. 367 del Testo Unico. Ecco come si esprime la sentenza della Cassazione:

« Il provvedimento ministeriale contro cui il Benatti era « insorto (col suo ricorso al Consiglio di Stato) era semplice- « mente il diniego di rimetterlo in termini per conseguire l'a- « bilitazione ai sensi del decreto del 1923, e non già il diniego « di abilitazione ai sensi dell'art. 367 Testo Unico del 1934. « Ne consegue che il Tribunale non avrebbe potuto valersi del- « la facoltà di cui all'art. 21 Cod. Proc. Pen. vertendo la de- « cisione del Consiglio di Stato su questione affatto diversa ».

E' proprio da deplorare che la Corte di Cassazione avesse sott'occhio la sentenza interlocutoria del Consiglio di Stato del 15 aprile 1935, e non quella definitiva del 28 gennaio-3 marzo 1936, giacchè in quest'ultima avrebbe trovato altri e nuovi argomenti a conforto della sua vittoriosa risposta. Ci si permetta pertanto di completare, con la sentenza definitiva del Consiglio di Stato, questa del resto facile ed evidente dimostrazione della sostanziale differenza fra la questione sottoposta al giudice amministrativo e quella sottoposta al giudice penale.

Nelle memorie presentate al Consiglio di Stato dai varii ricorrenti taluna fece cenno alla interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico della legge sanitaria nel senso ormai noto, per avvalorare così l'opportunità di riaprire l'esame sulle istanze tardive degli esclusi dai benefici della legge del 1923. E il Con-

siglio di Stato, con scrupolosa diligenza, volle tener conto di questa tesi, riproducendo con grande esattezza la interpretazione dell'art. 367 del T. U. prospettata da taluni ricorrenti. Ed ecco le chiare parole del magistrato amministrativo:

« Checchè sia di tale interpretazione, il Collegio deve ri-
« tenere che le dedotte ragioni ECCEDONO I LIMITI SEGNA-
« TI DALL'OGGETTO DEI RICORSI di che trattasi. Con que-
« sti gli interessati hanno impugnato il provedimento del Mini-
« stero dell'Interno che ha considerate tardive le domande da
« essi presentate per ottenere l'autorizzazione all'esercizio de-
« finitivo in base al disposto della legge del 1923. Se essi cre-
« dono di avere diritto all'esercizio professionale, sia in base
« al disposto del Testo Unico delle leggi sanitarie, sia, even-
« tualmente, in base ad altre disposizioni, debbono provvedere,
« innanzi tutto, in via amministrativa, a chiedere il riconosci-
« mento dell'assunto loro diritto, e per siffatti titoli, all'autorità
« competente, salva la facoltà di produrre ricorso giurisdizio-
« nale contro il provvedimento che l'Amministrazione sarà per
« emettere ».

Dunque nella stessa sentenza del Consiglio di Stato si riconosce — con una chiarezza che non potrebbe essere maggiore — che la interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico non poteva fare oggetto del suo esame. La questione risoluta or ora dalla Corte di Cassazione non è mai stata pregiudicata da pronunzie dei giudici amministrativi.

E qui si consenta all'attuale ricorrente di richiamare l'attenzione di cotesto Ecc.mo Collegio sulla lodevole prudenza con cui il Consiglio di Stato ha fatto cenno alla tesi dell'abilitazione ai sensi dell'art. 367 del T. U. Nessuna parola esprime neppure l'ombra di un dissenso o di una critica a tale tesi, che è riservata, senza pregiudizio alcuno, ad un eventuale futuro giudizio. Anzi tale tesi pare ai giudici così meritevole di esame, che essi stessi suggeriscono la procedura per portarla in discussione. Provvedano gli interessati — essi dicono e scrivono — a chiedere il riconoscimento all'autorità amministrativa ai sensi del Testo Unico, e, qualora si incontrino in un diniego, facciano ricorso giurisdizionale contro il diniego stesso.

In verità il ricorrente non avrebbe esitato a seguire questa via così autorevolmente suggeritagli. Ma già alla pubblicazione della sentenza era intervenuto (e per volontà non sua, ma del Sindacato Medico mantovano) il procedimento penale, dove la interpretazione dell'art. 367 T. U. favorevole all'imputato aveva ottenuto il consenso dei giudici di merito. Successivamente la Corte del diritto ha suggellato irrevocabilmente quel consenso.

Nè ora è più possibile adottare la via indicata. Di fronte al giudicato definitivo della magistratura ordinaria, pienamente competente a giudicare, una nuova pronunzia di altra magistratura sulla medesima questione creerebbe un conflitto di giurisdizione.

Pertanto il ricorrente ha sicura fiducia che cotesta Commissione vorrà porre nel nulla la decisione del Direttorio del Sindacato Medico di Mantova, e ordinare la inscrizione del sottoscritto nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati a continuare l'esercizio della professione.

* * *

Prima di chiudere, il ricorrente desidera ricordare la situazione di fatto di cui fruisce nei riguardi dell'esercizio professionale.

Quando egli ricorse al Consiglio di Stato contro il provvedimento del Ministero dell'Interno, che non accoglieva la sua istanza dichiarata fuori termine e gli inibiva l'esercizio della professione, egli chiese all'alto Consesso la sospensione del provvedimento. E infatti, con sentenza interlocutoria del 15 aprile 1935, la Quarta Sezione, rinviando ogni altra pronuncia sul merito, ordinava la sospensione del provvedimento ministeriale. Tale sospensione, che portava come conseguenza la ripresa della professione, venne notificata al sottoscritto per il tramite della R. Prefettura di Mantova il 31 maggio 1935.

Si pubblicò più tardi, e precisamente il 3 marzo 1936, la sentenza definitiva del Consiglio di Stato, il quale, respinti i ricorsi, revocava le proprie pronuncie di sospensione dei prov-

vedimenti impugnati. Senonchè la sentenza ordinava che la sua esecuzione fosse fatta dall'Autorità amministrativa, alla quale pertanto spettava di notificare la decisione ai ricorrenti.

Il Ministero degli Interni, rendendosi conto che il Benatti, già allora assoluto dai giudici di merito, attendeva la decisione irrevocabile della Corte di Cassazione, non gli notificò mai la sentenza, per cui il sottoscritto fruisce tuttora della sospensione ordinata il 15 aprile 1935.

In tale situazione è del tutto illegittima la diffida fattagli dal Sindacato medico mantovano di astenersi dalla professione di odontoiatra. Nessuna disposizione di legge dà al Sindacato il potere di modificare lo stato di fatto creatosi legittimamente; nè esso può sostituirsi all'autorità Amministrativa, delegata dal Consiglio di Stato all'esecuzione della propria sentenza.

Qui poi si profila anche quel grave contrasto fra la pretesa abusività della professione e la sua impunità assoluta in virtù della cosa giudicata, contrasto di cui l'attuale ricorrente ha avuto l'onore di parlare più sopra. La diffida del Sindacato medico mantovano è irrimediabilmente senza sanzione, e non potrebbe produrre, ove fosse mantenuta, che un discredito pericoloso per l'autorità degli organi sindacali, che debbono invece rimanere integri e rispettati.

Le avventate decisioni del Sindacato medico di Mantova, che in una questione di carattere generale non ha voluto attendere d'essere informato e illuminato dalla superiore Autorità

Governativa, troveranno certo, nella saggezza e nella sapienza di cotesto Collegio, la sorte ch'esse si meritano.

Il ricorrente
LUIGI BENATTI

Ostiglia, 8 marzo 1937-XV.

RICORSO

DI

EUGENIO ARIANO residente a Lodi (Prov. di Milano) in via Magenta, 30

CONTRO LA DELIBERA DEL

SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI MEDICI DI MILANO in data 27 ottobre 1937-XV, notificata al ricorrente con lettera raccomandata con R. R., timbrata allo Ufficio postale di Milano il 30 ottobre 1937-XVI.

Ecc.ma Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie, presso il Ministero degli Interni.

Al sottoscritto Eugenio Ariano è stata notificata la delibera del Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano il giorno 30 ottobre 1937-XVI, come viene dimostrato con l'esibizione della busta della lettera raccomandata del Sindacato, busta sulla quale è visibile il timbro postale del 30 ottobre corrente anno. (allegato n. 1).

Poichè la predetta delibera del Sindacato respinge la domanda diretta ad ottenere l'iscrizione nell'elenco transitorio

dei dentisti abilitati ad esercitare la professione (delibera che si allega in originale, sotto il n. 2), il sottoscritto ha l'onore di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della delibera stessa, il presente ricorso, debitamente notificato (come da relazione di notifica inscritta in calce) a S. E. il Prefetto di Milano e all'Ill.mo Procuratore del Re del Tribunale di Lodi, in conformità a quanto dispone il R. D. L. 5 marzo 1935 N. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935 N. 983.

POSIZIONE DEL RICORRENTE

Il sottoscritto, nato a Lucca il 23 dicembre 1889, desiderando procurarsi un diploma che lo abilitasse all'esercizio della odontoiatria, nella quale professione aveva già acquistata esperienza mercè una lunga pratica, si recò in Francia per frequentare i corsi dell'*École Dentaire*, scuola che, per quanto privata, era allora riconosciuta dal Governo Francese e posta sotto il controllo della Facoltà di medicina di Parigi.

In seguito a regolare frequenza della scuola, comprovata da una dichiarazione del Direttore della Scuola stessa (allegato n. 3), il sottoscritto conseguiva il 5 marzo 1914 (all'età di quasi venticinque anni) il diploma dell'*École Dentaire*, diploma che si esibisce in copia autenticata da Regio Notaio, così

come è prescritto dall'art. 1 del Regio Decreto 8 ottobre 1936, A. XIV, n. 1874 (allegato N. 4).

In seguito a tale diploma il sottoscritto potè esercitare subito la sua professione in Francia, e poi, lasciata la Francia, nel Principato di Monaco, dove lo sorprese la entrata in guerra dell'Italia.

Che il sottoscritto abbia liberamente esercitato la sua professione nel Principato di Monaco nel periodo 1915-16 lo prova l'atto di notorietà raccolto l'8 gennaio 1918 dal notaio Bolaffi di Roma e che qui si allega sotto il n. 5. Si noti che tale atto è stato raccolto pochi anni dopo l'esercizio professionale nel Principato di Monaco, quando la memoria dei testi era ancora freschissima, e quando non si poteva neppure lontanamente pensare a crearsi documenti di comodo per ottemperare a disposizioni di legge, che allora non erano ancora emanate, nè si prevedeva potessero emanarsi.

Nel Principato di Monaco, nei primi mesi del 1916, giunse al sottoscritto la chiamata alle armi. E allora, per causa e conseguenza della guerra, egli dovette rimpatriare, come attesta il Comando del distretto militare di Lodi nel Foglio di congedo illimitato. (Allegato n. 6).

Fu arruolato in qualità di caporale nella 3ª compagnia di Sanità, ed esercitò la odontoiatria nell'Ospedale Militare di Riserva di Lodi, dal maggio 1916 al marzo 1917, come certi-

fica il Maggiore Medico che dirigeva quell'Ospedale (allegato n. 7).

Congedato dal servizio militare dopo la fine della grande guerra, e cioè nei primi mesi del 1919, il sottoscritto provvide subito a valersi del diploma dell'*École Dentaire* che lo aveva abilitato ad esercitare la professione all'estero.

Era stato emanato qualche anno prima il noto Decreto Luogotenenziale del 22 agosto 1915 N. 1311 che consentiva ai sanitari in possesso di diplomi esteri e rimpatriati per causa e conseguenza della guerra, di esercitare nel Regno la professione a cui li abilitava i predetti diplomi, con il solo obbligo di far registrare nel Comune di residenza il diploma stesso previa dimostrazione dell'avvenuto rimpatrio.

Il sottoscritto provvide subito a far registrare il suo diploma. In un primo momento scelse Roma come sua residenza e suo futuro campo di attività professionale, e perciò registrò all'Ufficio d'Igiene di Roma il suo titolo il 27 gennaio 1919, registrazione ratificata il successivo 15 marzo dalla Prefettura di Roma. Ma proprio in quei giorni, chiamato da un importante gabinetto dentistico lodigiano, privato per infermità del suo capo, si trasferì a Lodi dove aveva contratto relazioni ed amicizie, dove era recente il ricordo del suo servizio prestato nell'Ospedale Militare di Lodi, — servizio segnalato e lodato in una ampia pubblicazione della Croce Rossa —

dove infine deliberava di stabilirsi per esercitarvi, come ancora vi esercita, la professione di odontoiatria.

La registrazione del diploma estero ai fini dell'esercizio professionale è avvenuta *subito dopo il congedo militare* e precisamente nel marzo 1919. In data 24 marzo 1919 il diploma veniva registrato dal Comune di Lodi, e cinque giorni dopo, il 29 marzo 1919, vi apponeva il suo visto il Medico Provinciale di Milano col n. 11.62.95. In tal modo si ottemperava a tutte le prescrizioni dell'art. 65 del Regolamento 9 febbraio 1901 n. 45, il quale esige che « di ogni registrazione di diploma il Sindaco trasmetta notizia al Prefetto, che farà verificare dal Medico Provinciale la validità del titolo ». (Vedi alleg. N. 4).

Abilitato così dalla legge del 22 agosto 1915 ad esercitare nel Regno, il sottoscritto esercitò in Lodi, dal 24 marzo 1919 fino al 20 marzo 1924, e cioè per cinque anni consecutivi, come attesta il Podestà di Lodi con due certificati, il primo per trascrivere le annotazioni risultanti sul registro delle professioni e arti sanitarie di quel Comune, il secondo per certificare che nel periodo predetto l'odontoiatra Ariano esercitò la professione di dentista in modo pubblico e notorio (alleg. N. 8, 9).

Sopraggiunto il Decreto-legge 22 marzo 1923, che imponeva ai dentisti abilitati in via temporanea, in virtù della legge del 1915, di ottenere la conferma di questa loro abilitazione, previa proposta di una apposita Commissione, il sottoscritto entrò in un periodo di incertezze e di disavventure.

La speciale Commissione incaricata di esaminare e giudicare le domande di convalida dei dentisti abilitati dalla legge del 1915, alcune ne ammise e altre ne respinse. Fra queste ultime era la domanda del sottoscritto che, mal consigliato, non produsse subito ricorso al Consiglio di Stato.

Altri, più pronti e più fortunati, ottennero dal Consiglio di Stato una notevolissima sentenza con la quale l'alto Consesso (sentenza 4 ottobre 1929, pubblicata il 25 ottobre stesso anno) giudicava che la speciale Commissione aveva esorbitato dai suoi poteri; e che essa doveva, per la lettera e lo spirito della legge che l'aveva creata, limitarsi a giudicare la validità formale dei diplomi esteri prodotti, senza entrare nell'esame del loro valore intrinseco.

Dopo quella sentenza, che invalidava molti dei giudizi negativi della speciale Commissione, il sottoscritto, come molti altri suoi colleghi, ripresentò domanda al Ministero per un riesame della sua domanda. Ma il Ministero dichiarò di non trovar luogo a provvedere perchè le domande erano state prodotte fuori termine.

Invano il sottoscritto, insieme a molti suoi colleghi, si rivolse al Consiglio di Stato per superare la questione del termine scaduto. Il Consiglio di Stato, pur astenendosi dall'entrare nel merito delle molte questioni sollevate dai ricorrenti, si soffermò sull'interpretazione del termine, che dichiarò « termine di decadenza per l'esercizio di un diritto, termine non

Intanto è sopraggiunto il Testo unico delle leggi Sanitarie, (27 luglio 1934 n. 1265) nel quale il potere esecutivo, per delegazione espressa del potere legislativo, ha potuto rifondere, modificare, integrare le molte disposizioni di carattere sanitario. E l'art. 367 del Nuovo Testo Unico risolve finalmente la questione degli odontoiatri abilitati dalla legge del 1915.

Infatti quell'articolo dichiara che coloro che furono un tempo abilitati, in virtù di disposizioni anteriori all'ottobre 1924, debbono ritenersi tutt'ora abilitati all'esercizio professionale.

Le eccezioni del Sindacato Medico di Milano, che verranno qui di seguito esaminate e confutate, non hanno alcun fondamento, nè in fatto nè in diritto, e non possono contrastare efficacemente la domanda del sottoscritto.

I MOTIVI ADOTTI DAL SINDACATO

Il Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano giustifica il rifiuto dell'iscrizione del sottoscritto con cinque moti-

vi, di cui soltanto il secondo esige una diffusa confutazione. Degli altri quattro motivi dimostreremo qui l'inconsistenza con rapidi appunti.

MOTIVO PRIMO. — Il sottoscritto non ha esibito nè in originale, nè in copia, il diploma dell'*École Dentaire* perchè molta della documentazione presentata al Sindacato faceva piena testimonianza di quel diploma. Ad ogni modo presenta ora a cotesta Ecc.ma Commissione, copia, autenticata da Notaio, del suo diploma, con che resta superata l'eccezione del Sindacato. (Allegato N. 4).

MOTIVO TERZO. — Si contesta al sottoscritto di non avere offerta la prova « di essere rimpatriato o rifugiato nel Regno in occasione e in conseguenza della guerra ».

Evidentemente il Sindacato non ha riletto attentamente lo art. 3 del Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, al quale fa riferimento. Tale articolo nella sua seconda parte suona così:

« Il godimento di questa concessione (cioè di esercitare « nel Regno con diploma estero) è subordinato alla prova da « fornirsi dagli interessati della qualità di cittadino italiano e « di rimpatriato o rifugiato nel Regno in occasione e in con- « seguenza della guerra, e alla preventiva registrazione del di- « ploma a norma dell'art. 65 del Regolamento Generale Sani- « tario del 3 febbraio 1901 ».

Dunque nell'*atto di registrare il diploma estero*, nei modi e forme prescritti dal Regolamento sanitario, doveva il Comune e la Prefettura (a cui il Comune dava notizia della registrazione) accertare l'esistenza delle due condizioni: la cittadinanza italiana e il rimpatrio per causa di guerra.

Il Comune di Lodi (dopo quello di Roma), registrando il 24 marzo 1919 il diploma estero, e la Prefettura di Milano apponendovi il suo visto nel successivo 29 marzo, esprimevano un giudizio sull'esistenza delle due condizioni volute dalla legge. Essi, Comune e Prefettura, erano investiti legittimamente della facoltà di giudicare su questa duplice esistenza, e il loro giudizio non può essere oggi invalidato.

Di più il giudizio fa stato, giacchè la legge non indica nessuna altra autorità che possa, in sede di appello o di revocazione, sindacare quel giudizio. Esso è stato pronunziato *diciotto anni fa*; esso ha avuto il collaudo morale di un esercizio continuato liberamente per cinque anni; esso è, dunque, oggi inattaccabile e va pienamente accettato.

Ma poichè il Sindacato Medico di Milano col suo terzo motivo non intende sospettare di inganno o di frode quella *regolarissima registrazione fatta prima a Roma e poi nel Comune di Lodi, dove il sottoscritto era ed è ancora residente*, ma solo sembra dolersi che non si sia riprodotta la prova del rimpatrio; così il ricorrente — pur riaffermando l'assoluta insindacabilità del giudizio implicito nella registrazione del suo diploma

— consente di offrire di nuovo le prove del suo rimpatrio per causa di guerra.

Basterà richiamare l'attenzione della Commissione su due documenti:

1° - L'atto di notorietà 8 gennaio 1919, eretto avanti il notaio dott. Giorgio Bolaffi di Roma, in cui si attesta che il sottoscritto, nel periodo precedente il 1916, « risiedette nel « Principato di Monaco, ove esercitò l'Odontoiatria e l'Odon- « totecnica e che *da Monaco dovette nel* 1916 *rientrare in Ita- « lia a causa della guerra* essendo egli stato richiamato alle « armi ». (Allegato N. 5).

2. - Il foglio di Congedo Illimitato rilasciato dal Distretto Militare di Lodi in cui è annotato che il sottoscritto venne chiamato alle armi il 18 aprile 1916 e congedato il 16 maggio 1919. (Allegato N. 6).

Questi documenti attestano, in modo non dubbio, che il sottoscritto esercitava la professione in uno Stato estero nel primo periodo della guerra, e che dovette rimpatriare per compiere il suo dovere di italiano nell'esercito nazionale mobilitato per la guerra.

MOTIVO QUARTO. — La dichiarazione del Podestà di Lodi, che si riproduce in bollo per ottemperare alla osservazione del Sindacato, (allegato N. 8), trascrive esattamente lo stato del registro delle professioni e arti sanitarie del Comune

nei riguardi del sottoscritto. E naturalmente, come certifica la registrazione avvenuta nel marzo 1919, così certifica la radiazione avvenuta cinque anni dopo. Il sottoscritto ha già narrato come quella radiazione è avvenuta: promulgata la legge del 22 marzo 1923, e non avendo il sottoscritto ottenuto il Decreto prescritto da quella legge, l'Ordine dei Medici chiese ed ottenne la radiazione.

Ma la Ecc.ma Commissione non tralascierà di osservare che questo non può affatto essere un motivo di rifiuto alla chiesta reinscrizione. Se il sottoscritto non fosse stato radiato non avrebbe ragione di chiedere oggi la sua inscrizione: egli la chiede appunto perchè crede di aver titolo a cancellare quella radiazione.

MOTIVO QUINTO. — Il Sindacato asserisce di non avere la prova che il sottoscritto abbia esercitato notoriamente e pubblicamente la sua professione nel Regno. A colmare questa lacuna si esibisce, fra i nuovi documenti, un certificato del Podestà di Lodi nel quale si attesta che dalla registrazione del diploma (24 marzo 1919) alla sua radiazione (20 marzo 1924) il sottoscritto *esercitò in Lodi la professione in modo pubblico e notorio*. (Allegato N. 9).

Che se si volesse, per dannata ipotesi, mettere in dubbio la veridicità della dichiarazione del Podestà di Lodi, il sottoscritto esibisce anche una sentenza del Pretore di Lodi, del 7

febbraio 1923, con la quale il Pretore, dopo aver constatato che il sottoscritto « *esercitava anche da solo in Lodi l'odontoiatria e la protesi dentaria* », lo assolveva dall'imputazione di esercizio abusivo della professione di dentista (allegato N. 10). Tale procedimento penale, che venne instaurato sopra denuncia di alcuni medici e del Presidente dell'Associazione stomatologica, è la prova più irrefutabile che il sottoscritto esercitava allora in Lodi la propria professione in modo aperto e palese.

Ma poichè si esibisce la sentenza del 1923 del Pretore di Lodi, è opportuno aggiungere che essa concludeva con l'assoluzione proprio perchè il sottoscritto poteva ritenersi abilitato dalla legge del 1915. E qui giova riportare un brano della sentenza del magistrato, perchè quel brano conferma che dall'esame severo dei documenti prodotti (esame fatto dal giudice penale che aveva facoltà di esperire le più complete indagini e i più scrupolosi controlli) risulta provato che il sottoscritto esercitava la sua professione all'estero, e che dall'estero venne richiamato per effetto della mobilitazione di guerra.

Ecco il brano della sentenza che si produce in copia autentica (pag. 4 in fondo a pag. 5 in alto):

« Si osserva che risulta da questi documenti prodotti che « l'Ariano, il 5 marzo 1914, aveva conseguito presso l'*École* « *Dentaire de Paris* un titolo che l'abilitava, in quell'epoca, « ad esercitare la professione di dentista in Francia; che tale

« professione egli effettivamente esercitò nel Principato di Mo-
« naco fino al 1916, quando dovette rientrare in Italia a causa
« della guerra, essendo stato richiamato alle armi ».

La sentenza del magistrato, dunque, non prova soltanto che il sottoscritto esercitava nel 1922 la propria professione in Lodi in modo pubblico e notorio, tanto da attirarsi la vana denunzia dei medici milanesi; ma prova anche che dai documenti esibiti e controllati dal Pretore, proprio nella città di lunga residenza del sottoscritto, *dove i ricordi e le testimonianze sulle vicende della sua vita erano di assai facile raccolta*, emerge chiarissimo questo dato di fatto: *che Eugenio Ariano esercitava la sua professione di odontoiatra nel* 1916 *nel Principato di Monaco e venne richiamato in Italia a causa e in conseguenza della guerra.*

Rimane ora da esaminare il secondo motivo che investe la validità del diploma estero prodotto.

LA VALIDITA' DEL DIPLOMA

Il Sindacato milanese contesta la validità del diploma rilasciato dall'*École Dentaire* di Parigi con due asserzioni: l'una generica, l'altra specifica.

La prima ha carattere di sospetto. Poichè, scrive il Sindacato, la *École Dentaire* ha rilasciato in grande quantità tali

diplomi anche a persone che non sono mai andate a Parigi, non si può dare al titolo stesso valore alcuno.

Il ragionamento non regge. Se anche si potesse provare che la Scuola ha rilasciato, per leggerezza o peggio, alcuni diplomi a persone che non seguirono i suoi corsi, occorrerebbe sempre provare che il titolo del sottoscritto, conseguito nel 1914 (si badi: *nel* 1914 *e non parecchi anni più tardi quando si elevò la voce di alcuni abusi!!!*) è il prodotto di una compiacenza eccessiva, se non anche di una frode criminosa.

Intanto il sottoscritto esibisce la dichiarazione 24 marzo 1920 del Direttore della *École Dentaire*, il quale afferma che il sig. Eugenio Ariano ha frequentato i corsi triennali della scuola, ed ha conseguito nel 1914, dopo esami teorici e pratici, il diplomà di chirurgia dentaria. (Allegato N. 3). Tale certificato, finchè non sia impugnato di falso, fa piena testimonianza che il diploma del sottoscritto non ha parentela alcuna con quelli di cui si sospetta l'illecita provenienza.

Ma esaminiamo l'argomento principe del Sindacato, il quale si vale di una affermazione dell'Avvocatura di Stato (riprodotta, nella diligente relazione degli *argomenti delle parti*, nella sentenza del Consiglio di Stato del 28 gennaio-3 marzo 1936) per dichiarare che il diploma prodotto è « semplice titolo accademico e non abilita nel paese in cui fu rilasciato all'esercizio della professione di odontoiatra ».

Richiamiamo, innanzi tutto, il fine cui tende questa ecce-

zione: negare la applicabilità della legge del 22 agosto 1915 a determinati diplomi esteri, fra cui quelli dell'*Ecole Dentaire*. Si vuole, in altre parole, fare ora un processo alla registrazione del diploma estero avvenuta in Lodi NEL MARZO 1919, col pretesto che quel diploma, per asserzione dell'Avvocatura di Stato, RESA NEL 1935, non abilita più in Francia all'esercizio della odontoiatria.

Questa questione è stata, in via generale, esaminata, discussa e giudicata dal Consiglio di Stato con la sua nota sentenza 25 ottobre 1929.

Si trattava di diplomi rilasciati dal Montenegro e registrati nel Regno in conformità alla legge del 1915. La Commissione speciale, istituita nel 1923, aveva riesaminate quelle registrazioni e non le aveva confermate perchè il diploma non pareva dare affidamento di serietà circa gli studi necessari a conseguirlo. Donde le doglianze e i ricorsi degli esclusi. E il Consiglio di Stato, esaminata la legge del 1915 (che parla di *diploma estero* senza alcuna restrinzione od aggiunta) negò alla Commissione il diritto di indagare sul valore intrinseco del diploma, affermando questa massima che è di capitale importanza per risolvere il caso in esame: « NEI RIGUARDI DEL DIPLOMA OCCORRE SOLTANTO L'ESAME DELLA VALIDITA' FORMALE DEL DOCUMENTO, CHE HA LUOGO MEDIANTE LA REGISTRAZIONE DEL DIPLOMA STES-

SO A TERMINI DEL REGOLAMENTO GENERALE SANITARIO ».

Se, dunque, occorre soltanto l'esame della validità formale del documento prodotto, e se tale esame è già stato fatto al momento della registrazione del diploma, non è più lecito — secondo lo spirito e la lettera del giudicato del Consiglio di Stato — indagare sul valore intrinseco del diploma, e cioè se esso è veramente, come dice il Sindacato Medico milanese, un semplice titolo accademico senza alcuna validità nel paese dove fu rilasciato.

Il sottoscritto non intende però ripararsi sotto le grandi ali di una sentenza della più alta Magistratura Amministrativa, ma consente di discutere a fondo l'eccezione che si fa al suo diploma.

Senonchè se si vuole indagare sulla validità del diploma dell'*École Dentaire* ad esercitare la professione in Francia, occorre precisare i limiti di tempo entro i quali l'indagine deve esser fatta



limiti anni.

Il tempo in questa materia ha un valore decisivo. In Ita-

lia i diplomi di dentista erano validi prima della legge del 1912 che prescrisse la laurea in medicina; sono ancora validi per coloro che li ebbero confermati dalla legge 22 marzo 1923; oggi, invece, nuovi diplomi di data recente, all'infuori della laurea, non potrebbero essere ammessi.

Bisogna, dunque, domandarsi se nel marzo 1914 i diplomi dell'*Ecole Dentaire* consentivano di esercitare la professione in Francia; e domandarsi anche — per analogia a quanto è avvenuto in Italia — se essi avevano *potenzialmente la capacità di diventare validi* per una di quelle molte sanatorie e disposizioni transitorie di cui è piena la legislazione di tutti i paesi.

A questo quesito risponde la relazione al Parlamento, presentata nel nome del Ministro per l'Interno, il giorno 25 aprile 1933, XI, per illustrare il disegno di legge per la sistemazione di alcune categorie di dentisti pratici.

In quella relazione, la cui autorità non può essere messa in dubbio, si legge (pagina 4, seconda colonna):

Dunque, se il sottoscritto fosse rimasto in Francia, il suo

diploma dell'*École Dentaire* avrebbe ottenuta la legalizzazione; ossia il predetto diploma portava in sè, nel 1914, la possibilità di un legale esercizio della professione. E ciò risolve favorevolmente al sottoscritto la questione sollevata dal Sindacato.

Ma ciò non è tutto. Non solo abbiamo dimostrato, con la autorità indiscutibile dello stesso Ministro dell'Interno, il valore potenziale del diploma in Francia, ma possiamo dimostrare che esso era, subito dopo il suo conseguimento avvenuto nel 1914, validissimo in molti altri paesi di Europa. Da un'indagine fatta risulta che, fino a poco tempo fa, esso era riconosciuto come documento valido per l'esercizio della odontoiatria nel Principato di Monaco, nella Grecia, nella Turchia, nel Belgio e in altri Stati minori. E valga il vero: il sottoscritto potè esercitare liberamente la professione fino ai primi mesi del 1916 nel Principato di Monaco.

Qui si dimostra — come nel famoso esempio classico — il moto camminando. E' tanto vero che il diploma dell'*École Dentaire* non era un mero titolo accademico, ma abilitava alla professione in molti paesi di Europa, che il sottoscritto, come risulta dall'atto notorio e dalla sentenza del Pretore di Lodi, che sono qui allegati, *ha esercitato la professione di dentista nel Principato di Monaco immediatamente prima del suo rimpatrio e del suo richiamo alle armi*. Nel 1919 il sottoscritto non faceva, dunque, registrare un semplice titolo accademico,

ma un documento che aveva avuto UN VALORE PROFESSIONALE RICONOSCIUTO in uno Stato, sia pur piccolo, di Europa.

Tutto ciò distrugge l'eccezione del Sindacato e riconferma la grande saggezza della massima dettata dal Consiglio di Stato; giacchè, o si evita di entrare nell'esame del valore intrinseco del documento, così come insegna il Supremo Consesso Amministrativo; o, se si pretende indagare sul grado di validità del titolo estero ai fini professionali, si deve equamente indagare sulle condizioni fatte al diploma nei molti paesi esteri, sia al tempo del diploma stesso, sia negli anni successivi, quando le rinnovate leggi sanitarie dei varii Stati hanno mutato e rimutato, con complicata vicenda, il valore professionale dei titoli. Nell'un caso e nell'altro, — si adotti la massima del Consiglio di Stato o si proceda alla descritta investigazione, — la posizione del ricorrente è inattaccabile e la validità del suo titolo pienamente dimostrata.

LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Il Sindacato Fascista dei Medici di Milano non ha dato rilievo alcuno all'argomento più conclusivo della domanda di iscrizione del sottoscritto.

La domanda era ed è fondata sulla recente e ormai defi-

nitiva interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie, interpretazione data dalla Corte di Cassazione con la ben nota sentenza del 10 novembre 1936 n. 675 che assolveva Luigi Benetti, anch'egli diplomato dall'*École Dentaire* di Parigi, anch'egli esercitante l'odontoiatria in modo pubblico e notorio dalla registrazione del diploma al 1924, anch'egli non ammesso dalla speciale Commissione alla conferma dell'abilitazione.

Ma se il Sindacato Medico non ha voluto tener conto della portata, ormai definitivamente stabilita, dell'art. 367 del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie, cotesta Ecc.ma Commissione riparerà all'errore riconoscendo che la Corte di Cassazione — che ha ufficio non solo di applicare le leggi ma di interpretarle — ha ormai stabilito una massima alla quale sarebbe vano volersi sottrarre.

Alla sapienza di cotesta Ecc.ma Commissione è inutile ricordare che le interpretazioni che della legge dà la Suprema Corte del Regno non sono suscettibili di sindacato, nè si può loro opporre la vera, o presunta vera, intenzione del legislatore.

Nella interpretazione della legge — che è il compito più alto della Corte del diritto — il magistrato è perfettamente libero del suo giudizio. Egli, dopo aver seguito nell'interpretazione legislativa i canoni fissati nell'articolo terzo delle Preleggi, non deve avere altra preoccupazione, neppure quella di conoscere esattamente la recondita intenzione di chi ha scritta la

legge. Scriveva giustamente il MORTARA nel suo insigne trattato: « Il magistrato, interprete della volontà del legislatore, si « trova posto in una condizione ben eccezionale: *ciò che egli « pronunzia è senz'altro ciò che si deve ritenere voluto dal le- « gislatore*. Non importa se, chiamato a determinare la norma « regolatrice di un particolare rapporto, il giudice ne dichia- « rerà una effettivamente diversa da quella che il legislatore « aveva per esso destinata; non importa se, allo scopo di pa- « lesare il pensiero contenuto nella formola della legge, egli « ne manifesterà uno che non fu mai nella mente dei suoi com- « pilatori. La necessità di distinguere e separare l'esercizio del- « le funzioni di sovranità, nel sistema politico dello Stato mo- « derno, rende sovrano il giudice nella applicazione della « legge ». (Vol. I, pag. 73).

Di fronte a questi concetti, che sono ormai sostanza del nostro ordinamento giuridico, si deve dare alla sentenza della Corte di Cassazione un valore risolutivo. Essa stabilisce una norma: — chi è stato abilitato all'odontoiatria in virtù della legge del 1915 lo resta, purchè abbia esercitato in modo pubblico e notorio —; e tale norma deve avere piena efficacia e intera applicazione.

Del resto basta riflettere agli effetti giuridici della sentenza per persuadersi che chi volesse non tenerne conto — come ha fatto il Sindacato medico milanese — produrrebbe uno

di quei disordini, non solo giuridici ma morali, che turbano e sovvertono la disciplina sociale.

E' infatti di tutta evidenza che la sentenza della Suprema Corte dà una interpretazione ormai definitiva all'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie, cioè crea in materia una precisa giurisprudenza. Qualunque giudice del Regno, a cui fosse denunziato il sottoscritto per esercizio abusivo della professione odontoiatrica, si affretterebbe ad assolverlo con la formula piena che il fatto non costituisce reato. E allora il divieto di esercitare la professione che cosa diventerebbe? Un divieto senza sanzioni; cioè una cosa ingombrante e vana, che occorrebbe spazzar via rapidamente per la serietà e per la logica.

Pertanto il sottoscritto non dubita che cotesta Ecc.ma Commissione, facendo omaggio al giudicato della più alta Magistratura del Regno, vorrà riparare al rifiuto del Sindacato Medico milanese e ordinare l'iscrizione del ricorrente nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati.

Lodi, 20 *novembre* 1937-XVI.

Il ricorrente:
EUGENIO ARIANO

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI

N. 1. - Busta contenente la delibera del Sindacato Medico di Milano con la data impressa del 30 ottobre 1937.

N. 2. - Originale della delibera del Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano.

N. 3. - Certificato di frequenza del Direttore dell'*École Dentaire*.

N. 4. - Copia autentica del Diploma dell'*École Dentaire*, con a tergo le due registrazioni.

N. 5. - Atto di notorietà raccolto l'8 gennaio 1919 dal notaio Giorgio Bolaffi, attestante l'esercizio nel Principato di Monaco e il rimpatrio per causa di guerra.

N. 6. - Foglio di Congedo Illimitato del Distretto Militare di Lodi.

N. 7. - Relazione del Reparto Odontoiatrico dell'Ospedale Militare di Riserva di Lodi.

N. 8. - Certificato del Podestà di Lodi che trascrive le annotazioni del Registro delle professioni e arti sanitarie.

N. 9. - Certificato del Podestà di Lodi che attesta l'esercizio pubblico e notorio.

N. 10. - Sentenza penale del 7 febbraio 1923 del Pretore di Lodi.

RICORSO

DI

EUGENIO ARIANO residente a Lodi (Prov. di Milano) in via Magenta, 30

CONTRO LA DELIBERA DEL

SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI MEDICI DI MILANO in data 27 ottobre 1937-XV, notificata al ricorrente con lettera raccomandata con R. R., timbrata allo Ufficio postale di Milano il 30 ottobre 1937-XVI.

Ecc.ma Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie, presso il Ministero degli Interni.

Al sottoscritto Eugenio Ariano è stata notificata la delibera del Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano il giorno 30 ottobre 1937-XVI, come viene dimostrato con l'esibizione della busta della lettera raccomandata del Sindacato, busta sulla quale è visibile il timbro postale del 30 ottobre corrente anno. (allegato n. 1).

Poichè la predetta delibera del Sindacato respinge la domanda diretta ad ottenere l'iscrizione nell'elenco transitorio

dei dentisti abilitati ad esercitare la professione (delibera che si allega in originale, sotto il n. 2), il sottoscritto ha l'onore di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della delibera stessa, il presente ricorso, debitamente notificato (come da relazione di notifica inscritta in calce) a S. E. il Prefetto di Milano e all'Ill.mo Procuratore del Re del Tribunale di Lodi, in conformità a quanto dispone il R. D. L. 5 marzo 1935 N. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935 N. 983.

POSIZIONE DEL RICORRENTE

Il sottoscritto, nato a Lucca il 23 dicembre 1889, desiderando procurarsi un diploma che lo abilitasse all'esercizio della odontoiatria, nella quale professione aveva già acquistata esperienza mercè una lunga pratica, si recò in Francia per frequentare i corsi dell'*École Dentaire*, scuola che, per quanto privata, era allora riconosciuta dal Governo Francese e posta sotto il controllo della Facoltà di medicina di Parigi.

In seguito a regolare frequenza della scuola, comprovata da una dichiarazione del Direttore della Scuola stessa (allegato n. 3), il sottoscritto conseguiva il 5 marzo 1914 (all'età di quasi venticinque anni) il diploma dell'*École Dentaire*, diploma che si esibisce in copia autenticata da Regio Notaio, così

come è prescritto dall'art. 1 del Regio Decreto 8 ottobre 1936, A. XIV, n. 1874 (allegato N. 4).

In seguito a tale diploma il sottoscritto potè esercitare subito la sua professione in Francia, e poi, lasciata la Francia, nel Principato di Monaco, dove lo sorprese la entrata in guerra dell'Italia.

Che il sottoscritto abbia liberamente esercitato la sua professione nel Principato di Monaco nel periodo 1915-16 lo prova l'atto di notorietà raccolto l'8 gennaio 1918 dal notaio Bolaffi di Roma e che qui si allega sotto il n. 5. Si noti che tale atto è stato raccolto pochi anni dopo l'esercizio professionale nel Principato di Monaco, quando la memoria dei testi era ancora freschissima, e quando non si poteva neppure lontanamente pensare a crearsi documenti di comodo per ottemperare a disposizioni di legge, che allora non erano ancora emanate, nè si prevedeva potessero emanarsi.

Nel Principato di Monaco, nei primi mesi del 1916, giunse al sottoscritto la chiamata alle armi. E allora, per causa e conseguenza della guerra, egli dovette rimpatriare, come attesta il Comando del distretto militare di Lodi nel Foglio di congedo illimitato. (Allegato n. 6).

Fu arruolato in qualità di caporale nella 3ª compagnia di Sanità, ed esercitò la odontoiatria nell'Ospedale Militare di Riserva di Lodi, dal maggio 1916 al marzo 1917, come certi-

fica il Maggiore Medico che dirigeva quell'Ospedale (allegato n. 7).

Congedato dal servizio militare dopo la fine della grande guerra, e cioè nei primi mesi del 1919, il sottoscritto provvide subito a valersi del diploma dell'*École Dentaire* che lo aveva abilitato ad esercitare la professione all'estero.

Era stato emanato qualche anno prima il noto Decreto Luogotenenziale del 22 agosto 1915 N. 1311 che consentiva ai sanitari in possesso di diplomi esteri e rimpatriati per causa e conseguenza della guerra, di esercitare nel Regno la professione a cui li abilitava i predetti diplomi, con il solo obbligo di far registrare nel Comune di residenza il diploma stesso previa dimostrazione dell'avvenuto rimpatrio.

Il sottoscritto provvide subito a far registrare il suo diploma. In un primo momento scelse Roma come sua residenza e suo futuro campo di attività professionale, e perciò registrò all'Ufficio d'Igiene di Roma il suo titolo il 27 gennaio 1919, registrazione ratificata il successivo 15 marzo dalla Prefettura di Roma. Ma proprio in quei giorni, chiamato da un importante gabinetto dentistico lodigiano, privato per infermità del suo capo, si trasferì a Lodi dove aveva contratto relazioni ed amicizie, dove era recente il ricordo del suo servizio prestato nell'Ospedale Militare di Lodi, — servizio segnalato e lodato in una ampia pubblicazione della Croce Rossa —

dove infine deliberava di stabilirsi per esercitarvi, come ancora vi esercita, la professione di odontoiatria.

La registrazione del diploma estero ai fini dell'esercizio professionale è avvenuta *subito dopo il congedo militare* e precisamente nel marzo 1919. In data 24 marzo 1919 il diploma veniva registrato dal Comune di Lodi, e cinque giorni dopo, il 29 marzo 1919, vi apponeva il suo visto il Medico Provinciale di Milano col n. 11.62.95. In tal modo si ottemperava a tutte le prescrizioni dell'art. 65 del Regolamento 9 febbraio 1901 n. 45, il quale esige che « di ogni registrazione di diploma il Sindaco trasmetta notizia al Prefetto, che farà verificare dal Medico Provinciale la validità del titolo ». (Vedi alleg. N. 4).

Abilitato così dalla legge del 22 agosto 1915 ad esercitare nel Regno, il sottoscritto esercitò in Lodi, dal 24 marzo 1919 fino al 20 marzo 1924, e cioè per cinque anni consecutivi, come attesta il Podestà di Lodi con due certificati, il primo per trascrivere le annotazioni risultanti sul registro delle professioni e arti sanitarie di quel Comune, il secondo per certificare che nel periodo predetto l'odontoiatra Ariano esercitò la professione di dentista in modo pubblico e notorio (alleg. N. 8, 9).

Sopraggiunto il Decreto-legge 22 marzo 1923, che imponeva ai dentisti abilitati in via temporanea, in virtù della legge del 1915, di ottenere la conferma di questa loro abilitazione, previa proposta di una apposita Commissione, il sottoscritto entrò in un periodo di incertezze e di disavventure.

La speciale Commissione incaricata di esaminare e giudicare le domande di convalida dei dentisti abilitati dalla legge del 1915, alcune ne ammise e altre ne respinse. Fra queste ultime era la domanda del sottoscritto che, mal consigliato, non produsse subito ricorso al Consiglio di Stato.

Altri, più pronti e più fortunati, ottennero dal Consiglio di Stato una notevolissima sentenza con la quale l'alto Consesso (sentenza 4 ottobre 1929, pubblicata il 25 ottobre stesso anno) giudicava che la speciale Commissione aveva esorbitato dai suoi poteri; e che essa doveva, per la lettera e lo spirito della legge che l'aveva creata, limitarsi a giudicare la validità formale dei diplomi esteri prodotti, senza entrare nell'esame del loro valore intrinseco.

Dopo quella sentenza, che invalidava molti dei giudizi negativi della speciale Commissione, il sottoscritto, come molti altri suoi colleghi, ripresentò domanda al Ministero per un riesame della sua domanda. Ma il Ministero dichiarò di non trovar luogo a provvedere perchè le domande erano state prodotte fuori termine.

Invano il sottoscritto, insieme a molti suoi colleghi, si rivolse al Consiglio di Stato per superare la questione del termine scaduto. Il Consiglio di Stato, pur astenendosi dall'entrare nel merito delle molte questioni sollevate dai ricorrenti, si soffermò sull'interpretazione del termine, che dichiarò « termine di decadenza per l'esercizio di un diritto, termine non

prorogabile ad libitum dell'Amministrazione, non soggetto a sospensione o interruzione e per sua natura perentorio ».

Gli effetti di questa disavventura non tardarono a farsi sentire. Appena si seppe che il sottoscritto non aveva ottenuto il decreto ministeriale di convalida, in conformità alla legge del 1923, l'Ordine dei Medici di Milano provvide per farlo radiare dal registro delle Professioni Sanitarie di Lodi, e la radiazione avvenne il 20 marzo 1924, come è detto nel certificato del Podestà di quel Comune.

Ma iniziandosi nel 1935 il procedimento davanti al Consiglio di Stato, il sottoscritto chiese ed ottenne dal Consiglio stesso la sospensiva del provvedimento impugnato. Talchè in virtù della sospensiva deliberata in suo favore dalla 4ª Sezione del Consiglio di Stato, con sua sentenza interlocutoria 2 marzo 1935, egli può ancora, in difetto della notifica della sentenza definitiva, liberamente esercitare la propria professione.

Intanto è sopraggiunto il Testo unico delle leggi Sanitarie, (27 luglio 1934 n. 1265) nel quale il potere esecutivo, per delegazione espressa del potere legislativo, ha potuto rifondere, modificare, integrare le molte disposizioni di carattere sanitario. E l'art. 367 del Nuovo Testo Unico risolve finalmente la questione degli odontoiatri abilitati dalla legge del 1915.

Infatti quell'articolo dichiara che coloro che furono un tempo abilitati, in virtù di disposizioni anteriori all'ottobre 1924, debbono ritenersi tutt'ora abilitati all'esercizio professionale.

In altre parole, la nuova disposizione dice che coloro che furono abilitati un tempo, lo restano.

Su questa interpretazione della nuova legge, si è rimasti alcun tempo perplessi. Ma è intervenuta la Magistratura nel suo più alto consesso. Provocata dal caso di Luigi Benatti, la Cassazione del Regno, col suo giudicato del 10 novembre 1936 N. 675, ha sentenziato che il dentista che « sia stato abilitato in seguito alla legge del 1915, e che abbia esercitato nel Regno pubblicamente e notoriamente per più anni, *si debba ritenere tutt'ora abilitato* ».

Il sottoscritto è stato abilitato in conformità alla legge del 1915, di cui ha adempiute tutte le prescrizioni, e perciò ha diritto, secondo l'interpretazione della legge dichiarata dal più alto Consesso competente, al riconoscimento della sua abilitazione professionale, e quindi all'iscrizione nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati.

Le eccezioni del Sindacato Medico di Milano, che verranno qui di seguito esaminate e confutate, non hanno alcun fondamento, nè in fatto nè in diritto, e non possono contrastare efficacemente la domanda del sottoscritto.

I MOTIVI ADOTTI DAL SINDACATO

Il Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano giustifica il rifiuto dell'iscrizione del sottoscritto con cinque moti-

vi, di cui soltanto il secondo esige una diffusa confutazione. Degli altri quattro motivi dimostreremo qui l'inconsistenza con rapidi appunti.

MOTIVO PRIMO. — Il sottoscritto non ha esibito nè in originale, nè in copia, il diploma dell'*École Dentaire* perchè molta della documentazione presentata al Sindacato faceva piena testimonianza di quel diploma. Ad ogni modo presenta ora a cotesta Ecc.ma Commissione, copia, autenticata da Notaio, del suo diploma, con che resta superata l'eccezione del Sindacato. (Allegato N. 4).

MOTIVO TERZO. — Si contesta al sottoscritto di non avere offerta la prova « di essere rimpatriato o rifugiato nel Regno in occasione e in conseguenza della guerra ».

Evidentemente il Sindacato non ha riletto attentamente lo art. 3 del Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, al quale fa riferimento. Tale articolo nella sua seconda parte suona così:

« Il godimento di questa concessione (cioè di esercitare « nel Regno con diploma estero) è subordinato alla prova da « fornirsi dagli interessati della qualità di cittadino italiano e « di rimpatriato o rifugiato nel Regno in occasione e in con- « seguenza della guerra, e alla preventiva registrazione del di- « ploma a norma dell'art. 65 del Regolamento Generale Sani- « tario del 3 febbraio 1901 ».

Dunque nell'*atto di registrare il diploma estero*, nei modi e forme prescritti dal Regolamento sanitario, doveva il Comune e la Prefettura (a cui il Comune dava notizia della registrazione) accertare l'esistenza delle due condizioni: la cittadinanza italiana e il rimpatrio per causa di guerra.

Il Comune di Lodi (dopo quello di Roma), registrando il 24 marzo 1919 il diploma estero, e la Prefettura di Milano apponendovi il suo visto nel successivo 29 marzo, esprimevano un giudizio sull'esistenza delle due condizioni volute dalla legge. Essi, Comune e Prefettura, erano investiti legittimamente della facoltà di giudicare su questa duplice esistenza, e il loro giudizio non può essere oggi invalidato.

Di più il giudizio fa stato, giacchè la legge non indica nessuna altra autorità che possa, in sede di appello o di revocazione, sindacare quel giudizio. Esso è stato pronunziato *diciotto anni fa*; esso ha avuto il collaudo morale di un esercizio continuato liberamente per cinque anni; esso è, dunque, oggi inattaccabile e va pienamente accettato.

Ma poichè il Sindacato Medico di Milano col suo terzo motivo non intende sospettare di inganno o di frode quella *regolarissima registrazione fatta prima a Roma e poi nel Comune di Lodi, dove il sottoscritto era ed è ancora residente*, ma solo sembra dolersi che non si sia riprodotta la prova del rimpatrio; così il ricorrente — pur riaffermando l'assoluta insindacabilità del giudizio implicito nella registrazione del suo diploma

— consente di offrire di nuovo le prove del suo rimpatrio per causa di guerra.

Basterà richiamare l'attenzione della Commissione su due documenti:

1° - L'atto di notorietà 8 gennaio 1919, eretto avanti il notaio dott. Giorgio Bolaffi di Roma, in cui si attesta che il sottoscritto, nel periodo precedente il 1916, « risiedette nel « Principato di Monaco, ove esercitò l'Odontoiatria e l'Odon- « totecnica e che *da Monaco dovette nel* 1916 *rientrare in Ita- « lia a causa della guerra* essendo egli stato richiamato alle « armi ». (Allegato N. 5).

2. - Il foglio di Congedo Illimitato rilasciato dal Distretto Militare di Lodi in cui è annotato che il sottoscritto venne chiamato alle armi il 18 aprile 1916 e congedato il 16 maggio 1919. (Allegato N. 6).

Questi documenti attestano, in modo non dubbio, che il sottoscritto esercitava la professione in uno Stato estero nel primo periodo della guerra, e che dovette rimpatriare per compiere il suo dovere di italiano nell'esercito nazionale mobilitato per la guerra.

MOTIVO QUARTO. — La dichiarazione del Podestà di Lodi, che si riproduce in bollo per ottemperare alla osservazione del Sindacato, (allegato N. 8), trascrive esattamente lo stato del registro delle professioni e arti sanitarie del Comune

nei riguardi del sottoscritto. E naturalmente, come certifica la registrazione avvenuta nel marzo 1919, così certifica la radiazione avvenuta cinque anni dopo. Il sottoscritto ha già narrato come quella radiazione è avvenuta: promulgata la legge del 22 marzo 1923, e non avendo il sottoscritto ottenuto il Decreto prescritto da quella legge, l'Ordine dei Medici chiese ed ottenne la radiazione.

Ma la Ecc.ma Commissione non tralascierà di osservare che questo non può affatto essere un motivo di rifiuto alla chiesta reinscrizione. Se il sottoscritto non fosse stato radiato non avrebbe ragione di chiedere oggi la sua inscrizione: egli la chiede appunto perchè crede di aver titolo a cancellare quella radiazione.

MOTIVO QUINTO. — Il Sindacato asserisce di non avere la prova che il sottoscritto abbia esercitato notoriamente e pubblicamente la sua professione nel Regno. A colmare questa lacuna si esibisce, fra i nuovi documenti, un certificato del Podestà di Lodi nel quale si attesta che dalla registrazione del diploma (24 marzo 1919) alla sua radiazione (20 marzo 1924) il sottoscritto *esercitò in Lodi la professione in modo pubblico e notorio*. (Allegato N. 9).

Che se si volesse, per dannata ipotesi, mettere in dubbio la veridicità della dichiarazione del Podestà di Lodi, il sottoscritto esibisce anche una sentenza del Pretore di Lodi, del 7

febbraio 1923, con la quale il Pretore, dopo aver constatato che il sottoscritto « *esercitava anche da solo in Lodi l'odontoiatria e la protesi dentaria* », lo assolveva dall'imputazione di esercizio abusivo della professione di dentista (allegato N. 10). Tale procedimento penale, che venne instaurato sopra denuncia di alcuni medici e del Presidente dell'Associazione stomatologica, è la prova più irrefutabile che il sottoscritto esercitava allora in Lodi la propria professione in modo aperto e palese.

Ma poichè si esibisce la sentenza del 1923 del Pretore di Lodi, è opportuno aggiungere che essa concludeva con l'assoluzione proprio perchè il sottoscritto poteva ritenersi abilitato dalla legge del 1915. E qui giova riportare un brano della sentenza del magistrato, perchè quel brano conferma che dall'esame severo dei documenti prodotti (esame fatto dal giudice penale che aveva facoltà di esperire le più complete indagini e i più scrupolosi controlli) risulta provato che il sottoscritto esercitava la sua professione all'estero, e che dall'estero venne richiamato per effetto della mobilitazione di guerra.

Ecco il brano della sentenza che si produce in copia autentica (pag. 4 in fondo a pag. 5 in alto):

« Si osserva che risulta da questi documenti prodotti che « l'Ariano, il 5 marzo 1914, aveva conseguito presso l'*École* « *Dentaire de Paris* un titolo che l'abilitava, in quell'epoca, « ad esercitare la professione di dentista in Francia; che tale

« professione egli effettivamente esercitò nel Principato di Mo-
« naco fino al 1916, quando dovette rientrare in Italia a causa
« della guerra, essendo stato richiamato alle armi ».

La sentenza del magistrato, dunque, non prova soltanto che il sottoscritto esercitava nel 1922 la propria professione in Lodi in modo pubblico e notorio, tanto da attirarsi la vana denunzia dei medici milanesi; ma prova anche che dai documenti esibiti e controllati dal Pretore, proprio nella città di lunga residenza del sottoscritto, *dove i ricordi e le testimonianze sulle vicende della sua vita erano di assai facile raccolta*, emerge chiarissimo questo dato di fatto: *che Eugenio Ariano esercitava la sua professione di odontoiatra nel* 1916 *nel Principato di Monaco e venne richiamato in Italia a causa e in conseguenza della guerra.*

Rimane ora da esaminare il secondo motivo che investe la validità del diploma estero prodotto.

LA VALIDITA' DEL DIPLOMA

Il Sindacato milanese contesta la validità del diploma rilasciato dall'*École Dentaire* di Parigi con due asserzioni: l'una generica, l'altra specifica.

La prima ha carattere di sospetto. Poichè, scrive il Sindacato, la *École Dentaire* ha rilasciato in grande quantità tali

diplomi anche a persone che non sono mai andate a Parigi, non si può dare al titolo stesso valore alcuno.

Il ragionamento non regge. Se anche si potesse provare che la Scuola ha rilasciato, per leggerezza o peggio, alcuni diplomi a persone che non seguirono i suoi corsi, occorrerebbe sempre provare che il titolo del sottoscritto, conseguito nel 1914 (si badi: *nel* 1914 *e non parecchi anni più tardi quando si elevò la voce di alcuni abusi!!!*) è il prodotto di una compiacenza eccessiva, se non anche di una frode criminosa.

Intanto il sottoscritto esibisce la dichiarazione 24 marzo 1920 del Direttore della *École Dentaire*, il quale afferma che il sig. Eugenio Ariano ha frequentato i corsi triennali della scuola, ed ha conseguito nel 1914, dopo esami teorici e pratici, il diploma di chirurgia dentaria. (Allegato N. 3). Tale certificato, finchè non sia impugnato di falso, fa piena testimonianza che il diploma del sottoscritto non ha parentela alcuna con quelli di cui si sospetta l'illecita provenienza.

Ma esaminiamo l'argomento principe del Sindacato, il quale si vale di una affermazione dell'Avvocatura di Stato (riprodotta, nella diligente relazione degli *argomenti delle parti*, nella sentenza del Consiglio di Stato del 28 gennaio-3 marzo 1936) per dichiarare che il diploma prodotto è « semplice titolo accademico e non abilita nel paese in cui fu rilasciato all'esercizio della professione di odontoiatra ».

Richiamiamo, innanzi tutto, il fine cui tende questa ecce-

zione: negare la applicabilità della legge del 22 agosto 1915 a determinati diplomi esteri, fra cui quelli dell'*Ecole Dentaire*. Si vuole, in altre parole, fare ora un processo alla registrazione del diploma estero avvenuta in Lodi NEL MARZO 1919, col pretesto che quel diploma, per asserzione dell'Avvocatura di Stato, RESA NEL 1935, non abilita più in Francia all'esercizio della odontoiatria.

Questa questione è stata, in via generale, esaminata, discussa e giudicata dal Consiglio di Stato con la sua nota sentenza 25 ottobre 1929.

Si trattava di diplomi rilasciati dal Montenegro e registrati nel Regno in conformità alla legge del 1915. La Commissione speciale, istituita nel 1923, aveva riesaminate quelle registrazioni e non le aveva confermate perchè il diploma non pareva dare affidamento di serietà circa gli studi necessari a conseguirlo. Donde le doglianze e i ricorsi degli esclusi. E il Consiglio di Stato, esaminata la legge del 1915 (che parla di *diploma estero* senza alcuna restrinzione od aggiunta) negò alla Commissione il diritto di indagare sul valore intrinseco del diploma, affermando questa massima che è di capitale importanza per risolvere il caso in esame: « NEI RIGUARDI DEL DIPLOMA OCCORRE SOLTANTO L'ESAME DELLA VALIDITA' FORMALE DEL DOCUMENTO, CHE HA LUOGO MEDIANTE LA REGISTRAZIONE DEL DIPLOMA STES-

nitiva interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie, interpretazione data dalla Corte di Cassazione con la ben nota sentenza del 10 novembre 1936 n. 675 che assolveva Luigi Benetti, anch'egli diplomato dall'*École Dentaire* di Parigi, anch'egli esercitante l'odontoiatria in modo pubblico e notorio dalla registrazione del diploma al 1924, anch'egli non ammesso dalla speciale Commissione alla conferma dell'abilitazione.

Ma se il Sindacato Medico non ha voluto tener conto della portata, ormai definitivamente stabilita, dell'art. 367 del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie, cotesta Ecc.ma Commissione riparerà all'errore riconoscendo che la Corte di Cassazione — che ha ufficio non solo di applicare le leggi ma di interpretarle — ha ormai stabilito una massima alla quale sarebbe vano volersi sottrarre.

Alla sapienza di cotesta Ecc.ma Commissione è inutile ricordare che le interpretazioni che della legge dà la Suprema Corte del Regno non sono suscettibili di sindacato, nè si può loro opporre la vera, o presunta vera, intenzione del legislatore.

Nella interpretazione della legge — che è il compito più alto della Corte del diritto — il magistrato è perfettamente libero del suo giudizio. Egli, dopo aver seguito nell'interpretazione legislativa i canoni fissati nell'articolo terzo delle Preleggi, non deve avere altra preoccupazione, neppure quella di conoscere esattamente la recondita intenzione di chi ha scritta la

legge. Scriveva giustamente il MORTARA nel suo insigne trattato: « Il magistrato, interprete della volontà del legislatore, si « trova posto in una condizione ben eccezionale: *ciò che egli « pronunzia è senz'altro ciò che si deve ritenere voluto dal le- « gislatore*. Non importa se, chiamato a determinare la norma « regolatrice di un particolare rapporto, il giudice ne dichia- « rerà una effettivamente diversa da quella che il legislatore « aveva per esso destinata; non importa se, allo scopo di pa- « lesare il pensiero contenuto nella formola della legge, egli « ne manifesterà uno che non fu mai nella mente dei suoi com- « pilatori. La necessità di distinguere e separare l'esercizio del- « le funzioni di sovranità, nel sistema politico dello Stato mo- « derno, rende sovrano il giudice nella applicazione della « legge ». (Vol. I, pag. 73).

Di fronte a questi concetti, che sono ormai sostanza del nostro ordinamento giuridico, si deve dare alla sentenza della Corte di Cassazione un valore risolutivo. Essa stabilisce una norma: — chi è stato abilitato all'odontoiatria in virtù della legge del 1915 lo resta, purchè abbia esercitato in modo pubblico e notorio —; e tale norma deve avere piena efficacia e intera applicazione.

Del resto basta riflettere agli effetti giuridici della sentenza per persuadersi che chi volesse non tenerne conto — come ha fatto il Sindacato medico milanese — produrrebbe uno

di quei disordini, non solo giuridici ma morali, che turbano e sovvertono la disciplina sociale.

E' infatti di tutta evidenza che la sentenza della Suprema Corte dà una interpretazione ormai definitiva all'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie, cioè crea in materia una precisa giurisprudenza. Qualunque giudice del Regno, a cui fosse denunziato il sottoscritto per esercizio abusivo della professione odontoiatrica, si affretterebbe ad assolverlo con la formula piena che il fatto non costituisce reato. E allora il divieto di esercitare la professione che cosa diventerebbe? Un divieto senza sanzioni; cioè una cosa ingombrante e vana, che occorrebbe spazzar via rapidamente per la serietà e per la logica.

Pertanto il sottoscritto non dubita che cotesta Ecc.ma Commissione, facéndo omaggio al giudicato della più alta Magistratura del Regno, vorrà riparare al rifiuto del Sindacato Medico milanese e ordinare l'iscrizione del ricorrente nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati.

Lodi, 20 *novembre* 1937-XVI.

Il ricorrente:
EUGENIO ARIANO

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI

N. 1. - Busta contenente la delibera del Sindacato Medico di Milano con la data impressa del 30 ottobre 1937.

N. 2. - Originale della delibera del Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano.

N. 3. - Certificato di frequenza del Direttore dell'*École Dentaire*.

N. 4. - Copia autentica del Diploma dell'*École Dentaire*, con a tergo le due registrazioni.

N. 5. - Atto di notorietà raccolto l'8 gennaio 1919 dal notaio Giorgio Bolaffi, attestante l'esercizio nel Principato di Monaco e il rimpatrio per causa di guerra.

N. 6. - Foglio di Congedo Illimitato del Distretto Militare di Lodi.

N. 7. - Relazione del Reparto Odontoiatrico dell'Ospedale Militare di Riserva di Lodi.

N. 8. - Certificato del Podestà di Lodi che trascrive le annotazioni del Registro delle professioni e arti sanitarie.

N. 9. - Certificato del Podestà di Lodi che attesta l'esercizio pubblico e notorio.

N. 10. - Sentenza penale del 7 febbraio 1923 del Pretore di Lodi.

IN NOME DI S. M.

V I T T O R I O E M A N U E L E III°

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

R E D ' I T A L I A

=======

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

Sui ricorsi di:

GELARDI Guglielmo, CASALBORE Luigi, PINNA STARA Guglielmo, SAVINI Dino, GALASSO Agostino, COLANERI Luigi, DE SIMONE Giovanni e MIGNOGNA Antonio, rappresentati e difesi: il Gelardi dal Professor Giovanni Fragola, con domicilio eletto in Roma presso lo Studio dell'Avvocato Nicola Mattina e tutti gli altri rappresentati e difesi dagli Avvocati Enrico Flores e Giuseppe Pietrantoni, elettivamente domiciliati presso lo Studio del primo, Via G.B. Martini 13;

C O N T R O

il MINISTERO DELL'INTERNO, difeso dalla Regia Avvocatura Erariale

P E R

annullamento del provvedimento ministeriale con cui veniva negato ai ricorrenti l'esercizio della odontoiatria -

N.588 Reg.Dec.
" 171-225-224
" 223-234-233
" 232-231 del
1929 Reg.Ricorsi

======

GELARDI Guglielmo ed altri CONTRO Ministero Interno

=========

Visti i ricorsi nonchè gli atti, i documenti e le memorie prodotti dalle parti in causa;

Udito alla pubblica udienza 4 Ottobre 1929 VII il relatore Consigliere Rocco, nonchè gli avvocati Flo= res, Fragola e Sost. Avv. Erariale Grassia per i ri= spettivi rappresentati;

Ritenuto in

F A T T O:

I Signori Gelardi Guglielmo, Casalbore Luigi, Pin= na Stara Guglielmo, Savini Dino, Galasso Agostino, Colaneri Luigi, De Simone Giovanni, e Mignona Anto= nio, con separati ricorsi, hanno impugnato i provve= dimenti del Ministero dell'Interno, con i quali veni= va negato ai medesimi l'esercizio della odontoiatria nel Regno.

E' da premettere che con decreto luogotenenziale 22 Agosto 1915, Nº 1311 (art.3) veniva concesso ai cittadini italiani rimpatriati o rifugiati nel Regno in occasione e in conseguenza della Guerra, muniti di diplomi esteri per l'esercizio delle professioni sanitarie, di esercitare nel Regno la professione cui erano abilitati, subordinatamente alla prima del= le condizioni richieste ed alla preventiva registra= zione del diploma, a norma dell'art. 65 Regolamento generale sanitario 3 Febbraio 1901 N.45.

Tale autorizzazione, avente da prima valore sino alla cessazione della guerra, fu poi prorogata sino al 17 Ottobre 1923, in base all'art.4 del R.D.L. 22 Marzo 1923 Nº 795.

Questo decreto consentì "anche che l'autorizza= "zione provvisoria potesse tramutarsi in definitiva", disponendo, all'art.1, che "coloro i quali, muniti "di diplomi esteri per l'esercizio di professioni "sanitarie, abbiano esercitato pubblicamente e noto= "riamente la loro professione nel Regno, a norma del= "l'art. 3 del D.L. 22 Agosto 1915 Nº 1311, possono "essere definitivamente autorizzati alla continua= "zione nel Regno dell'esercizio professionale mede= "simo".

L'art. 2 del Decreto stabilisce che l'autorizza= zione è concessa con decreto del Ministro dell'In= terno, su proposta di speciale Commissione da nomi= narsi dal Ministro stesso di concerto con quello della Pubblica Istruzione, ed in base a domanda degli interessati, secondo le norme da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dalla pubblicazione del decreto-legge.

Le norme stesse furono concretate nel D.M. 27 Maggio 1923, il quale stabiliva (art.2) che la Com= missione dovesse essere composta di un rappresentan=

te di ciascuno dei Ministeri dell'Interno e dell'I= struzione e del Presidente di uno degli Ordini Sani= tari cui fosse pertinente la professione da eserci= tarsi dal richiedente.

Con successivo D.M. 31 Agosto 1923 fu poi stabi= lito che per l'esame delle domande per l'esercizio della professione di dentista venisse aggregato al= la Commissione stessa un Professore di Odontoiatria.

Costituitasi nel 1924 la Commissione, essendo sorti dubbi su l'autenticità di diploma di abilita= zione alla odontoiatria del cessato Regno del Mon= tenegro (portanti la firma del Presidente del Con= siglio - Ministro dell'Interno di quello Stato Sig. Plamenatj) venne sospeso il lavoro della Commissio= ne nei confronti degli aspiranti all'autorizzazione all'esercizio di questo ramo sanitario che avevano prodotto detti diplomi, denunciando all'Autorità Giudiziaria i supposti falsari.

Ma l'Aurotirà Giudiziaria con sentenze profferi= te da Tribunali e Corti di Appello di diverse Città, assolsero tutti gli imputati, con motivazioni varie.

Gli interessati riprodussero allora l'istanza per conseguire la richiesta autorizzazione, ma una nuova Commissione, ritenendo in conformità del pare= re consultivo del Consiglio di Stato che rientrasse

nelle sue facoltà di giudicare del valore tecnico dei diplomi rilasciati all'estero e privi di garan= zie di idoneità all'esercizio della odontoiatria quelli in questione, espresse parere contrario al= l'accoglimento della detta istanza, che venne respin= ta con i provvedimenti denunciati.

I ricorrenti denunciano:

1º) violazione delle norme di cui all'art. 2 del R.D.L. 22 Marzo 1923, Nº 795, per irregolarità della nomina della Commissione.

La prima Commissione, una volta nominata, doveva rimanere in carica sino all'esaurimento del suo la= voro. Il Ministero invece, arbitrariamente, sostituì a quella, altra Commissione;

2º) Altra violazione dell'art. 2 del citato decre= to 22 Marzo 1923 e dell'art. 2 del Decreto Ministeria= le 27 Maggio 1923 pubblicato nella Gazzetta Ufficia= le Nº 157 per irregolare costituzione della Commis= sione stessa.

La Commissione doveva essere costituita di tre membri e fu, invece, costituita di quattro, essendo stati aumentati a 2 i primi rappresentanti degli Or= dini professionali.

Tale costituzione è contraria anche alle consuetu= dini per le quali le Commissioni giudicatrici di esa=

mi e concorsi sono sempre costituite in numero dispa=
ri;

3º) Violazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del citato R.D.L. 22 Marzo 1923 ed eccesso di po=tere.

Le suddette disposizioni non facevano distinzio=ne alcuna circa i diplomi rilasciati all'Estero nè lasciavano al Ministero alcuna potestà discreziona=le per valutare l'efficacia dei diplomi stessi.

Si chiedeva solo con tali disposizioni il posses=so di un diploma rilasciato all'estero. Nessun pote=re di speciali indagini aveva quindi il Ministero per accertare quali studii preparatori erano stati fatti per conseguire il diploma e se tali studi for=nissero garanzia di idoneità professionale.

L'idoneità professionale poteva, invece, essere giudicata in confronto all'esercizio professionale fatto in Italia: assolutamente arbitraria è, pertan=to, la valutazione che dei diplomi ha fatto la Commis=sione;

4º) Eccesso di potere, in quanto il giudizio su la validità del titolo è in piena contraddizione con i fatti preesistenti e con altre disposizioni legisla=tive che hanno ritenuto validi diplomi simili.

Il provvedimento nega che nel Montenegro esistes=

sero corsi di studi superiori, mentre è notorio che a Cettigne esisteva un florido liceo con corsi di studi superiori. - Nega che vi fossero studi speciali per l'odontoiatria, senza tener conto che i diplomi furono rilasciati non in seguito a frequanza di corsi speciali, ma in seguito ad esami di Stato, cui potevano presentarsi anche i privatisti.

Simili provvedimenti si ebbero anche in Italia (es. dispos. trans. legge 31 Maggio 1912, № 298, legge 23 Giugno 1927, № 1187, etc.) -

Si chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati con il riconoscimento della piena validità dei diplomi rilasciati dal Governo del Montenegro.

Tali motivi sono stati svolti, con una nota illustrativa, per il ricorrente Gilardi= con una memoria difensiva per gli altri ricorrenti.

I ricorrenti si soffermano, sopratutto, sul terzo motivo del gravame.

Le condizioni per ottenere l'autorizzazione definitiva all'esercizio della professione, si osserva, sono le seguenti, e cioè:

1№ = che il ricorrente sia munito di diploma che lo abiliti ad esercitare le professioni presso uno Stato estero;

2№ = che il richiedente residente all'estero pri=

ma della guerra, sia rimpatriato in occasione della medesima ed abbia registrato il suo diploma;

3º = che il richiedente abbia, dopo la guerra, notoriamente e pubblicamente esercitato nel Regno la professione cui era abilitato.

Nelle norme emanate dal Ministero dell'Interno per la produzione dei documenti si dispone, per quanto riguarda la prima condizione, la presentazione dell'originale diploma conseguito all'estero, con la traduzione in italiano, debitamente autenticato.

Null'altro si richiedeva e così è chiaramente determinato il limite della competenza della Commissione, la quale deve solo accertare l'esistenza del titolo di abilitazione conseguito all'estero.

Nè può dirsi che la valutazione del diploma era necessaria nell'interesse della pubblica sanità per garantire l'idoneità professionale dei ricorrenti perchè, come si è detto, tale idoneità doveva essere valutata in base all'esercizio professionale in Italia.

La parola diploma estero non può importare sindacato su la serietà del diploma rilasciato da altro Stato, come riconobbe la IVª Sezione del Consiglio di Stato nella decisione 17 Luglio 1925, Nº 696. Poteva il Governo non dare valore ai diplomi esteri,

ma, riconosciuti i diplomi stessi, non può che limi=
tarsi ad accertare la estrinseca validità formale.

Non poteva poi la Commissione negare valore ai diplomi solo perchè sarebbe ivi mancato un ordina= mento di studi superiori, mentre anche inItalia si concedeva e si concede l'abilitazione all'esercizio della minore professione della odontoiatria prescin= dendo dalla frequanza di studi superiori. Errore, quindi, ed eccesso di potere.

Si insiste nelle conclusioni prese.

La difesa erariale per il costituito Ministero dell'Internoha presentato una lunga memoria difen= siva.

Si sofferma, in linea di fatto, ad esporre le ra= gioni dei gravi dubbi su l'autenticità dei diplomi e la realtà degli studi compiuti dai ricorrenti al= l'estero, ragioni fondate su informazioni assunte a mezzo dei rappresentanti diplomatici presso le stesse autorità montenegrine. - Sempre in linea di fatto, pone in evidenza la non sussistenza, nei ri= guardi di ciascuno dei ricorrenti, delle condizioni richieste dalla legge per la concessione dell'auto= rizzazione sia quanto alla residenza all'estero al momento dello scoppio della guerra ed al rimpatrio in occasione di essa, sia quanto all'esercizio pro=

fessionale all'estero e in Italia.

Nei riguardi del primo e del secondo motivo osser= va che la Commissione, nominata nel 1923, avendo esa= minate tutte le domande nel termine di legge, chiuse i suoi lavori nella seduta del 20 Giugno 1925.

Dopo le decisioni delle Autorità Giudiziarie su le denunciè, si dovette provvedere alla ricostituzione della Commissione, con decreto 12 Dicembre 1928 e naturalmente si sostituirono gli antichi componenti con le persone che in quel momento ricoprivano le ca= riche da rappresentarsi, mentre, non occorrendo esami= nare che sole domande per l'esercizio della odontoia= tria, non si chiamarono a parteciparvi rappresentanti degli organi professionali di altre professioni.

La Commissione fu costituita in numero pari per= chè con decreto 31 Agosto 1923 si aggiunse ai compon= nenti la Commissione, per le domande concernenti la odontoiatria, un professore della materia; del resto è da rilevare che le decisioni della Commissione fu= rono prese per tutti i dentisti muniti di titoli mon= tenegrini ad unanimità di voti.

Sul terzo motivo rileva che la dizione dello art. 1 del R.D.L. 22 Agosto 1923 "possono essere autorizzati" implica il concetto della discrezionalità già insito nella nozione di concessione amministrativa, discre=

zionalità che è confermata dall'art. 2, il quale su=
bordina l'autorizzazione alla conforme proposta del=
la Commissione.

La Commissione era chiamata a dare un giudizio di merito, nel quale solo può risiedere la garanzia per la salute pubblica e tale giudizio doveva avere a necessario presupposto il riconoscimento della ca=
pacità professionale dell'aspirante o per lo meno della presunzione di capacità derivante dall'accer=
tamento degli studi compiuti, ciò che richiede la co=
noscenza dell'ordinamento e della serietà degli stu=
di nello Stato che ha rilasciato il diploma.

In conclusione, non sembra contestabile che si debba riconoscere alla Commissione la potestà di pro=
nunciarsi non solo nei riguardi della validità forma=
le dei titoli degli aspiranti, ma anche e specialmen=
te dello intrinseco valore che i titoli stessi hanno agli effetti probatori della capacità professionale di chi li possiede.

Si conclude per la reiezione del ricorso.

D I R I T T O

Attesochè può farsi luogo alla riunione di tutti i ricorsi menzionati, per la evidente loro connessio=
ne;

Attesochè il primo ed il secondo motivo di taluno

dei ricorsi, riflettenti la composizione della Com= missione giudicatrice dei titoli dei ricorrenti, non possono essere attesi da questo Collegio.

Non è sostenibile che la Commissione, costituita nel 1924, dovesse rimanere in carica sino all'esau= rimento totale delle attribuzioni deferitele.

Innanzi tutto va osservato che i componenti la Commissione erano nominati per ragione di carica e cessando dalla carica stessa non potevano legittima= mente rimanere a fare parte della Commissione, in mancanza di espressa autorizzazione di legge o rego= lamento, ma dovevano, come avvenne, essere sostitui= ti da coloro che nella carica erano ai medesimi suc= ceduti.

In secondo luogo va rilevato che non trattandosi nella specie di giudizio di concorso, involgente la necessità di valutazione comparativa dei titoli degli aspiranti, la pretesa e inesistente disparità di cri= teri di giudizio, non avrebbe avuto, in ogni caso, giuridica rilevanza.

Quanto alla nomina di un quarto componente la Com= missione, per l'esame delle istanze relative all'eser= cizio della professione di odontoiatria o di dentista essa risulta testualmente autorizzata dal D.M. 31 Agosto 1923, nè può ritenersi illeggittimo il Decre=

to stesso, in quanto la delega al Governo per la costituzione e la nomina della speciale Commissione, contenuta nel comma primo dell'art. 2 del R.D.L.23 Marzo 1923 Nº 795, non è subordinata ad alcun termine, il termine di un mese indicato nel comma 2 del detto articolo dovendosi riferire soltanto alle norme riflettenti le domande degli aspiranti.

Attesochè fondate si ravvisano, invece, a giudizio del Collegio, le doglianze denunciate con il terzo motivo dei ricorsi, comune a tutti i ricorrenti.

Non può dubitarsi della discrezionalità del provvedimento dell'Amministrazione con il quale deve decidersi in merito alle domande di definitiva autorizzazione all'esercizio delle professioni sanitarie. Ma discrezionalità non significa insindacabilità del provvedimento in sede di legittimità dove, come è ovvio, è sempre ammesso, anche per gli atti discrezionali, l'indagine su la sussistenza della incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere, secondo la fondamentale ripartizione dei vizi dei provvedimenti amministrativi tracciata dalle leggi su la Giustizia Amministrativa.

Ora, trattasi appunto di stabilire se nell'accertamento di una delle condizioni richieste dalla legge

per potersi far luogo all'autorizzazione, l'essere cioè gli aspiranti "muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie" l'Amministrazione abbia oppur no la facoltà di esercitare un apprezzamento sul valore intrinseco di tali diplomi, ciò che può ipotizzare al tempo stesso una violazione di legge ed un eccesso di potere.

La tesi della difesa erariale si fonda più su argomentazioni de jure condendo che non su l'interpretazione della legge quale è. Bene avrebbe potuto il decreto legge per le apprezzabili ragioni addotte dell'interesse superiore della sanità pubblica da tutelare, consentire all'Amministrazione il controllo su la serietà dei diplomi rilasciati dagli Stati esteri e degli studi necessarii a conseguirli.

Senonchè tale facoltà non è sancita dalla lettera del decreto legge, nè può essere implicitamente riconosciuta come si pretenderebbe dall'Amministrazione resistente, tanto più che contrasta con la genesi della disposizione e con i precedenti legislativi, ai quali espressamente si richiama.

Ed, invero, il possesso di diploma estero che abilitasse nello Stato straniero all'esercizio di una professione sanitaria costituiva già, per effetto dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 22 Agosto

1311
1915, Nº 1311, titolo sufficiente in presenza di altre determinate circostanze, per l'abilitazione in via provvisoria ad esercitare la stessa professione in Italia. Nei riguardi del diploma occorre soltanto l'esame della validità formale del documento che aveva luogo mediante la registrazione del diploma stesso a termini del Regolamento Generale Sanitario.

L'art. 1º del Decreto Legge 22 Marzo 1923, Nº 795, e con espresso richiamo al decreto del 1915, non contiene innovazione alcuna per quanto concerne il requisito del possesso dei diplomi esteri, agli effetti della trasformazione in definitiva della autorizzazione provvisoriamente in antecedenza già concessa, ma riproduce la medesima locuzione, aggiungendo solo il requisito nuovo dell'esercizio pubblico e notorio in Italia.

Nè, di fronte alla motivazione dei provvedimenti impugnati, fondata per tutti sul valore intrinseco dei diplomi conseguiti nel Montenegro e dell'ordinamento degli studi ivi esistenti, è il caso di soffermarsi a discutere la sussistenza o meno nei singoli ricorrenti del possesso degli altri requisiti richiesti, dovendosi, per tale esclusiva motivazione, ritenere i provvedimenti stessi illeggittimi;

Attesochè non è luogo a provvedere sulle spese;

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale(Sezione Quarta)previa riunione dei ricorsi,li accoglie ed annulla i provvedimenti impugnati,salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi.

Nulla per le spese.

Ordina che alla presente decisione sia dato corso dalla competente autorità amministrativa.

Così deciso, Roma li 4 Ottobre 1929-VII in Camera di Consiglio,con l'intervento dei Signori:

De Vito Roberto	Presidente
Ambrosino Lorenzo	Consigliere
Furginele Mario	"
Ferraris Efrem	"
Bezzi Gino	"
Rocco Ferdinando est.	"
Vitetti Ernesto =	

Pubblicata nei modi di legge all'udienza del 25 Ottobre 1929-anno VII - Il Segretario di Sezione fº Giovanni Cezzo.

Ciò premesso in fatto, la Commissione osserva in

DIRITTO

Che il provvedimento impugnato non merita censura considerato che il ricorrente non ha dimostrato di possedere i requisiti normali indicati ai N.4 e 5 dell'art.5 del R.D.L. 5 marzo 1935; n.184, nè i requisiti eccezionalmente ammessi dall'ultima parte dell'art.1 del R.D.L. 16 Ottobre 1924, n.1755, e della lettera a) dell'art.367 del Testo Unico 27 Luglio 1934, n.1465, delle leggi sanitarie.

Di regola, onde aver diritto ad essere iscritto nell'albo professionale, è indispensabile il possesso del titolo accademico dato (o se estero) confermato in una Università o altro Istituto d'istruzione superiore del Regno e ciò autorizzato e l'avere superato il prescritto esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, (vedi art.5 n.4 e 5 del R.D.L. 5 Marzo 1935 n.184)/

A questa norma generale fa due eccezioni l'articolo 1 del R.D.L. 16 Ottobre 1924 n.1755; contenente disposizioni speciali concernenti l'esercizio dell'odontoiatria e protesi dontaria, e cioè:

a) per coloro che sono stati laureati in medicina e chirurgia a tutto dicembre 1923; b) per coloro che sono stati già "legalmente abilitati" ad esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori a quelle dello stesso R.D.L. 16 Ottobre 1924 n.1755. Di queste eccezioni tenne conto il Testo Unico 27 Luglio 1934 n.1265, che, per quanto concerne gli odontoiatri, le trasfuse nell'art.367 delle norme transitorie.

E' pacifico ed ammesso dallo stesso ricorrente che egli manca dei requisiti generali e normali. Il Carutti domanda l'iscrizione in virtù della norma eccezionale che consente l'esercizio professionale a coloro i quali, come si esprimono gli art. 1 e 367 citati, sono stati legalmente abilitati per effetto di disposizioni anteriori al R.D.L. 16 Ottobre 1924 n.1755. Tali disposizioni consistono:

1°) - Nel decreto luogotenenziale 22 Agosto 1915 numero 1311; portante disposizioni eccezionali per la tutela della salute pubblica durante la guerra. L'art.3 consentiva ai cittadini italiani, rimpatriati o rifugiati in occasione ed in conseguenza della guerra, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, di esercitare nel Regno la professione cui erano abilitati dai relativi diplomi;

2°) Nel R.D.L. 22 Marzo 1923 n.795.

Questo provvedimento legislativo, che mirava a favorire la condizione dei professionisti previsti dall'art.3 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915 n.1311; la cui autorizzazione provvisoria cessava concettualmente di effetti col cessare della causa per cui era stata concessa (guerra mondiale: "durante la guerra"), stabilì che coloro i quali avevano esercitato pubblicamente e notoriamente nel Regno la professione a norma del decreto luogotenenziale 22 Agosto 1915, n.1311; potevano essere definitivamente autorizzati alla continuazione nel Regno dell'esercizio professionale.

Nell'art.2 il R.D.L. stabiliva le condizioni e le forme per cui l'autorizzazione definitiva poteva essere data e cioè decreto del Ministero dell'Interno, da emanarsi su analoga proposta di una Commissione da nominarsi dal Ministro stesso di concerto con quello dell'Istruzione Pubblica.

Ed a conclusione delle norme eccezionali predette, nell'ultimo comma dell'art.3 espressamente dichiarava che il decreto del Ministro teneva luogo, agli effetti dell'iscrizione nell'albo dell'ordine, del diploma professionale di cui all'art.2 della legge 10 Luglio 1910, n.455, che fissava le norme per gli ordine dei sanitari.

Ai fini della presente controversia sono da trarsi dalle premesse disposizioni eccezionali i seguenti corollari:

1°) - L'autorizzazione consentita dall'art 3 del decreto luogotenenziale del 1915, secondo lo spirito del decreto stesso, era concettualmente limitata al periodo della guerra mondiale ("durante la guerra").

2°) - Cessato il periodo di guerra, veniva a mancare con la cessazione della causa la ragione che la giustificava.

3°) - Che, per conservare l'effetto dell'autorizzazione temporanea, era necessario l'intervento dell'autorizzazione definitiva espressa nella forma di decreto ministeriale a tenore del R.D.L. del 19-5.

4°) - Che il rapporto legale di abilitazione eccezionale consisteva non soltanto nell'autorizzazione provvisoria, di cui all'art.3 del decreto luogotenenziale del 1915, ma anche e sopratutto nell'operazione conclusiva consistente nell'autorizzazione defintiva.

5°) - Che, quando gli art.1 e 367 citati parlano di odontoiatri "legalmente abilitati" dalle disposizioni anteriori al 16 Ottobre 1924", non possono che riferirsi se non a coloro che subirono l'intero processo legale di abilitazione eccezionale e cioè a quelli

che, ottenuta l'autorizzazione provvisoria, ottennero poi quella definitiva.

Nei rapporti della situazione personale del ricorrente sta di fatto che egli ottenne, è vero, l'autorizzazione provvisoria o temporanea, non ottenne quella definitiva per cui decadde del godimento degli effetti della prima ed ora non può essere considerato fra i "legalmente abilitati" di cui parlano l'art.1 del R.D.L. 16 Ottobre 1924, n.1755, e l'art.367 delle disposizioni transitorie comprese nel Testo Unico delle leggi sanitarie e nemmeno può oggi, per la decadenza, considerarsi come provvisoriamente autorizzato ai sensi dell'art.3 del decreto luogotenenziale del 1919.

Sarebbe arbitrario e contrastante con la parola e con lo spirito delle disposizioni di legge concernenti la materia di ritenere che possa conservare giuridici effetti la semplice autorizzazione provvisoria: con ciò verrebbe spezzato in tronco il rapporto di abilitazione legale che le leggi avevano predisposto in via affatto eccezionale.

Inoltre l'art.367 del T.U. delle leggi sanitarie nel significato grammaticale e logico delle parole con cui esprime la norma non rivela alcuna intenzione di modifica dello stato di diritto prece-

dente e detrimento della sanità pubblica in conseguenza della soppressione della garanzia della revisione dei provvisoriamente autorizzati.

L'art.367 invece si limita a riportare integralmente la norma eccezionale contenuta nell'art.1 del R.D.L. 16 Ottobre 1924 n.1755.

Per quanto poi riflette l'autorevole pronunzia della Cassazione penale sul caso Benatti, di cui è cenno nel ricorso del Cerutti, si osserva che essa non può vincolare nè il Sindacato stesso nè questo Collegio nell'esame del punto di diritto se può o non può essere iscritto nell'albo ed esercitare la professione odontoiatrica che ebbe l'autorizzazione provvisoria agli effetti dell'art.3 del decreto luogotenenziale del 1915, ma non conseguì quella definitiva.

La portata sostanziale della sentenza del Supremo Consesso Giudiziario è limitata al riconoscimento che, dal punto di vista della responsabilità penale, costituisce elemento discriminante del reato di esercizio abusivo di professione sanitaria la circostanza che l'imputato aveva ottenuto a suo tempo l'autorizzazione provvisoria. Questione questa che nè il Sindacato Provinciale nè la Commissione son chiamati ad esaminare, essendo la loro inda-

gine limitata a conoscere se il postulante abbia o non i requisiti legali per essere iscritto nell'albo. E da questo punto di vista in ordine al quale è competente - sebbene non sfugga al Collegio la connessione tra la motivazione della sentenza e la questione speciale che esso è chiamato a risolvere - non può in coerenza all'interpretazione letterale e logica delle disposizioni di legge che regolano la materia, e in coerenza con gli interessi superiori e prevalenti della salute pubblica, che le disposizioni stesse son dirette a tutelare, che riconoscere l'invalidità del semplice titolo di autorizzazione provvisoria ai fini dell'iscrizione nell'albo.

L'effetto invero della soluzione contraria sarebbe: a) l'ammissione meccanica all'esercizio professionale di quanti ottennero per necessità pubbliche temporaneeol'autorizzazioneprovvisoria senza quel necessario controllo disposto dal R.D. L.22-3-1923 N.795.

b) L'ammissione implicata, a detrimento degli interessi generali, di una rinunzia alla garanzia del controllo, rinunzia che invano si cerca fra le norme che regolano la materia.

Il che, d'altro verso, sarebbe tanto più grave in quanto lo stesso valore intrinseco abilitativo di alcuni titoli di studio esteri esibiti dai provvisoriamente autorizzati è con fondamento contestato.

Attesochè per le premesse considerazioni il ricorso debba essere respinto.

PER TALI MOTIVI

La Commissione suddetta

Respinge il ricorso come sopra proposto da Cerutti Cesare.

Così decisa nell'adunanza suddetta.

IL RELATORE IL PRESIDENTE

F.TO Berardi F.to Caruso

IL SEGRETARIO!

F.to Morrica

Depositata in Segreteria per la pubblicazione il 15 Aprile 1939-XVII.

IL SEGRETARIO

Vedi nota

Circolare del Ministro degli Interni alle L.L.PP. 1.7.66. Prefetti

Dentisti pratici muniti di titoli esteri.

Alcuni dentisti,pratici,forniti del diploma dell'ex Regno del Montenegro e del_ l'Ecole Dentaire di Parigi,presentarono,a suo tempo,separati ricorsi al Consi_ glio di Stato contro il provvedimento di questo Ministero,che respingeva per tardività ,le domande da essi avanzate allo scopo di ottenere l'autorizzazione dell'esercizio della odontoiatria,ai sensi e per gli effetti del R.D.L.22 marzo 1928,n.706.Il predetto Consesso,con pronunzia pubblicata nell'adunanza del 3 marzo 1936,respingeva i ricorsi,accogliendo la tesi sostenuta dall'Avvocatura Generale dello Stato in difesa dell'Amministrazione.

Senonchè gli interessati si sono avvalsi del predetto giudicato per riprodurre davanti a questo Ministero la tesi già sostenuta davanti all'Alto Consesso Ammi_ nistrativo (che non potè discuterla perchè eccedeva i limiti segnati dall'ogget_ to dei ricorsi) che essi,cioè, ammessi all'esercizio professionale in virtù del D.L. 22 agosto 1915,n.1312 riguardanti i sanitarii connazionali,muniti di titolo estero considerarsi autorizzati,non più in via provvisoria (come disponeva il suddetto decreto luogotenenziale) ma in via definitiva,in relazione al disposto dell'art. 367 - lett. a) del Testo Unico citato .

La questione,in questo suo nuovo aspetto,ha formato oggetto di esame da parte del_ l'Autorità Giudiziaria,in occasione della contravvenzione elevata per esercizio abusivo a carico di uno degli interessati ed è giunta fino alla Corte di Cassa_ zione,la quale, con la decisione pronunziata il 10 novembre 1936,ha ritenuto che il pre comma dell'art.367 del T.U. suindicato dovesse essere interpetrato come convali_ da definitiva dell'autorizzazione concessa ai dentisti pratici col D.L. del 1915, quantunque tale autorizzazione,che aveva efficacia limitata alla durata della guerra,non sia stata convertita per qualsiasi motivo in autorizzazione stabile a termini del citato decreto 22 marzo 1928,n.706.

Difronte alla esplicita interpetrazione data dal Supremo Collegio al citato articolo

necessita ora provvedere sulla domanda in proposito presentata dal Sig.....

Sommer Giorgio residente in Palermo, via Cielo d'Alcamo 6

E poichè,per la legge 5 Giugno 1930,n.945,i dentisti pratici non possono esercitare l'odontoiatria senza essere iscritti nell'albo aggiunto dei Medici,ed in base al R. D.L.5 Marzo 1925,n.184 l'iscrizione nell'albo è di competenza del Sindacato provinciale di categoria,si prega l'E.V. di trasmettere l'istanza allegata a codesto Sindacato Provinciale dei Medici per i provvedimenti di competenza.Allo scopo peraltro,di metterlo in grado di adottare la sua decisione con piena cognizione di causa,si prega l'E.V. d'informarlo dei precedenti della questione di che trattasi e di soggiungergli che l'iscrizione deve aver luogo quando il dentista dimostri di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) sia cittadino italiano;

b)sia rimpatriato o rifugiato nel Regno in conseguenza o in occasione della guerra;

c)sia munito di diploma estero che abiliti all'esercizio dell'odontoiatria;

d)abbia fatto,a suo tempo,registrare il diploma e termine dell'art.65 del regolamento generale sanitario approvato con R.D. 3 febbraio 1901,n.45.

Per quanto si riferisce al diploma occorre avvertire che la IV Sezione del Consiglio di Stato, con decisione 4 aprile 1929,AnnoVII, ritenne dover l'esame del titolo essere circoscritto a quello formale senza scendere a quello del suo valore intrinseco,perchè «tale facoltà non è sancita dalla lettera del Decreto Legge,nè può essere implicitamente riconosciuta,tanto più che contrasta con la genesi della disposizione e con i precedenti legislativi.»

E',invero,il possesso del diploma estero che abilitasse nello Stato straniero all'esercizio di una professione sanitaria costituiva già per effetto dell'art.3 del decreto Luogotenenziale 22 Agosto 1915,n.1314,titolo sufficiente in presenza di altre determinate circostanze,per l'abilitazione in via provvisoria ad esercitare la stessa professione in Italia.

Sembra,quindi a questo Ministero,che il Sindacato debba attenersi nell'esame del titolo alla decisione del predetto Consesso.

Nell'ipotesi,poi,che il Sindacato dovesse respingere l'istanza suindicata,esso dovrà notificare all'interessato copia formale della deliberazione adottata,avvertendolo che entro 30 giorni dalla notificazione stessa potrà ricorrere alla Commissione Centrale di cui all'art. 28 del R.D.L. 5 marzo 1934 n. 454

Roma

Piazza della Libertà n° 4

A S. Ecc. Bonomi

Min. Inf. Roma





STUDIO DENTISTICO
con Laboratorio
Via Nizza 11 - TORINO

11

Torino, 1° maggio 1929
XVII

Eccellenza,

Ricorro ancora all'altro alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, come la legge consente.

Desidererei intanto sapere, con cortese sollecitudine se:

1° Rivestendo di nuovo la qualifica di ricorrente, la mia posizione giuridica sarà — come prima — inattaccabile, in caso di un'eventuale offensiva dei "riff" medici.

2° In caso il ricorso per avendo ~~cotesto~~ ciò stesso ~~ritirato~~ chiaramente, solido

fondamento, presentare in seguito
dei ricorsi per un esito favorevole
si potrebbe temporeggiare onde
mantenere piuttosto la posizio-
ne d'un ricorrente per es.
la ~~sentenza~~ decisione definitiva
non fu ancora pronunciata, a
che ottenere al più presto
una decisione contraria?

Ho sempre amato le vie chiare
limpide al sole, ma ora, in
questa lotta disumana per
conquistarmi la libertà di
lavorare quasi fosse un gioco
ne di 20 anni, in questa
età nivea in cui la me-
desta nomina già vaneggia

il quelo niere del frentinelo
non so che fare!

Mi consigli Lei; Eccellenza,
Lei ha la serenità di giudizio
che io non posso avere in que-
sto momento e ha la calma
ed il valore di un esperto
e minore uomo di legge.

Voglio solo riferirle che il
Sig. Tavanio - ordontiatra -
che fa la spola da Torino
a Roma perde i vicoli
non ottenga nulla, se lui
che [illegible] collegio mio
come il Franchino - esercente

in Corso Via Garibaldi - ottenne di esercire liberamente solo perché aveano fatto l'obbligo per 15 anni e possedevano il diploma de l'Ecole d'antaire comme me furono per tale diplomati abilitati senz'altro, cioè senza esame e ancor oggi portano sull'insegna esposta al pubblico la qualifica: Diplomato dell'Ecole d'antaire française de Paris -

In attesa d'un vistro lei prego dervti e fidenti ossequi

Cesare Lenti

LUIGI BENATTI
ODONTOIATRA
OSTIGLIA

11 Maggio 1939 - ~~XVII°~~

Eccellenza Bonomi

Roma

Oggi io e Pagamini abbiamo firmato il documento di tolla e chiusura della nostra vertenza, ed il Rag. Benzenini è incaricato di farlo recapitare all'Avv^to Pasotelli che provvederà a seguire la causa da noi radicata in Tribunale a Mantova.

La cifra riferentesi alla gestione è stata fissata in £. 11390= Secondo noi avrebbe dovuto essere superiore, ma l'insistere avrebbe comportato discussioni e indagini complesse che forse avrebbero guastato l'accordo, e così lo credemo bene di lasciare corso ed accettare la loro cifra.

Spero V. E. sarà stata assicurata dall'Avv^to Pasotelli che ogni cosa sia stata regolarmente sistemata mi farà conoscere la cifra di onorari e competenze che subito provvederò a regolare.

Oggi ho pure ricevuto la lettera di V. E. e capisco sulla decisione della Commissione al ricorso Cavalli; e sono assai turbato anche perchè è di pochi giorni fa un invito della Questura di

Mantova e presentarmi colà con il Diploma dell'Ecole Forestière. Ma sono già risentito, ed ho fornito chiarimenti circa la mia situazione e mi è parso che il Vice Questore dott. Cibelli fosse d'accordo con me col riconoscere, <u>che almeno nei miei confronti</u>; la cosa si debba ritenere risolta. Comunque sono d'accordo di presentarmi fra qualche giorno la copia Notarile del mio Diploma ed una piccola memoria illustrativa.

Domani o dopo passerò al Prefetto di Roma l'elaborato della Commissione, ed appena potrò conoscere il suo parere lo comunicherò a V. S.

Anch'io avrei rilevato punti dubbi o inesatti nelle argomentazioni della Commissione ma naturalmente la mia opinione non vale niente, e la verità è che sono assai scosso nelle trepidazioni che oramai credevo di potere cantare.

Forse presto avrò una corsa a Roma per incontrarmi con V. S. ed esaminare con più calma e maggiori elementi la situazione che si è venuta creando.

Grazie rivissime anticipate e mi creda l'occasione per porgere a V. S. i più distinti ossequi.

Devotissimo
Luigi Benetti

P. S. Anche a me dispiace avere scritto pochi giorni fa dando la notizia e domandando un consiglio. L'ho subito consigliato di informare V. S. e di uniformarmi a quanto V. S. gli avrebbe consigliato. —



Roma

Piazza della Libertà n° 4

A S. Eccellenza

Bonomi On. Prof. Ivanoe


AGENZIA RECAPITO
Via Gregoriana, 41
DIREZIONE
Tel. 67-275
127292
Numero d'arrivo

Eccellenza,

le comunico che avendo da me dott. presentato un collega che dice di trovarsi nelle mie condizioni, pregandomi di fornire alcune indicazioni sullo svolgimento della mia pratica, al mio avvocato, ci recammo nello studio dell'avvocato, dott. Carlo Bonomi, via Giovanni Lamio, 4 e dopo alcune sommarie comunicazioni verbali gli chiedemmo l'indirizzo di Lei, Eccellenza, perché a Lei ci rivolgessimo per avere e competenti

~~*~~ un mio scritto relativamente alle domande fatte nell'ultimo mio e in special modo, in questa, riguardo al provvedermi d'urgenza d'un laureato ....

E i Senatori di Fiume sono stati abilitati definitivamente? Buon quelli. Lo dico a Lei perché l'avv. è come un confessore. ~~**~~ Avevano offerto a me pure di ricoprire come Senatore di Fiume o del Montenegro, ove mentre di Fiume: 15000 Montenegro 30000 fiume. Se quest'ultimi sono stati abilitati sarebbe enorme perché è notorio ciò che hanno fatto.

Basta ... son cose che solo a Sirle Dipingono ... Mi perdoni lo sfogo e accetti distinti ossequi

18/III/1919 Devoto Scotti

notizie.

Incidentalmente, l'on. Bonomi Carlo mi disse che il ricorso alle Legioni Umbre non mi salvaguardava cioè non la ~~ultima~~ soppressione come quello alla Commissione Centrale e che avrei al più presto mancato di un bollo. È vero? me lo dica lei, Eccellenza è da lei che io attendo consiglio.

In verità, avrei preferito, che non mi avessero eccitato perchè io mi sento molto isolato da tutti, ma non

ho ~~voglia~~ animo di chiamarmi dall'amicizia con colleghi: prego Lei, di consigliare sul modello, senza esitanza. Ho fatto il primo caso pensi Lei, a Genova e tutti colleghi sono molto cortesi; e non hanno ricevuto che ~~si~~ accettino bollo si facile, mi dice. Ho, altresì, sentito che in Legislatura abbiano elevato le spese a mia notizia all'on. Carlo Bonomi. Tal dono, modo credo che e lei, non giuridico, ~~ch~~ ~~ch~~ ~~ch~~

Scuola in Selinia

1.

Ricorso alle Sezioni Unite della R. Corte di Cassazione

di

Cerutti Cesare di Giacomo domiciliato effettivamente in Roma presso il suo avvocato S.E. Joanne Bernoni Piazza della Libertà 4;

contro

il Sindacato Provinciale Associato dei medici di Torino

per annullamento

della decisione della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie pubblicata il 14 aprile 1939 e notificata il 6 maggio 1939 anno XVII.

Fatto

Il sig. Cesare Cerutti, essendo stato abilitato all'esercizio della odontoiatria

in virtù ~~della~~ del D.L. 22 agosto 1915 N. 1311 ha chiesto al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Torino la sua iscrizione nell'albo aggiunto dei dentisti abilitati, sostenendo che egli ne aveva diritto per la recente interpretazione data dalla Corte di Cassazione - in sede penale - all'art. 367 lettera a del Testo unico delle leggi sanitarie. Non avendo il predetto Sindacato Medico accolta la sua domanda, egli produsse ricorso contro la delibera del Sindacato ~~del citato Sindacato~~ e ~~il~~ ricorso alla Commissione Centrale per le professioni Sanitarie ~~presso~~ della Commissione ~~ha~~ respinto il ricorso con decisione motivata che gli è stata ~~autenticata~~ con relazione di notifica.

Contro la pronuncia della Commissione

Centrale è ammesso ricorso alle Ecc.me Sezioni Unite della Corte di Cassazione, come prescrive l'art. 32, ultimo comma, del R.D.L. 5 maggio 1935 N. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935 N. 983, e che recita così:

« L'interessato, il prefetto e il « procuratore del Re possono proporre « ricorso avverso le decisioni della « Commissione Centrale alle « Sezioni Unite della Corte di Cas= « sazione, entro trenta giorni « dalla notificazione, per incom= « petenza o eccesso di potere. »

Diritto

~~II.~~ La ~~questione di diritto che ha formato~~ oggetto della pronuncia della Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie si può riassumere così:

~~Nel 1915~~ ~~si~~ ~~si~~ con D. L. 25 agosto 1915, volendosi agevolare i sanitari italiani che, muniti di diplomi esteri, ~~erano~~ rientrati erano o stavano per rientrare in patria, sospendevasi ~~in~~ ~~patria~~ ~~durante la guerra~~ durante la guerra, si permise a ~~ai~~ costoro di esercitare nel regno la professione a cui il predetto diploma li abilitava.

Più tardi, ~~con~~ con D. L. 22 marzo 1923, per i detentori si intese regolare questa agevolazione, e si prescrisse che l'abilitazione di cui ~~questi~~ ~~detentori~~ avevano usufruito sarebbe diventata definitiva mediante decreto ministeriale emesso su parere di apposita Commissione.

Si venne così costituendo una specie di abilitati: quelli che poterono ottenere il decreto ministeriale e che si considerarono definitivamente abilitati, e quelli che - per circostanze varie - non poterono ottenere detto decreto. Quale sorte doveva riserbarsi a questi ultimi?

La questione rimase aperta per molti anni, durante i quali ~~si~~ ~~fu~~ ~~tenuta~~ si

tento di risolverla con un intervento legislativo di cui è traccia nel disegno di legge 25 aprile 1933 XI N. 1711 presentato al Parlamento dal Capo del Governo e inteso a sistemare, dopo una prova, ~~[illegible]~~ gli odontoiatri non abilitati definitivamente. Ma quel disegno di legge non fu discusso e invece il Parlamento ~~[illegible]~~ delegò il potere esecutivo, con legge 6 luglio 1933 N. 947, il compito di raccogliere in testo unico le disposizioni legislative in materia sanitaria, con facoltà di modificarle e di integrarle. Ne venne così il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934 N. 1265.

Nelle disposizioni transitorie del predetto Testo, all'art. 367 si legge:

"Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, e mantengono "non abilitati all'esercizio ~~[illegible]~~ "~~di disposizioni vocatori di detto legge~~ "~~10 ottobre 1924 n. 1~~

"della professione di medico-chirurgo:

"a) coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni

« anteriori al decreto-legge 16 ottobre
« 1924 N. 1955, concernente l'esercizio
« della odontoiatria e protesi dentaria.»

~~Le~~ La disposizione venne subito invocata dagli odontoiatri abilitati dalla legge del 1915, ma non abilitati definitivamente da quella del 1923. Se non siano stati, essi dicevano, abilitati da disposizioni anteriori all'ottobre 1924 (e il R.D. 22 agosto 1915 è indubbiamente una disposizione anteriore), non soffrirebbero della mancanza del beneficio introdotto nelle norme transitorie del Testo Unico nuovo.

Senonchè mancava, fino a poco tempo fa, una interpretazione definitiva che confermasse questo assunto. Si dovrà applicare il predetto articolo del Testo Unico a tutti gli odontoiatri abilitati secondo la legge del 1915 o secondo quella del 1923?

Ma avendo avuto occasione di pronunciarsi sul ricorso in sede penale dell'odontoiatra Berardi

imputato di esercizio abusivo della professione, era posta esaminare la questione e risolverla nel senso che l'articolo 367 del Testo Unico sia da interpretarsi favorevolmente alla tesi degli odontoiatri.

La sentenza della Ecc. Corte di Cassazione porta la data 10 novembre 1936 XV e il N. 675. Essa è stata resa dalla Terza Sezione Penale e respinge il ricorso del P. M. di Mantova confermando il giudicato dei primi e dei secondi giudici con la piena assoluzione del Beratti perchè il fatto a lui imputato non costituisce reato.

Trovano la decisione della Corte Suprema Centrale che più di impugnare, per l'industria di far credere che la sentenza della Cassazione [illegible] a voler di esercizio abusivo di professione sanitaria

del fatto di essere stato ~~in possesso~~ dell'autorizzazione provvisoria alla
abortività. Basta leggere la sentenza
per ricavarne, invece, che essa ~~confonde~~
~~il pretore [illegible] il fatto materiale~~
~~[illegible] che~~ il fatto materiale
~~dice~~ è stato e cioè che ~~chi~~
dice bene altro ed ha una portata
ben maggiore talché ~~non~~ si
~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~
non può ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ dire
~~[illegible]~~ mai stato reato, ma risolve ~~[illegible]~~
la questione asserendo che ~~[illegible]~~ chi è stato
abilitato

~~dice~~ bene altro ed ha una portata
ben maggiore, in quanto afferma
che, in virtù dell'art. 362 del testo
Unico, ~~chi~~ chi è stato abilitato
~~in conformità~~ in conformità della
legge del 1910, ~~abilitato provvisoriamente~~
~~come previsto~~, già da
ritenersi abilitato definitivamente,
anche se non ha ottenuto il Decreto
~~Ministeriale di autorizzazione prescritto~~
~~dalla~~ legge del 1923

In conformità
~~Il Tribunale~~ Valle pronunziò della Corte del
Diritto che ~~dettò~~ dettava una norma
interpretativa dell'art. 367 del T. U. Sanitario
~~Il Ministero~~ il Dicastero dell'Interno ~~dette~~ emanò disposi-
zioni ai prefetti perchè essi indicassero
ai Sindacati Provinciali Medici le norme
direttive per l'iscrizione degli aventi titoli
nell'albo a seguito prescritto dalla
legge. Ma ~~molte~~ non tutti i Sindacati
~~si attennero~~ ~~alle istruzioni~~
si conformarono ai dettami della
Corte di Cassazione e agli autorevoli
consigli contenuti nella circolare del Ministro per gli Interni a
e fra questi il Sindaco di Torino, cui
respinsero le domande degli aventi titoli
e negarono l'iscrizione. Sul
reclamo degli interessati si è pronunciata
ora la Commissione Centrale per le
professioni Sanitarie, ~~emanando~~
~~confutando la interpretazione che della legge~~
~~si era data~~ ha dato la Corte di
Cassazione e ritenendo che gli
abilitati secondo le disposizioni del 1915 — come
essi definisce gli abilitati in via provvisoria e
temporanea — non possano ottenere l'iscrizione.

II

Siamo ~~davanti~~ di fronte a due inter=
pretazioni opposte dell'art. 362 del
Testo Unico delle leggi sanitarie: l'inter=
pretazione data dall'autorità giudiziaria
(con la sentenza della Corte di Cassazione)
e quella data da una giurisdizione
speciale: la Commissione Centrale per
le Professioni Sanitarie. Invano la decisione
di quest'ultima, dopo aver confessato la
propria perplessità (« non sfugge al Collegio
si legge nella decisione impugnata - la connessione
fra la motivazione della sentenza e la
questione speciale ed esso è chiamato a
risolvere »), si industria di far credere
che ~~il punto~~ il compito assegnato
alla Commissione è diverso da quello
assegnato alla autorità giudiziaria talché
la Commissione ~~decide~~ ~~completamente~~ ~~a dire~~
è competente a dire
il contrario di quel che ha detto la Cassa=
zione. Vano tentativo. Basta ~~il~~ leggere
la sentenza del Supremo Collegio e quella
della Commissione per constatare che identi=
co è il punto in decisione: e cioè se
il titolo dell'autorizzazione provvisoria è
valido o meno all'autorizzazione definitiva
e quindi - corollario obbligato - all'iscrizione nell'albo.

~~Ed~~

~~Corte d'Appello~~ la questione ~~può comprendere~~ è ~~l'interpretazione della legge~~ [illegible]

~~[illegible]~~

E allora se diversa è la soluzione della medesima questione ~~ha~~ data l'autorità giudiziaria e una giurisdizione amministrativa speciale, ~~quale delle due~~ è da chiedere quale delle due soluzioni ~~è preferibile~~ sia il carattere della legittimità.

~~Intanto~~ Nessuno potrà obiettare che l'autorità giudiziaria sia competente a giudicare se d'un reato quale è l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, e quindi sia competente a indagare se questo esercizio sia ~~legge~~ pregiudizievole abusivo o legale. L'autorità giudiziaria ~~è del suo giudizio~~ giudicherà pure quindi — come hanno fatto i giudici di merito e quelli di diritto — esaminare se le ~~disposizioni~~ di legge vigenti consentono o meno ~~l'esercizio~~ l'autorizzazione all'esercizio della professione, e qualora stabilisca ~~che l'atto~~ che esse ~~sono~~ consentono ~~assolute~~ di chiarare ~~l'reo~~ che il fatto

dell'esercizio non costituisce reato.
Una volta ~~stabilito~~ risolto dalla
Suprema Corte questa punto di diritto,
ne discende che ogni odontoiatra,
abilitato dalla legge del 1915 ~~fosse~~ sfugge
alle sanzioni della legge penale, giacché esso
non abusa, ma usa di un suo ~~diritto~~
~~la sentenza~~ ~~rispetta~~, ~~facendo~~
diritto. Infatti tutte le sentenze ~~che~~ penali
pronunciate contro dentisti dopo la
sentenza della Corte di Cassazione si
sono ~~tutte~~ ispirate ai criteri della
sentenza stessa.

Però ora un Collegio speciale
quale è la Commissione Centrale, ~~dice~~
contraddire all'interpretazione che
dell'art. 36 T.U. ha dato l'autorità
giudiziaria e modificare la giurisprudenza
che si è formata su quel giudicato. Evidentemente no. Se fosse il contrario, la pronuncia della Commissione potrebbe avere nuovo valore,
~~la~~ si avrebbe questa
mostruosa situazione: una Commissione
che nega l'iscrizione negli albi e minaccia per gli esclusi le sanzioni della
legge penale, e un'autorità giudiziaria
che quegli stessi esclusi ritiene legittimamente

abilitati a risolvere percorre il fatto dell'esercizio non costituisce reato ' .....

Si invoca una questione di competenza e di eccesso di potere in base alla quale non denunciamo la impugnata decisione alle Sez. Unite. ~~per violazione dell'art. 32 della legge~~

~~Che la questione~~ una giurisdizione speciale ~~pregiudiziale~~ possa essere competente a modificare ~~una~~ l'interpretazione che di una norma di legge ha già dato ~~l'autorità giudiziaria~~ non la Corte di Cassazione ~~che~~ è principio universalmente ammesso che spetti al magistrato ~~non è arbitrario~~ ~~sono contestazioni~~ di interpretare ~~integralmente~~ la volontà del legislatore. Scriveva il Mortara nel suo ~~primo~~ trattato: « Il « magistrato interprete della volontà « del legislatore, si trova posto in una « condizione ben eccezionale: ciò che « egli prontuncia è senza l'altro ciò che « si deve ritenere voluto dal ~~la~~

abilitati e che li assolve perche il fatto dell'esercizio non costi= tuisce reato!....

È principio universalmente ammesso che spetti al magistrato di inter= pretare la volontà del legislatore. Il magistrato - scriveva un insigne maestro del diritto - si trova in una posizione eccezionale: ciò che egli pronunzia è - per l'altro ciò che si deve ritenere voluto dal legislatore. » Per la necessità di separare, nello Stato moderno, le funzioni di sovranità, il magi= strato è ritenuto sovrano nella applicazione della legge.

Certamente se lo Stato si è preoccupato che la funzione giurisdizionale non trasmodi in abuso od usurpazione di illegittimo potere. Per questo si è disposto

che le pronunce dei giudici siano per volere delle parti, sottoposte ad una Corte Suprema del diritto che garantisca anche la costante uniformità del giudicato. Di più si è ammesso il principio della interpretazione autentica delle leggi, interpretazione che spetta esclusivamente al potere legislativo per indiscutibile norma statutaria.

Ogni decisione giudiziaria di Commissioni ~~giudiziarie~~ amministrative, sia di organi del potere esecutivo, sia di ~~giudici ordinari~~ collegi speciali, rivolta a interpretare la legge contrariamente a quanto ha deciso la suprema Corte del diritto rappresenta un eccesso di potere tentato da organi incompetenti. Per questo ~~chi abbia~~ denunziamo la decisione

impugnata ~~per violazione~~ per incompetenza
ed eccesso di potere.

III

~~Desideriamo~~ ~~sotto questo~~ Se la conclusione a cui siamo giunti
~~Se la~~ ~~sia~~ ritenuta pregiudizialmente
~~per~~ sufficiente a mettere nel nulla il giudizio
della Commissione Centrale, ~~per~~ le Sezioni
Unite ~~dirà~~ potranno scendere all'esame
~~della~~ dei motivi pei quali la Commissione
stessa è arrivata a dare all'art. 362 del T.U.
una interpretazione contraria a quella stabilita
dalla Corte di Cassazione. E poichè ci sarà facile
dimostrare che ~~questi~~ motivi svariati traggono
~~la~~ tutte le
origine da un errore, ci sarà lecito concludere
~~che~~ ~~nella decisione impugnata c'è un~~
~~eccesso di~~ che la decisione impugnata è
viziata da errore, ~~che~~ il quale è - secondo un autorevole
dottrina - un elemento in cui può concretarsi
l'eccesso di potere.

Si legge nella decisione impugnata:

« L'art. 367 del Testo Unico delle
« leggi sanitarie si limita a ~~fare~~
« fare integralmente la norma
« eccezionale contenuta nell'art. 1
« del R. D. L. 16 ottobre 1924 n. 1757.77

L'errore è dimostrabile con la
integrale riproduzione dei due
articoli. ~~che si~~

Art. 1 del R.D.L. 16 ottobre 1924 N. 1725 Dice:

~~Possono~~ esercitare l'odontoiatria:

« Coloro che sono legalmente abilitati

« ad esercitare l'odontoiatria e la

« protesi dentaria in virtù di disposi-

« zioni anteriori a quella del presente

« decreto.

Art. 367 lettera a del Testo Unico delle leggi sanitarie - Possono esercitare l'odontoiatria:

« Coloro che siano stati legalmente

« abilitati a tale esercizio in virtù

« di disposizioni anteriori al decreto-

« legge 16 ottobre 1924 n. 1725. »

Dunque le due disposizioni non sono identiche, come, per evidente errore ~~si~~ crede la Commissione, ma letteralmente, sono grammaticalmente logicamente diverse. Ed è proprio questo il valore discriminante fra le due disposizioni che ha dato la Corte del diritto a indagare, secondo le norme dettate dalle preleggi, la

quale deve essere la esatta interpretazione ~~esatta~~ delle ~~Disposizioni~~ disposizioni transitorie del Testo Unico. Tre indagini ~~sono~~ ha condotto la Corte:

1°. Ha ~~attribuito~~ indagato sul senso dato dalla dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, per concludere che la disposizione ~~autorizza~~ del T. U. ~~all'esercizio~~ ha voluto concedere l'autorizzazione all'esercizio a tutti coloro che fossero stati ~~assunti~~ comunque ad essa autorizzati in forza di disposizioni legislative anteriori »

2°. Ha accertato l'intenzione del legislatore, sopprimendosi ~~sopra~~ un disegno di legge, presentato poco prima ~~della~~ del Testo Unico, e con il quale ~~il governo~~ il Governo intendeva risolvere - sia pure con un procedimento diverso - ~~il problema~~ il problema ~~degli~~ dei dentisti abilitati nel 1915.

3°_ Ha avuto riguardo alle disposizioni che regolano casi simili e materia analoghe, constatando che quando per altre categorie di cittadini il Legislatore ha voluto prescrivere l'autorizzazione a mezzo di Decreto Ministeriale lo ha espressamente stabilito, onde il non averlo detto costituisce un elemento interpretativo del più alto valore.

Alle tre indagini rigorose della Corte del diritto la Commissione centrale non oppone che la pretesa identità integrale di due disposizioni, identità che non esiste e la cui asserzione quindi vizia di insanabile errore tutti i successivi ragionamenti.

IV

Le Eccellenze Loro, nel governo del diritto, non si lasceranno certo fuorviare dai lamenti della Commissione che, per effetto della quale terne

~~che per effetto della promulgazione della~~
~~Legge~~ ~~che abrogando~~ ~~l'articolo~~
che applicando l'art. 363 del C.P.C. secondo
i principi stabiliti dalla Cassazione,
~~si~~ si «ammetta mercè l'esercizio
all'esercizio dell'odontoiatria ~~una~~
un vero esercito di dentisti non
forniti di laurea, con grave nocumento della
sanità pubblica.

Rimane eccepito e infondato. I dentisti
~~che~~ i cui titoli di studio non sono
- come fa intendere la Commissione -
gravemente contestati, si riducono a ben
~~spetta alla~~ pochi, e spetta alla Commissione di ammettere
~~che, come~~ soltanto coloro che, come il ricorrente, hanno
tutti i requisiti per dimostrare
~~che ha legittimamente ottenuto~~
~~la autorizzazione~~ in possesso della
autorizzazione del 1915 (a nei riguardi
della situazione personale del ricorrente
si legge nella decisione - sta di fatto che ed è vero
egli ottenne la autorizzazione provvi-
soria o temporanea). ~~Non è~~ Né d'altra parte

chienti sono aumentati veramente.
Le dico ciò, non per vanità, ma
perché si renda conto che dawvi
ho avuto io in quasi 30 anni
di fermenti da parte dei laureati.
Vorrei essere in questo momento vicino
per poterle esprimere con il mio
sguardo e con una calorosa stretta
di mano tutta la fede che ho
in Lei: mia Moglie pure si unisce
a me per dirle che speriamo tanto
e abbiamo tanta fiducia in Lei: altre
ad essere validissimo come orazione giurì
dica il mio ricongiungimento certo avrà
anche questa volta quell'aureola al
sentimento d'umanità e giustizia, che
già ha fatto sì che la Commissione
avesse parole con cui si dissuggono tutti
i dubbi e le eccezioni del Sindacato Medico
di Torino - Ella riuscirà - Eccellenza - a fare
interpretare l'art. 867 così come è an-
nato per il caso Benatti e noi dovremo
a lei tutta la nostra pace e gioia an-

Torino, 21 Maggio 1939

Eccellenza,

Grazie della sua attenzione
degli stanziamenti e delle parole di fi-
ducia e di conforto.

Io provvederò a munirmi d'un tenace
Ella intanto prepari il ricorso che verrà
no meglio di lei; cioè con più comple
tezza e con più animazione, sapra
comporre perché la giurisprudenza ora
sta col caso Benatti e direi quasi
una creatura sua e Lei, Eccel
lenza, la sapra difendere validamente.
In quanto alle spese, mi rassegno,
sperare finalmente godere qualche
frutto col ritornarmi d'una porzione
de minora mi ha portato solamen
te noie - spese e fatemi d'animo,
ma pazienza! Ho fatto tanto come
mal stasi - è fare trentuno.

Io non possiedo certo le migliaia di lire come certi miei colleghi che hanno sempre esercito e ancora esercitano alle macchie - cioè senza fargle - e non osseguiano le legge stipendiando un bancario, ma farò qualunque sforzo per riuscire.

Mi dica quando - a loro - e con che mezzo (cioè il più sicuro) devo spedire le £ 600 (seicento) e le £ 180 (centottanta) e l'importo delle altre spese complessive.

Mi scriva pure se devo preoccuparmi: qualche informazione che possa giovare alla buona riuscita dell'affare del ricorso - o se devo fornirle mie carte - copie di carte - od altro.

Si potrebbero ritirare le copie inviate a suo tempo alla Commissione centrale per evitare il ricorso di documenti?

Mi tenga informato di tutto e compatisca il ritardo col quale le ho scritto oltre ad annabattermi per trovare un medico, ho passato qualche giorno di disposizione. Che male? Come mia moglie che ieri quando ricevemmo i bei comunicati dei sig^ri Medici abbiamo avuto il dolore di dover fare qualche dagno ai farmacisti.

Basta: voglio sperare di buon animo perché pure io sento che la battaglia non è ancora perduta. Comunque - affidando di nuovo la mia clientela a un medico di vedere di nuovo chiaro - in quei pochi mesi che mi son fidato a lavorare da solo non è accaduto nessun malanno e i

Roma, 24 maggio 939

Egregio Cerutti,

Ho già steso il ricorso, ho già versate le seicento lire di deposito e le mando ora il ricorso per la notifica.

Ella deve anzitutto firmare con nome e cognome ~~nel foglio~~ a pag. 14 nel punto che ho segnato con crocetta a lapis.

Dopo avere firmato tutti i due ~~co~~ esemplari ~~di~~ (l'originale e la copia) agli ufficiali giudiziari di Torino presso la Corte di Appello e dia loro incarico di notificare ~~se~~ la copia del ricorso al Sindacato Provinciale Fascista

dei Medici di Torino residente nella via e numero che ella indicherà.

L'ufficiale giudiziario notificherà l'atto scrivendo in calce la relazione di notifica. Vada poi (a ritirare dall'ufficiale giudiziario l'originale con la relazione di notifica e ~~ma~~ lo mandi con raccomandata.

~~Le poi~~ Le poi depositerà, nei debiti modi, il ricorso in cancelleria.

Saluti cordiali

Rel. di notif. Ad istanza del Comitato Centrale domiciliato ~~in~~ elettivamente a Torino, Piazza Libertà 4, io Ufficiale giudiziario ~~to~~ ..... ho notificato ~~la~~ copia del presente ricorso alla Leg. Ufficio Bollo Carte da Cass. al Sind. Prov. Fascista dei Medici di Torino residente in .... consegnando la

Si produce:

Bolletta del deposito di lire
cento versate all'Ufficio di
Registro atti giudiziari di Roma (Palazzo di Giustizia)
il giorno 23 maggio 1939 XVII e
portante il N. 5005.

Mandato speciale. Io sottoscritto
Cesare Cerutti di Torino nomino
a mio procuratore speciale l'avv.
~~N~~ S. E. Ivanoe Bonomi perchè
mi rappresenti e mi assista
avanti la Ecc. Corte di Cassazione
(Sezioni Unite) per ottenere
l'annullamento della decisione
della Commissione Centrale
per le professioni sanitarie
pubblicata il 19 aprile 1939 e
notificata il 6 maggio stesso anno,

conferendogli tutti i poteri inerenti al mandato e in ispecie il potere di sottoscrivere il ricorso che precede notificarlo, depositarlo, discuterlo presso la suprema Corte ~~di Roma~~ eleggendo domicilio in Roma presso il predetto avvocato S.E. Ivanoe Bonomi, Piazza della Libertà 4.

Torino, 24 maggio 1939

Si certifica autografa la firma del ricorrente Cesare Cerutti.

~~Roma~~

~~Reg. in data di autentica~~

~~Sottoscritta all'ufficio Registro atti~~

. . . . . .

Roma, 25 marzo 1939

Ecc. Presidente
della Corte di Cassazione,

Il sottoscritto ~~avv.~~ fa istanza per ottenere due copie autentiche della sentenza N. 675 reg. gen. N. 954 dell'anno 1936 pronunciata il 10 novembre 1936 dalla Sezione di Napoli nella causa P. M. contro Luigi Benetti.

Dette copie il sottoscritto deve produrle a supporto di due ricorsi alla Ecc. Corte, e precisamente nei ricorsi Benetti ed Adriano che il sottoscritto sta per depositare.

Con ossequi

L. 16

Studi per il Centenario del Con. Gf.

II pag. 468

Pappelardo - Eccesso di tutore

CONTO PER S. E. BONOMI

Carta Bollata Fogli 8 a L. 18	L.	144.==
Lavoro copie 6 Originale 1 Pag. 14	"	29.75
	L.	173.75
Rimanenza suo avere su L. 200 avute in conto	"	26.25
TOTALE	L.	200.==

Roma, 23 Maggio 1939-XVII°

copiatura 20
bollo " 173
assistenza 18
211

deposito 180
diritto 20
chiamata 15
215

COMANDO DI DIFESA TERRITORIALE
ROMA

OGGI 15 APRILE ALLE ORE 15 IL DUCE PASSERÀ IN RIVISTA AL PIAZZALE DEL COLOSSEO I REPARTI DELLA MILIZIA C. A. E LE FORMAZIONI DELLA P. A. A. CHE HANNO PARTECIPATO ALLA ESERCITAZIONE DI DIFESA C. A. E PROTEZIONE A. A. DELLA CAPITALE.

SIETE INVITATO AD INTERVENIRE.

IL GENERALE DI DIVISIONE COMANDANTE LA DIFESA TERRITORIALE

L. NICOLETTI

Uniforme Ordinaria - Cappotto per cause Eccezionali - Paracadute Indicato sul posto

Sentenza N. 675
reg. gen. N. 2549 del 1936

169
2 III Sez. Penale

Corte di Cassazione

Sentenza su
ricorso del P. M.
contro
Benatti Luigi.

Udienza 10 novembre 1936

L 169 : 2 = 85

Roma, 1° giugno 94

Egregio Cavaliere,

Oggi ho depositato il mio ricorso alle Sezioni Unite. Come avvisato le l'ho notificato al solo Sindaco Provinciale Medico di Torino, giacchè la legge non prescrive di notificarlo al Prefetto e al Procuratore del Re. Mi sono accordato in proposito con gli uffici competenti della Cassazione.

Credo che la discussione potrà avvenire subito dopo le ferie, cioè in novembre o dicembre.

Ho ricevuto il suo assegno di £ 1100 e le do la nota delle spese sostenute che rientrano nella somma, come pure le accludo lire di deposito segnano la sorte del ricorso: se avremo vittoria saranno restituite.

Con i migliori saluti

Nota delle spese per la presentazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Per deposito di legge	£	601,15
Per 8 fogli in bollo da £ 18 per due esemplari del ricorso	£	144.00
Per dieci copie semplici del ricorso	£	30.00
Per otto copie semplici della decisione	£	20.00
Per legalizzazione firma del ricorrente sotto la delega	£	18.00
Per istanza di estrarre sentenza caso Beratti	£	6.00
Per copia autentica sentenza caso Beratti	£	102,50
Per diritto di chiamata	£	14,80
Per deposito del ricorso in Cancelleria	£	155.00
Per spese portali	£	8,55
		1100,00

Eccellenza,

Dal giorno 27 corr.
mi trovo l'assegno ora spedito
a Lei, ma mi è stato impos-
sibile spedirlo sino ad oggi
Ieri spedito tutto in bloc
assegno e ricevo/elettramente
bollato e notificato./
Le abbio istante rallegra-
menti per l'adamantina
arringa contro il deliberato
della Commissione centrale
e i ringraziamenti pro-

mi da mia Moglie e da
me.
Cordialissimi ricordi e saluti

Cesare Cenetti

Torino, 30 Maggio 1939

S. L. La prego d'un cenno di
ritorno per mia tranquillità

Elenco dei documenti

1°- Bolletta 23 maggio 1939 N. 5005 del
Peagnito deposito di lire dieci.

2°- Ricorso di Cerutti Cesare notificato
il 30 maggio 1939 al Sindacato
Provinciale Fascista dei Medici
di Torino, con cui viene revoca la
delega all'avv. Ivanoe Donnini
3- Decisione ~~del~~ ~~dic~~ impugnata della Commis=
sione Centrale per gli esercenti
le Professioni Sanitarie, notificata
~~all'Istituto~~ al Cerutti il ~~6~~ 6 maggio 1939.
~~all'Istituto~~

4- Copia ~~autentica~~ conforme della sentenza
della Corte di Cassazione, Terza
Sezione Penale, decisa e pubblicata
nell'udienza del 10 novembre 1936 XV

N. 15223 della ricevuta

Addì 1 GIU. 1939 - Anno 19

nella Cancelleria del .....

il Sig. (1) .....

ha depositato (2) .....

(3) .....

(4) .....

IL CANCELLIERE

CORTE DI CASSAZIONE * REGNO *

chiamata 14.10

Deposito 155.-

In carta bollata per uso legale

Νάουσα

Α. 1980

Atto di notifica

Anno 1929 XII addì 30 maggio in Torino
Ad istanza del sig. Cesare Peretti domi-
ciliato elettivamente in Roma, Piazza
Libertà 4 presso l'avv. S. E. Ivanoe Bonomi.
Io sottoscritto Pavarino Pietro, Ufficiale
Giudiziario addetto alla R. Corte di Appello
di Torino, ho notificato copia del
presente ricorso alla Leg. Ufficio della Corte
di Cassazione elenco documenti e bolletta
di deposito di lire seicento versate al
l'Ufficio del Registro di Roma, al
Sindacato Provinciale Fascista dei Medici
di Torino residente in Via Alfieri
N. 15 e ciò per ogni legale effetto
che di legge.
Copia di quanto sopra e del presente
mio atto io sottoscritto Uff. Giud. ho
notificato al Sind. Prov. Fas. dei Med. di Torino
alla sede della stessa in via Alfieri 15
ivi consegnandola a mano del Impiegato
Audino Luigia, addetta alla segreteria
del S. P. F. Medici di Torino incaricata
di ricevere gli atti.



70 - Torino di notte - Stazione di Porta Nuova

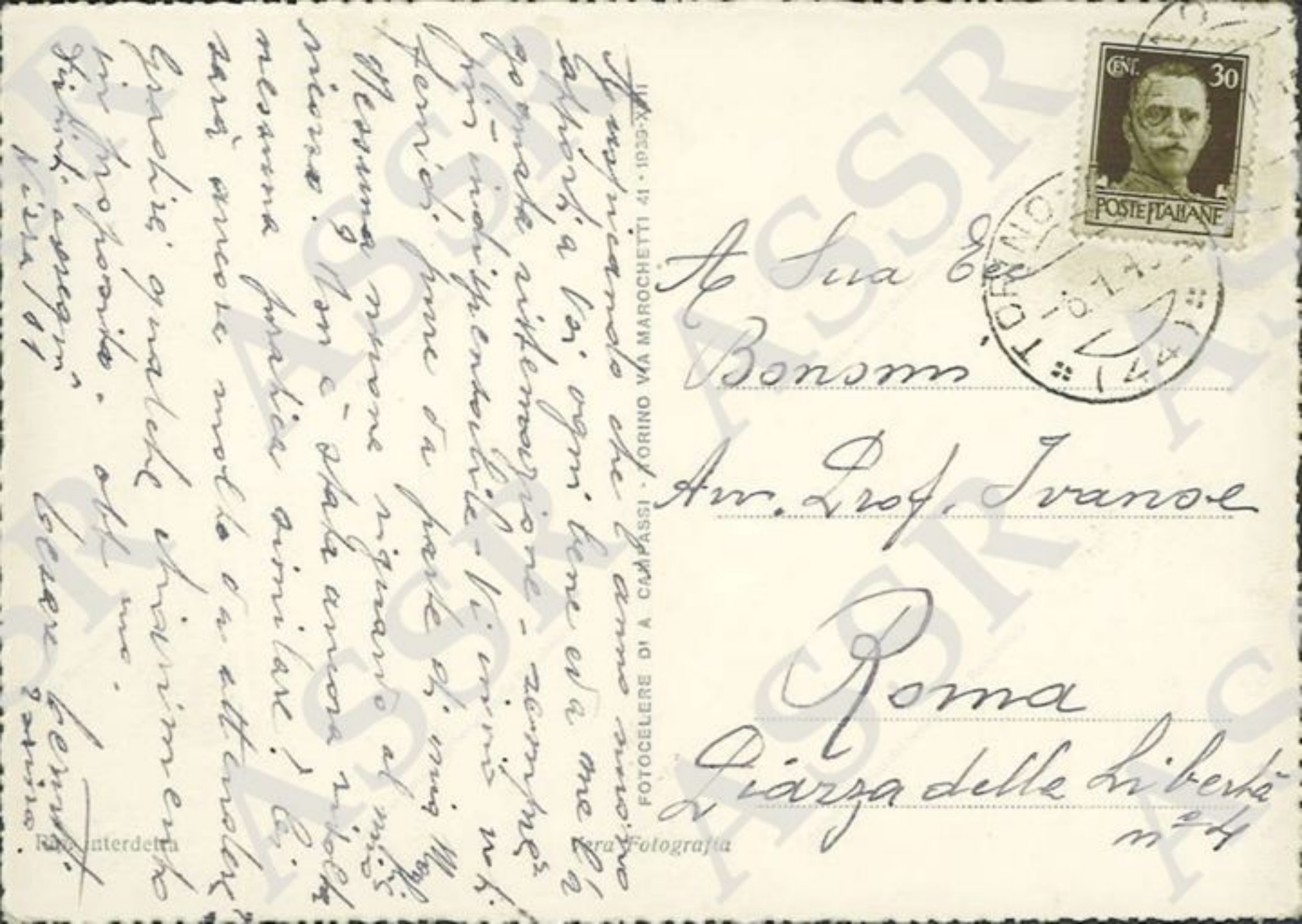

Il sottoscritto che fu amico suo fino
all'anno scorso a Vasto, ogni tanto va a me
va a Roma ritornando - Sempre
con i medesimi sentimenti - Le invia
Tanti Auguri per il nuovo anno
Pasqua Natale e quanto altro
Evviva di cuore che Iddio
Le mantenga sempre
Vigoroso. Con e Dio
Vasto 1941

Eccellenza,

grazie della Sua comunicazione e degli schiarimenti relativi.

In quanto all'onorario, sta bene. Come le dissi altra volta, l'aver sempre tenuto nello studio un tenore - mi assegnò alle leggi - fa sì che le mie ritorse siano modeste. Malgrado l'indefesso lavoro, reso più ingrato e pesante dalle traversie e dalle ambasce. Ad ogni modo le offro già - in caso di vittoria - le £500 del deposito che, se non ero, mi resterebbero resto. Con £ sarebbero duemilaseicento. Ma di ciò non sarebbe ancora paga la mia riconoscenza, e in caso vincessimo, dopo un breve periodo di libero esercizio, sarei felice di offrirle a titolo di omaggio una somma non irrisoria. Io spero solo in Lei, perché ben considerando la validità delle tesi che Lei sosterrà certo brillantemente, so, pure con che accaniti nemici dobbiamo lottare. Ma spero che Lei possa facilmente debellare l'avv. L. Bernardis.

I documenti sono certo allegati agli incarti.

So che Lei non ha bisogno di lume e di guida per sostenere la tesi e mettere in piena evidenza l'incompetenza e l'eccesso di potere del consesso dei componenti la Commissione centrale e "la mostruosa istituzione creata dalla commissione che nega l'esistenza e minaccia sanzioni penali e l'autorità giudiziaria che assolve". Io La voglio solo pregare - al caso di battersi anche in nome dell'umanità, al capo IV ove dice:

"Le Ecc^me Nazioni Unite, nel governo del diritto non si lascieranno certo frastornare dai lamenti della Commissione La quale tenne che applicando l'art. 367 del C. P. secondo i principi stabiliti dalla Costituzione, si ammetta meccanicamente all'esercizio di un vero esercito di denigratori ecc) con grave movimento della sanità pubblica."

Oltre quanto Ella aggiunge egregiamente in proposito, dica che si tratta di un uomo che ha varcato la cinquantina e da 50 anni aspetta una sistemazione e che si vede in frantumi

appunto perché in Patria - per un malaugurato ritardo di carte, che gl'impedì di completare la documentazione - e che nulla ottenne appena stava per spirare finalmente in terra straniera, pane e quiete che in Italia non aveva ottenuto il richiamo militare gli tronco' all'inizio la sua carriera.

Debra, avvilito, per aver perduto il gabinetto di me Voltaire e per dover interrompere le trattative per la erezione del suo gabinetto in Torino - gabinetto che era già ditirambicamente decantato durante la sua assenza, sempre attese che la lunga pratica sotto buona guida, l'ossequio alla legge e l'approvazione di distinti sanitari di cui possiede certificati (ott. Lodovici dott. Bersi) e la notorietà acquistata nel periodo in cui gli fu permesso d'esercire e anche ultimamente nel periodo di sospensiva, la notorietà fra il pubblico di clienti di tutte le categorie dalle più colte, elevate ed umili (popolo) gli valessero (notizie) finire la sistemazione cioè la tranquillità di guadagnarsi il pane -

È intollerabile la ~~situazione~~ situazione della

tutela di un laureato. Se il laureato è competente e pratico apre un gabinetto per proprio conto e propone contratti inaccettabili cioè fa la parte del leone e non vuol partecipare né a spese di fitto, di fasse ecc. Se è incompetente, affidandogli la clientela questa si sgnaglia - È inumano, imporre questo a chi forse avrà ancora pochi anni da vivere. È voler annientare una creatura umana! È non potergli dirgli di fare l'odontotecnico, perché nessun medico onestamente darà lavoro a chi in fondo sarebbe troppo vecchio e non più in tempo di farsi una clientela, come esercente Laboratorio odontotecnico.
Scrivo lo sfogo e colga in esso quello che può giovare per una vittoria completa. La copia dell'atto notorio e dei certificati dei dottori vedo viene allegati agli atti.
In attesa di ove vuole in proposito o del risultato finale, mia Moglie ed io ci immaginarsi in che angoscia viviamo: solo la fiducia in Lei ci dà la forza e la serenità necessarie per seguitare ogni nel condurre lavoro e nelle faccende quotidiane.
Le inviamo tutti i nostri saluti e auguri più vivi, tributi con distinti ossequi - Cesare Bertelli

Eccellenza,

ho pensato di unirle questo documento che al caso ha - a mio parere - molta importanza in quanto che dimostra che già nel 1912 io mi sentivo in grado di affrontare un esame ed ero pronto a subirlo senonchè ero appena arrivato dalle stesso richiamato per malattia di mia madre e mi ammalai io stesso. Durante la convalescenza venni a conoscere che all'avera concorso per la sistemazione ed affidai l'incarico d'inviare la mia domanda all'on Ibsen ora defunto, che incontrai in uno stato da me frequentato. Egli, non per incompetenza, (il suo è comprovato da certificato del Dott Zanna

Vuoi per frascuratezza inviò
le carte in ritardo e così mi
venne risposto che non ero nelle
condizioni volute, pretendendo
dal ritardo delle carte, perchè se
le avessero inviate a tempo forse
m'invitavano a completare la
documentazione e così a supplire
la mancanza di 2 anni di esercizio
dopo la maggiore età avrei provveduto
inviando il certificato delle scuole
estere di cui avevo appena finito
la frequenza ~~frattanto~~ non intendo gli esami
solo perchè ~~tutto~~ non potevo pagare
le forti tasse - Per la stessa ragione
finanziaria non potei ricorrere alla
IV sessione del concorso alla quale
ricorsero altri colleghi che potevano
così essere ammessi agli esami e
ottenere l'abilitazione. Le dimostra
così che io sono come dissi un avvocato
mio cliente un'odontoiatra nato e
non il primo venuto che avvolticarsi nella
cappatoia d'una legge -

Roma, 20 gennaio 1940

Egregio Cerutti,

Ho ricevuta la sua lettera ed ho preso atto di quanto mi scrive.

Il documento che mi ha mandato non serve, e perciò glielo restituisco con la presente raccomandata.

La tesi che dovrà sostenere alle Sezioni Unite è invero quella giuridica, e cioè l'interpretazione dell'art. 363 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie. Se le Sezioni Unite confermeranno la sentenza - che io ho ottenuta nel 1936 - della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, avremo causa vinta.

Allora la Commissione Centrale sarà obbligata a rivedere il suo giudizio, e poiché Lei è fortunatamente un diplomato dell'Ecole Dentaire ~~non~~ ~~potrà~~ i diplomi ~~finalmente~~ invece mentereggiri sono impugnati per falso) potrà ottenere la iscrizione nell'albo aggiunto.

La decisione della Segreteria è per questo importantissima e decisiva.

Con i migliori saluti

Antonio e Carola Gürboli in occasione delle nozze della loro figlia Teresa col Dott. Antonio Lanzara, saranno lieti di riceverVi nelle sale dell'Albergo Principe e Savoia il 19 Maggio alle 17,30.

La cerimonia sarà celebrata il 20 maggio alle ore 10,30 nella Basilica di S. Ambrogio.

Commiss. Cent. per gli esercenti
le professioni sanitarie

---

1 S.E. Carnazza Domenico - Cons. Stato
2 on. Carapelle Aristide - Cons. Stato
3. on. Tallarico Giuseppe - Cons.lio Sanità
4 - prof. Gaifami Paolo - Cons.lio Sanità
5 - Berardi Corradino - Sost. Proc. Gener. Corte Appello Roma
6 - Tedeschi Francesco - Min. Interni
7 - dott. Botti Alberto } Sind.o cap.
8 - dott. Bonifazi Armando } Medico Nazionale



Assegno L. ..... N. 2453

Mittente .....

Destinatario .....

Destinazione .....

Tassa L. ..... Espresso L. ..... Firma .....

È vietato includere valori nelle raccomandate
L'Amministrazione non ne risponde.

Ammin. delle Poste e dei Telegr.
Corrispondenze Raccomandate
Modello 22 I

Spese per il Sig.
Cesare Cerutti

23 maggio 1939 - Deposito
per ricorrere . . . . £ 600
24 maggio - 8 fogli carta da £ 18 £ 144
24 maggio 1939 - Copia
del ricorso - ~~Copie~~ 10 esemplari - 3 [illegible]

25 maggio 1939 - Copia della
decisione da allegare - 20

24 maggio 39 - Marca da bollo
per legalizzazione firma
del ricorrente - 18

25 maggio 1939 - Istanza
alla 5ª Sez. Penale Cass.
per estrarre copia sentenza 6

29 maggio - Copia autentica
sentenza 102

~~25 - Postali~~ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

£ [illegible]
920

1920

Chiamata. . . . . .

Fogli 10 da Depositare

Diritti cancelleria.

RICORSO ALLE SEZIONI UNITE

DELLA R. CORTE DI CASSAZIONE

di

CERUTI CESARE di Giacomo domto elett. in Roma presso il suo avv. S.E. Ivanoe Bonomi Piazza della Libertà,4

C O N T R O

il SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI MEDICI DI TORINO

per annullamento

della decisione della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie pubblicata il 19 aprile 1939 e notificata il 6 maggio 1939 anno XVII

F A T T O

Il Sig. Cesare Cerutti, essendo stato abilitato all'esercizio della odontoiatria in virtù del D.L. 22 agosto 1915, n.1311 ha chiesto al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Torino la sua iscrizione nell'Albo aggiunto dei dentisti abilitati, sostenendo che egli ne aveva diritto per la recente interpretazione data dalla Corte di Cassazione - in sede penale - all'art. 367 lettera a del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie.

Non avendo il predetto Sindacato Medico accolta la sua domanda, egli produsse ricorso contro la delibera del Sindacato alla Commissione Centrale per le professioni Sanitarie. Ma detta Commissione ha respinto il

ricorso con decisione motivata che qui si allega.

Contro la pronuncia della Commissione Centrale è ammesso ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, così come prescrive l'art. 32, penultimo comma, del R.D.L. 5 marzo 1935 N. 185, convertito nella legge 27 maggio 1935 N. 983, e che suona così :

"L'interessato, il prefetto e il procuratore del Re "possono proporre ricorso avverso le decisioni della "Commissione Centrale alle Sezioni Unite della Corte "di Cassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, "per incompetenza o avvesso di potere".

D I R I T T O

I°

Con D.L. 25 agosto 1915, volendosi agevolare i sanitari italiani che, muniti di diplomi esteri, erano rientrati o stavano per rientrare in Patria, sospintivi dalla guerra, si permise a costoro di esercitare nel regno la professione a cui il predetto diploma li abilitava.

Più tardi, con D.L. 22 marzo 1923, si intese regolare per i dentisti questa agevolazione, e si prescrisse che l'abilitazione di cui avevano usufruito sarebbe diventata definitiva mediante decreto ministeriale emesso su parere di apposita Commissione.

Si venne costituendo così due specie di abilitati:

quelli che poterono ottenere il decreto ministeriale e che si considerarono definitivamente abilitati, e quelli che - per circostanze varie - non poterono ottenere detto decreto. Quale sorte doveva riserbarsi a questi ultimi?

La questione rimase aperta per molti anni, durante i quali si tentò di risolverla con un intervento legislativo di cui è traccia nel disegno di legge 25 aprile 1933-XI n. 1711 presentato al Parlamento dal Capo del Governo e inteso a sistemare, dopo una prova gli odontoiatri non abilitati definitivamente. Se quel disegno di legge non fu discusso, e, invece, il Parlamento delegò il potere esecutivo, con legge 6 luglio 1933 n. 987, il compito di raccogliere il testo unico le disposizioni legislative in materia sanitaria, con facoltà di modificarle e di integrarle. Ne venne così il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

Nelle disposizioni transitorie del predetto Testo, all'art. 367 si legge :

"Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria "e della protesi dentaria, quantunque non abilitati al- "l'esercizio della professione di medico-chirurgo?

"a) coloro che siano stati legalmente abilitati "a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori

"al decreto-legge 16 ottobre 1924 N. 1755, concernente "l'esercizio della odontoiatria e protesi dentarie".

" La disposizione venne subito invocata dagli odontoiatri abilitati dalla legge del 1915, ma non abilitati definitivamente da quella del 1923. Se noi siamo stati, essi dicevano, abilitati da disposizioni anteriori all'ottobre 1924 (e il R.D. 27 agosto 1915 è indubbiamente una disposizione anteriore) noi dobbiamo usufruire del beneficio introdotto nelle norme transitorie del nuovo Testo Unico.

Senonchè mancava, fino a poco tempo fa, una interpretazione definitiva che confermasse questo assunto.

Si avuto avuto codesta Ecc/ma Corte di Cassazione occasione di pronunciarsi sul ricorso in sede penale dell'odontoiatria Benatti, imputato di esercizio abusivo della professione, essa potè esaminare la questione e risolverla nel senso che l'articolo 367 del Testo Unico sia da interpretare favorevolmente alla tesi degli odontoiatri.

La sentenza della Ecc/ma Corte di Cassazione porta la data 10 novembre 1936 XV e il n. 675. Essa è stata resa dalla Terza Sezione Penale e respinge il ricorso del P.M. di Mantova confermando il giudicato dei primi e dei secondi giudici, con la piena assolu-

zione del Benatti perchè il fatto a lui imputato non costituisce reato.

In conformità alla pronunzia della Corte del Diritto che dettava una precisa norma interpretativa dell'art. 367 del T.U. Sanitario il Dicastero dell'Interno emanò disposizioni ai prefetti perchè essi indicassero ai Sindacati Provinciali Medici le nuove direttive per l'iscrizione degli odontoiatri nell'albo aggiunto prescritto dalla legge. Ma non tutti i Sindacati si conformarono ai dettami della Corte di Cassazione e agli autorevoli consigli contenuti nella circolare del Ministro per gli Interni. Taluni, e fra questi il Sindacato Medico di Torino, respinsero le domande degli odontoiatri e negarono l'iscrizione. Sul reclamo dell'interessato si è pronunziata ora la Commissione Centrale per le professioni Sanitarie, confutando la interpretazione che della legge ha dato la Corte di Cassazione e ritenendo che gli abilitati secondo le disposizioni del 1915 - o, come essa li definisce, gli abilitati in via provvisoria e temporanea - non possano ottenere l'iscrizione.

II°

Siamo di fronte a due interpretazioni opposte dell'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie: l'interpretazione data dall'autorità giudiziaria con la

sentenza della Corte di Cassazione, e quella data da una giurisdizione speciale : la Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie. Invano la decisione di quest'ultima, dopo aver confessato la propria perplessità ("non sfugge al Collegio - si legge nella decisione impugnata - la connessione fra la motivazione della sentenza e la questione speciale ch'esso è chiamato a risolvere"), si industria di far credere che il compito assegnato alla Commissione è diverso da quello assegnato alla autorità giudiziaria, talchè la Commissione è competente a dire il contrario di quel che ha detto la Cassazione. Vano tentativo! Basta leggere la sentenza del Supremo Collegio e quella della Commissione per constatare che identico è il punto in decisione : e cioè se il titolo dell'autorizzazione provvisoria è valido o meno all'autorizzazione definitiva e quindi - corollario obbligato - all'iscrizione nell'albo.

E allora se diversa è la soluzione che della medesima questione hanno data l'autorità giudiziaria e una giurisdizione amministrativa speciale, è da chiedere quale delle due soluzioni ha il carattere della legittimità.

Nessuno potrà obbiettare che l'autorità giudiziaria sia competente a giudicare d'un reato quale è

l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, e quindi sia competente a indagare pregiudizialmente se questo esercizio sia abusivo o legale. L'autorità giudiziaria può quindi - come hanno fatto i giudici di merito e quelli di diritto - esaminare se le disposizioni di legge vigenti consentono o meno l'autorizzazione all'esercizio della professione, e, qualora stabilisca che esse la consentono, dichiarare che il fatto dell'esercizio non costituisce reato.

Una volta risolto dalla Suprema Corte questo punto di diritto, ne discende che ogni odontoiatra abilitato dalla legge del 1915 sfugge alle sanzioni della legge penale, giacchè esso non abusa, ma usa di un suo diritto. Infatti tutte le sentenze penali pronunciate contro dentisti dopo la sentenza della Corte di Cassazione si sono inspirate ai criteri della sentenza stessa.

Può ora un Collegio speciale, quale è la Commissione Centrale, contraddire all'interpretazione che dell'art. 367 T.U. ha dato l'autorità giudiziaria e modificare la giurisprudenza che si è formata su quel giudicato? Evidentemente no. Se fosse il contrario, se la pronuncia della Commissione potesse aver valore, si avrebbe questa mostruosa situazione : una Commissione che nega l'iscrizione negli albi e quindi

minaccia per gli esclusi le sanzioni della legge penale, e un'autorità giudiziaria che quegli stessi esclusi ritiene legittimamente abilitati e che li assolve presso il fatto dell'esercizio non costituisce reato!!!!...

E' principio universalmente ammesso che spetti al magistrato di interpretare la volontà del legislatore. Il magistrato - scriveva un insigne maestro del diritto - si trova in una posizione eccezionale : "ciò che egli pronunzia è senz'altro ciò che si deve ritenere voluto dal legislatore". Per la necessità di separare, nello Stato moderno, le funzioni di sovranità, il magistrato è ritenuto sovrano nella applicazione della legge. Certamente lo Stato si è preoccupato che la funzione giurisdizionale non trasmodi in abuso od usurpazione di illegittimo potere. Per questo si è disposto che le pronunzie dei giudici siano, per volere delle parti, sottoposte ad una Corte Suprema del diritto che garantisca anche la costante uniformità del giudicato. Di più si è ammesso il principio della interpretazione autentica delle leggi, interpretazioni che spetta esclusivamente al potere legislativo per inderogabile norma statutaria.

Ogni decisione quindi, sia di Commissioni Ammi-

nistrative, sia di organi del potere esecutivo, sia di Collegi speciali, rivolta a interpretare la legge contrariamente a quanto ha deciso la suprema Corte del diritto rappresenta un eccesso di potere tentato da organi incompetenti. Per questo noi denunziamo la decisione impugnata per incompetenza ed eccesso di potere.

XII°

Se la conclusione cui siamo giunti non fosse ritenuta pregiudizialmente sufficiente a mettere nel nulla il giudicato della Commissione Centrale, le Ecc. Sezioni Unite potranno scendere all'esame dei motivi pei quali la Commissione stessa è arrivata a dare all'art. 367 T.U. una interpretazione contraria a quella stabilita dalla Corte di Cassazione. E poichè si sarà facile dimostrare che tutte le motivazioni traggono origine da un errore, ci sarà lecito concludere che la decisione impugnata è viziata da errore, il quale è - secondo un autorevole dottrina - un elemento in cui può concretarsi l'eccesso di potere.

Si legge nella decisione impugnata.

"L'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanita-
"rie ha limita a riportare integralmente la norma ec-
"cezionale contenuta nell'art. 1 del R.D.L. 16 otto-
"bre 1924 N. 1755".

L'errore è dimostrabile con la integrale riproduzione dei due articoli :

Art. 1 del R.D.L. 16 ottobre 1924 n.1755 : Possono esercitare l'odontoiatria :

"Coloro che sono legalmente abilitati ed eserci-
"tare l'odontoiatria e la protesi dentaria in virtù
"di disposizioni anteriori a quelle del presente de-
"creto".

Art. 367 lettera a del Testo Unico delle leggi Sanitarie. Possono esercitare l'odontoiatria :

"Coloro che siano stati legalmente abilitati a
"tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori
"al decreto legge 16 ottobre 1924 N. 1755".

Dunque le due disposizioni non sono identiche, come, per evidente errore, crede la Commissione, ma sono letteralmente, grammaticalmente, logicamente diverse. Ed è proprio questo palese divario fra le due dizioni che ha indotta la Corte del diritto a indagare, secondo le norme detta dalle preleggi, quale deve essere la esatta interpretazione delle disposizioni transitorie del Testo Unico. Tre indagini ha condotto la Corte :

1°) - Ha indagato sul senso fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, per concludere che la disposizione

del T.U. ha voluto "concedere l'autorizzazione al-
"l'esercizio a tutti coloro che fossero stati co-
munque ad esso autorizzati in forza di disposizioni
legislative anteriori".

2°) - Ha accertato l'intenzione del legislatore soffermandosi sopra un disegno di legge, presentato poco prima del Testo Unico, e con il quale il Governo intendeva risolvere - sia pure con un procedimento diverso - il problema dei dentisti abilitati nel 1915.

3°) - Ha avuto riguardo alle disposizioni che regolano casi simili e materie analoghe, constatando che quando, per altre categorie di sanitari, il Testo Unico ha voluto prescrivere l'autorizzazione a mezzo di Decreto Ministeriale lo ha espressamente stabilito; onde il non averlo detto pei dentisti, costituisce un elemento interpretativo del più alto valore.

Alle tre indagini rigorose della Corte del Diritto la Commissione Centrale non oppone che la pretesa identità integrale di due disposizioni, identità che non esiste e la cui asserzione quindi vizia di insanabile errore tutti i successivi ragionamenti.

IV°

Le Ecc.me Sezioni Unite, nel governo del diritto, non si lasceranno certo fuorviare dai lamenti della

Commissione la quale teme che applicando l'art. 367 del T.U. secondo i principi stabiliti dalla Cassazione, si "ammetta meccanicamente" all'esercizio dell'odontoiatria un vero esercito di dentisti non forniti di laurea, con grave nocumento della sanità pubblica.

Timore eccessivo e infondato. I dentisti i cui titoli di studio non sono - come fa intendere la Commissione - gravemente contestati si riducono a ben pochi. A spetterà sempre alla Commissione di ammettere soltanto coloro che <u>come il ricorrente hanno</u> tutti i requisiti per dimostrarsi in possesso della autorizzazione del 1915 ("nei riguardi della situazione personale del ricorrente - si legge nella decisione - sta di fatto, ed è vero, che egli ottenne la autorizzazione provvisoria o temporanea"). Nè d'altra parte la sanità pubblica potrà essere compromessa dalla applicazione un poco più ampia ed umana di una disposizione transitoria, destinata come tutte le disposizioni transitorie a collegare un periodo di eccessiva larghezza ad un altro di assoluta severità.

PERTANTO SI CHIEDE

Annullarsi la decisione della Commissione Centrale per gli esercenti la professione sanitarie pub-

blicata il 19 aprile 1939-XVII- e notificata al Cerutti il 6 maggio o stesso anno; ordinarsi al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Torino di iscrivere Cesare Cerutti nell elenco transitorio dei dentisti abilitati a continuare l'esercizio della professione ai sensi dell'art. 3 ultima comma del R.D.L. 5 marzo 1935 N. 184; convertito nella legge 27 maggio 1935. N. 983.

Roma, 20 maggio 1939-XVII.

Si produce :

Bolletta del deposito di lire seicento versate all'Ufficio di Registro - atti giudiziari di Roma (Palazzo di Giustizia) il giorno 23 maggio 1939-XVII e pertanto il N. 5005.

MANDATO SPECIALE - Io sottoscritto Cesare Cerutti di Torino nomino a mio procuratore speciale l'avv. S.E. Ivanoe Bonomi perchè mi rappresenti e mi assista avanti la Ecc. Corte di Cassazione (Sezioni Unite) per ottenere l'annullamento della decisione della Commissione Centrale per le professioni sanitarie pubblicata il 19 aprile 1939 e notificata il 6 maggio stesso anno conferendogli tutti i poteri inerenti al manda-

to e in ispecie il potere di sottoscrivere il ricorso che precede notificarlo, depositarlo, discuterlo presso la suprema Corte eleggendo domicilio in Roma presso il predetto avvocato S.E. Ivanoe Bonomi, Piazza della Libertà 4

Roma, 2[illegible] maggio 1939-

Si certifica autografa la firma del ricorrente Cesare Cerutti.

RICORSO ALLE SEZIONI UNITE

DELLA R. CORTE DI CASSAZIONE

di

CERUTI CESARE di Giacomo domto elett. in Roma presso

il suo avv. S.E. Ivanoe Bonomi Piazza delle Libertà,4

C O N T R O

il SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI MEDICI DI TORINO

per annullamento

della decisione della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie pubblicata il 19 aprile 1939 e notificata il 6 maggio 1939 anno XVII

F A T T O

Il Sig. Cesare Cerutti, essendo stato abilitato all'esercizio della odontoiatria in virtù del D.L. 28 agosto 1915, n.1311 ha chiesto al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Torino la sua iscrizione nell'Albo aggiunto dei dentisti abilitati, sostenendo che egli ne aveva diritto per la recente interpretazione data dalla Corte di Cassazione - in sede penale - all'art. 367 lettera a del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie.

Non avendo il predetto Sindacato Medico accolta la sua domanda, egli produsse ricorso contro la delibera del Sindacato alla Commissione Centrale per le professioni Sanitarie. La detta Commissione ha respinto il

ricorso con decisione motivata che qui si allega.

Contro la pronuncia della Commissione Centrale è ammesso ricorso alle Ecc.me Sezioni Unite della Corte di Cassazione, così come prescrive l'art. 32, penultimo comma, del R.D.L. 6 marzo 1935 N. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935 N. 983, e che suona così :

"L'interessato, il prefetto e il procuratore del Re "possono proporre ricorso avverso le decisioni della "Commissione Centrale alle Sezioni Unite della Corte "di Cassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, "per incompetenza o avvesso di potere".

D I R I T T O

I°

Con D.L. 25 agosto 1915, volendosi agevolare i sanitari italiani che, muniti di diplomi esteri, erano rientrati o stavano per rientrare in Patria, sospintivi dalla guerra, si permise a costoro di esercitare nel regno la professione a cui il predetto diploma li abilitava.

Più tardi, con D.L. 22 marzo 1923, si intese regolare per i dentisti questa agevolazione, e si prescrisse che l'abilitazione di cui avevano usufruito sarebbe diventata definitiva mediante decreto ministeriale emesso su parere di apposita Commissione.

Si venne costituendo così due specie di abilitati:

quelli che poterono ottenere il decreto ministeriale e che si considerarono definitivamente abilitati, e quelli che - per circostanze varie - non poterono ottenere detto decreto. Quale sorte doveva riserbarsi a questi ultimi?

La questione rimase aperta per molti anni, durante i quali si tentò di risolverla con un intervento legislativo di cui è traccia nel disegno di legge 25 aprile 1933-XI n. 1711 presentato al Parlamento dal Capo del Governo e inteso a sistemare, dopo una prova gli odontoiatri non abilitati definitivamente. Ma quel disegno di legge non fu discusso, e, invece, il Parlamento delegò il potere esecutivo, con legge 6 luglio 1933 n. 947, il compito di raccogliere il testo unico le disposizioni legislative in materia sanitaria, con facoltà di modificarle e di integrarle. Ne venne così il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Nelle disposizioni transitorie del predetto Testo, all'art. 367 si legge :

"Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria "e delle protesi dentarie, quantunque non abilitati al- "l'esercizio della professione di medico-chirurgo:

"a) coloro che siano stati legalmente abilitati "a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori

"al decreto-legge 16 ottobre 1924 N. 1755, concernente "l'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria".

" La disposizione venne subito invocata dagli odontoiatri abilitati dalla legge del 1915, ma non abilitati definitivamente da quella del 1923. Se noi siamo stati, essi dicevano, abilitati da disposizioni anteriori all'ottobre 1924 (e il R.D. 22 agosto 1915 è indubbiamente una disposizione anteriore) noi dobbiamo usufruire del beneficio introdotto nelle norme transitorie del nuovo Testo Unico.

Senonchè mancava, fino a poco tempo fa, una interpretazione definitiva che confermasse questo assunto.

Ma avendo avuto codesta Ecc/ma Corte di Cassazione occasione di pronunciarsi sul ricorso in sede penale dell'odontoiatria Benatti, imputato di esercizio abusivo della professione, essa potè esaminare la questione e risolverla nel senso che l'articolo 367 del Testo Unico sia da interpretare favorevolmente alla tesi degli odontoiatri.

La sentenza della Ecc/ma Corte di Cassazione porta la data 10 novembre 1936 XV e il n. 675. Essa è stata resa dalla Terza Sezione Penale e respinge il ricorso del P.M. di Mantova confermando il giudicato dei primi e dei secondi giudici, con la piena assolu-

zione del Bonetti perchè il fatto a lui imputato non costituisce reato.

In conformità alla pronunzia della Corte del Diritto che dettava una precisa norma interpretativa dell'art. 367 del T.U. Sanitario il Dicastero dell'Interno emanò disposizioni ai prefetti perchè essi indicassero ai Sindacati Provinciali Medici le nuove direttive per l'iscrizione degli odontoiatri nell'albo aggiunto prescritto dalla legge. Ma non tutti i Sindacati si conformarono ai dettami della Corte di Cassazione e agli autorevoli consigli contenuti nella circolare del Ministro per gli Interni. Taluni, e fra questi il Sindacato Medico di Torino, respinsero le domande degli odontoiatri e negarono l'iscrizione. Sul reclamo dell'interessato si è pronunziata ora la Commissione Centrale per le professioni Sanitarie, confutando la interpretazione che della legge ha dato la Corte di Cassazione e ritenendo che gli abilitati secondo le disposizioni del 1915 - o, come esse li definisce, gli abilitati in via provvisoria e temporanea - non possano ottenere l'iscrizione.

II°

Siamo di fronte a due interpretazioni opposte dell'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie: l'interpretazione data dall'autorità giudiziaria con la

sentenza della Corte di Cassazione, e quella data da una giurisdizione speciale : la Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie. Invano la decisione di quest'ultima, dopo aver confessato la propria perplessità ("non sfugge al Collegio - si legge nella decisione impugnata - la connessione fra la motivazione della sentenza e la questione speciale ch'esso è chiamato a risolvere"), si industria di far credere che il compito assegnato alla Commissione è diverso da quello assegnato alla autorità giudiziaria, talchè la Commissione è competente a dire il contrario di quel che ha detto la Cassazione. Vano tentativo! Basta leggere la sentenza del Supremo Collegio e quella della Commissione per constatare che identico è il punto in decisione : e cioè se il titolo dell'autorizzazione provvisoria è valido o meno all'autorizzazione definitiva e quindi - corollario obbligato - all'iscrizione nell'albo.

Allora se diversa è la soluzione che della medesima questione hanno data l'autorità giudiziaria e una giurisdizione amministrativa speciale, è da chiedere quale delle due soluzioni ha il carattere della legittimità.

Nessuno potrà obbiettare che l'autorità giudiziaria sia competente a giudicare d'un resto quale è

l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, e quindi sia competente a indagare pregiudizialmente se questo esercizio sia abusivo o legale. L'autorità giudiziaria può quindi - come hanno fatto i giudici di merito e quelli di diritto - esaminare se le disposizioni di legge vigenti consentono o meno l'autorizzazione all'esercizio della professione, e, qualora stabilisca che esse la consentono, dichiarare che il fatto dell'esercizio non costituisce reato.

Una volta risolto dalla Suprema Corte questo punto di diritto, ne discende che ogni odontoiatra abilitato dalla legge del 1915 sfugge alle sanzioni della legge penale, giacchè esso non abusa, ma usa di un suo diritto. Infatti tutte le sentenze penali pronunciate contro dentisti dopo la sentenza della Corte di Cassazione si sono inspirate ai criteri della sentenza stessa.

Può ora un Collegio speciale, quale è la Commissione Centrale, contraddire all'interpretazione che dell'art. 367 T.U. ha dato l'autorità giudiziaria e modificare la giurisprudenza che si è formata su quel giudicato? Evidentemente no. Se fosse il contrario, se la pronuncia della Commissione potesse aver valore, si avrebbe questa mostruosa situazione : una Commissione che nega l'iscrizione negli albi e quindi

minacce per gli esclusi le sanzioni della legge penale, e un'autorità giudiziaria che quegli stessi esclusi ritiene legittimamente abilitati e che li assolve presso il fatto dell'esercizio non costituisce reato!!!!....

E' principio universalmente ammesso che spetti al magistrato di interpretare la volontà del legislatore. Il magistrato - scriveva un insigne maestro del diritto - si trova in una posizione eccezionale : "ciò che egli pronunzia è senz'altro ciò che si deve ritenere voluto dal legislatore". Per la necessità di separare, nello Stato moderno, le funzioni di sovranità, il magistrato è ritenuto sovrano nelle applicazione della legge. Certamente lo Stato si è preoccupato che la funzione giurisdizionale non trasmodi in abuso od usurpazione di illegittimo potere. Per questo si è disposto che le pronunzie dei giudici sieno, per volere delle parti, sottoposte ad una Corte Suprema del diritto che garantisca anche la costante uniformità del giudicato. Di più si è ammesso il principio della interpretazione autentica delle leggi, interpretazioni che spetta esclusivamente al potere legislativo per inderogabile norma statutaria.

Ogni decisione quindi, sia di Commissioni Ammi-

nistrative, sia di organi del potere esecutivo, sia di Collegi speciali, rivolta a interpretare la legge contrariamente a quanto ha deciso la suprema Corte del diritto rappresenta un eccesso di potere tenteto da organi incompetenti. Per questo noi denunziamo la decisione impugnata per incompetenza ed eccesso di potere.

III°

Se la conclusione cui siamo giunti non fosse ritenuta pregiudizialmente sufficiente a mettere nel nulla il giudicato della Commissione Centrale, le Ecc. Sezioni Unite potranno scendere all'esame dei motivi pei quali la Commissione stessa è arrivata a dare all'art. 367 T.U. una interpretazione contraria a quella stabilita dalla Corte di Cassazione. E poichè si sarà facile dimostrare che tutte le motivazioni traggono origine da un errore, ci sarà lecito concludere che la decisione impugnata è viziata da errore, il quale è - secondo un autorevole dottrina - un elemento in cui può concretarsi l'eccesso di potere.

Si legge nella decisione impugnata.

"L'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanita-
"rie si limita a riportare integralmente la norma ec-
"cezionale contenuta nell'art. 1 del R.D.L. 16 otto-
"bre 1924 N. 1755".

L'errore è dimostrabile con la integrale riproduzione dei due articoli è

Art. 1 del R.D.L. 16 ottobre 1924 n.1755 : Possono esercitare l'odontoiatria :

"Coloro che sono legalmente abilitati ad esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria in virtù "di disposizioni anteriori a quella del presente de-"creto".

Art. 567 lettera e del Testo Unico delle leggi Sanitarie. Possono esercitare l'odontoiatria :

"Coloro che siano stati legalmente abilitati a "tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori "al decreto legge 16 ottobre 1924 N. 1755".

Dunque le due disposizioni non sono identiche, come, per evidente errore, crede la Commissione, ma sono letteralmente, grammaticalmente, logicamente diverse. Ed è proprio questo palese divario fra le due dizioni che ha indotta la Corte del diritto a indagare, secondo le norme dette dalle preleggi, quale deve essere la esatta interpretazione delle disposizioni transitorie del Testo Unico. Tre indagini ha condotto la Corte :

1°) - Ha indagato sul senso fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, per concludere che la disposizione

del T.U. ha voluto "concedere l'autorizzazione al-
"l'esercizio a tutti coloro che fossero stati co-
munque ad esso autorizzati in forza di disposizioni
legislative anteriori".

2°) - Ha accertato l'intenzione del legislatore soffermandosi sopra un disegno di legge, presentato poco prima del Testo Unico, e con il quale il Governo intendeva risolvere - sia pure con un procedimento diverso - il problema dei dentisti abilitati nel 1919.

3°) - Ha avuto riguardo alle disposizioni che regolano casi simili e materie analoghe, constatando che quando, per altre categorie di sanitari, il Testo Unico ha voluto prescrivere l'autorizzazione a mezzo di Decreto Ministeriale lo ha espressamente stabilito; onde il non averlo detto pei dentisti, costituisce un elemento interpretativo del più alto valore.

Alle tre indagini rigorose della Corte del Diritto la Commissione Centrale non oppone che la pretesa identità integrale di due disposizioni, identità che non esiste e la cui asserzione quindi vizia di insanabile errore tutti i successivi ragionamenti.

IV°

Le Sezioni Unite, nel governo del diritto, non si lasceranno certo fuorviare dai lamenti della

Commissione la quale teme che applicando l'art. 367 del T.U. secondo i principi stabiliti dalla Cassazione, si "ammetta meccanicamente" all'esercizio dell'odontoiatria un vero esercito di dentisti non forniti di lauree, con grave nocumento della sanità pubblica.

Timore eccessivo e infondato. I dentisti i cui titoli di studio non sono - come fa intendere la Commissione - gravemente contestati si riducono a ben pochi. E spetterà sempre alla Commissione di ammettere soltanto coloro che come il ricorrente hanno tutti i requisiti per dimostrarsi in possesso della autorizzazione del 1915 ("nei riguardi della situazione personale del ricorrente - si legge nella decisione - sta di fatto, ed è vero, che egli ottenne la autorizzazione provvisoria o temporanea"). Nè d'altra parte la sanità pubblica potrà essere compromessa dalla applicazione un poco più ampia ed umana di una disposizione transitoria, destinata come tutte le disposizioni transitorie a collegare un periodo di successiva larghezza ad un altro di assoluta severità.

PERTANTO SI CHIEDE

Annullarsi la decisione della Commissione Centrale per gli esercenti la professione sanitarie pub-

blicata il 19 aprile 1939-XVII- e notificata al Cerutti il 6 maggio o stesso anno; ordinarsi al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Torino di iscrivere Cesare Cerutti nell elenco transitorio dei dentisti abilitati a continuare l'esercizio della professione ai sensi dell'art. 3 ultima comma del R.D.L. 5 marzo 1935 N. 184; convertito nella legge 27 maggio 1935. N. 983.

Roma, 20 maggio 1939-XVII.

Si produce :

Bolletta del deposito di lire seicento versate all'Ufficio di Registro - atti giudiziari di Roma (Palazzo di Giustizia) il giorno 23 maggio 1939-XVII e pertanto il N. 5005.

MANDATO SPECIALE - Io sottoscritto Cesare Cerutti di Torino nomino a mio procuratore speciale l'avv. S. E. Ivanoe Bonomi perchè mi rappresenti e mi assista avanti la Ecc. Corte di Cassazione (Sezioni Unite) per ottenere l'annullamento della decisione della Commissione Centrale per le professioni sanitarie pubblicata il 19 aprile 1939 e notificata il 6 maggio stesso anno conferendogli tutti i poteri inerenti al manda-

to e in ispecie il potere di sottoscrivere il ricorso che precede notificarlo, depositarlo, discuterlo presso la suprema Corte eleggendo domicilio in Roma presso il predetto avvocato S.E. Ivanoe Bonomi, Piazza della Libertà 4

Roma, 24 maggio 1939-

Si certifica autografa la firma del ricorrente Cesare Cerutti.

58
2 mag. Sa 18

RICORSO ALLE SEZIONI UNITE

DELLA R. CORTE DI CASSAZIONE

di

CERUTI CESARE di Giacomo domiciliato elettivamente in Roma presso il suo avvocato S.E. Evanoe Bonomi Piazza della Libertà 4;

CONTRO

il SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI MEDICI DI TORINO

per annullamento

della decisione della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie pubblicata il 19 aprile 1939 e notificata il 6 maggio 1939 anno XVII

F A T T O

Il Sig. Cesare Cerutti, essendo stato abilitato all'esercizio della odontoiatria in virtù del D.L. 22 agosto 1915 n.1311 ha chiesto al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Torino la sua iscrizione nell'albo aggiunto dei dentisti abilitati, sostenendo che egli me aveva diritto per la recente interpretazione data dalla Corte di Cassazione - in sede penale - all'art. 367 lettera a del nuovo Testo univo delle leggi sanitarie.

Non avendo il predetto Sindacato Medico accolta la sua domanda, egli produsse ricorso contro la delibera del Sindacato alla Commissione Centrale per le professioni Sanitarie. Ma det=

ta Commissione ha respinto il suo ricorso con decisione motiva= ta che qui si allega.

Contro la pronuncia della Commissione Centrale è ammes= so ricorso alle Ecc/me Sezioni Unite della Corte di Cassazione, così come prescrive l'art. 32, penultimo comma, del R.D.L. 5 marzo 1935 n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935 n.983, e che suona così:

"L'interessato, il prefetto e il procuratore del Re possono "proporre ricorso avverso le decisioni della Commissione Cen= "trale alle Sezioni unite della Corte di Cassazione, entro 30 "giorni dalla notificazione, per incompetenza o eccesso di "potere".

D I R I T T O

I°

Con D.L. 25 agosto 1915, volendosi agevolare i sanitari italiani che,muniti di diplomi esteri, erano rientrati o stava= no per rientrare in Patria, sospintivi dalla guerra, si permi= se a costoro di esercitare nel regno la professione a cui il predetto diploma li abilitava.

Più tardi, con D.L. 22 marzo 1923, si intese regolare per i dentisti questa agevolazione, e si prescrisse che l'abilitazione di cui avevano usufruito sarebbe diventata definitiva mediante decreto ministeriale emesso su parere di apposita Commissione.

Si venne costituendo così due specie di abilitati : quelli che poterono ottenere il decreto ministeriale e che si considerarono definitivamente abilitati, e quelli che - per circostanze varie - non poterono ottenere detto decreto. Quale sorte doveva riserbarsi a questi ultimi ?

La questione rimase aperta per molti anni, durante i quali si tentò di risolverla con un intervento legislativo di cui è traccia nel disegno di legge 25 aprile 1933 XI n.1711 presentato al Parlamento dal Capo del Governo e inteso a sistemare, dopo una prova, gli odontoiatri non abilitati definitivamente. Ma quel disegno di legge non fu discusso e, invece, il Parlamento delegò al potere esecutivo, con legge 6 Luglio 1933 n. 947, il compito di raccogliere in testo unico le disposizioni legislative in materia sanitaria, con facoltà di modificarle e di integrarle. Ne venne così il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio;1934 n.1265.

Nelle disposizioni transitorie del predetto Testo, al= l'art. 367 si legge:

"Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e "della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'eser= "cizio della professione di medico-chirurgo:

"a) coloro che siano stati legalmente abilitati a ta= "le esercizio in virtù di disposizioni anteriori al decreto- "legge 16 ottobre 1924 n. 1755, concernente l'esercizio della "odontoiatria e protesi dentaria".

La disposizione venne subito invocata dagli odontoia= tri abilitati dalla legge del 1915, ma non abilitati definiti= vamente da quella del 1925. Se noi siamo stati, essi dicevano, abilitati da disposizioni anteriori all'ottobre 1924 (e il R.D. 22 agosto 1915 è indubbiamente una disposizione anteriore) noi dobbiamo usufruire del beneficio introdotto nelle norme transitorie del nuovo Testo unico.

Senonchè mancava, fino a poco tempo fa, una inter= pretazione definitiva che confermasse questo assunto.

Ma avendo avuto cotesta Ecc/ma Corte di Cassazione occasione di pronunciarsi sul ricorso in sede penale dell'odon= toiatria Benatti, imputato di esercizio abusivo della profes= sione, essa poté esaminare la questione e risolverla nel sen= so che l'articolo 367 del Testo unico sia da interpretare

favorevolmente alla tesi degli odontoiatri.

La sentenza della Ecc/ma Corte di Cassazione porta la data 10 novembre 1936 XV e il n. 675. Essa è stata resa dalla Terza Sezione Penale e respinge il ricorso del P.M. di Manto= va confermando il giudicato dei primi e dei secondi giudici, con la piena assoluzione del Benatti perchè il fatto a lui im= putato non costituisce reato.

In conformità alla pronunzia della Corte del Diritto che dettava una precisa norma interpretativa dell'art. 367 del T.u. Sanitario il Dicastero dell'Interno emanò disposizioni ai prefetti perchè essi indicassero ai Sindacati Provinciali Medici le nuove direttive per l'iscrizione degli odontoiatri nell'albo aggiunto prescritto dalla legge. Ma non tutti i Sin= dacati si conformarono ai dettami della Corte di Cassazione e agli autorevoli Consigli contenuti nella circolare del Mini= stro per gli Interni. Taluni, e fra questi il Sindacato Me= dico di Torino, respinsero le domande degli odontoiatri e ne= garono l'iscrizione. Sul reclamo dell'interessato si è pro= nunziata ora la Commissione Centrale per le professioni Sa= nitarie, confutando la interpretazione che della legge ha da= to la Corte di Cassazione e ritenendo che gli abilitati secon= do le disposizioni del 1915 - o, come essa li definisce, gli

abilitati in via provvisoria e temporanea - non possano ot= tenere l'iscrizione.

II°

Siamo di fronte a due interpretazioni opposte dell'art. 367 del Testo unico delle leggi sanitarie ; l'interpretazio= ne data dall'autorità giudiziaria con la sentenza della Cor= te di Cassazione, e quella data da una giurisdizione specia= le : la Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie. Invano la decisione di quest'ultima, dopo aver confessato la propria perplessità ("non sfugge al Collegio - si legge nella decisione impugnata - la contraddizione fra la motivazio= ne della sentenza e la questione speciale ch'esso è chiama= to a risolvere"), si industria di far credere che il compi= to assegnato alla Commissione è diverso da quello assegnato alla autorità giudiziaria, talchè la Commissione è competente a dire il contrario di quel che ha detto la Cassazione. Va= no tentativo! Basta leggere la sentenza del Supremo Colle= gio e quella della Commissione per constatare che identico è il punto in decisione : e cioè se il titolo dell'autoriz= zazione provvisoria è valido o meno all'autorizzazione defi= tiva e quindi - corollario obbligato - all'iscrizione nell'al= bo.

E allora se diversa è la soluzione che della medesima questione hanno data l'autorità giudiziaria e una giurisdizione amministrativa speciale, è da chiedere quale delle due soluzioni ha il caratte della legittimità.

Nessuno potrà obbiettare che l'autorità giudiziaria sia competente a giudicare d'un reato quale è l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, e quindi sia competente a indagare pregiudizialmente se questo esercizio sia abusivo o legale. L'autorità giudiziaria può quindi - come hanno fatto i giudici di merito e quelli di diritto - esaminare se le disposizioni di legge vigenti consentono o meno l'autorizzazione all'esercizio della professione, e, qualora stabilisca che esse la consentono, dichiarare che il fatto dell'esercizio non costituisce reato.

una volta risolto dalla Suprema Corte questo punto di diritto, ne discende che ogni odontoiatra abilitato dalla legge del 1915 sfugge alle sanzioni della legge penale, giacchè esso non abusa, ma usa di un suo diritto. Infatti tutte le sentenze penali pronunciate contro dentisti dopo la sentenza della Corte di Cassazione si sono inspirate ai criteri della sentenza stessa.

Può ora un Collegio speciale, quale è la Commissione Centrale, contraddire all'interpretazione che dell'art.367 T.U. ha dato l'autorità giudiziaria e modificare la giurisprudenza che si è formata su quel giudicato? Evidentemente no. Se fosse il contrario, se la pronuncia della Commissione potesse avere valore, si avrebbe questa mostruosa situazione: una Commissione che nega l'iscrizione negli albi e quindi minaccia per gli esclusi le sanzioni della legge penale, e un'autorità giudiziaria che quegli stessi esclusi ritiene legittimamente abilitati e che li assolve perchè il fatto dell'esercizio non costituisce reato!!//.

E' principio universalmente ammesso che spetti al magistrato di interpretare la volontà del legislatore. Il magistrato - scriveva un insigne maestro del diritto - si trova in una posizione eccezionale; "ciò che egli pronunzia è senz'altro ciò che si deve ritenere voluto dal legislatore". Per la necessità di separare, nello Stato moderno, le funzioni di sovranità, il magistrato è ritenuto sovrano nella applicazione della legge. Certamente lo Stato si è preoccupato che la funzione giurisdizionale non trasmodi in abuso od usurpazione di illegittimo potere. Per questo si è disposto che le pronunzie dei giudici siano, per volere delle parti,

sottoposte ad una Corte Suprema del diritto che garantisca anche la costante uniformità del giudicato. Di più si è ammesso il principio della interpretazione autentica delle leggi, interpretazione che spetta esclusivamente al potere legislativo per inderogabile norma statutaria.

Ogni decisione quindi, sia di Commissioni Amministrative, sia di organi del potere esecutivo, sia di Collegi speciali, rivolta a interpretare la legge contrariamente a quanto ha deciso la suprema Corte del diritto rappresenta un eccesso di potere tentato da organi incompetenti. Per questo noi denunziamo la decisione impugnata per incompetenza ed eccesso di potere.

III

Se la conclusione cui siamo giunti non fosse ritenuta pregiudizialmente sufficiente a mettere nel nulla il giudicato della Commissione Centrale, le Ecc. Sezioni unite potranno scendere all'esame dei motivi pei quali la Commissione stessa è arrivata a dare all'art.367 T.U. una interpretazione contraria a quella stabilita dalla Corte di Cassazione. E poichè ci sarà facile dimostrare che tutte le motivazioni traggono origine da un errore, ci sarà lecito concludere che la decisione impugnata è viziata da errore, il quale è

—secondo un autorevole dottrina - un elemento in cui può concretarsi l'eccesso di potere.

Si legge nella decisione impugnata.

"L'art. 367 del Testo unico delle leggi sanitarie si "limita a riportare integralmente la norma eccezionale "contenuta nell'art.1 del R.D.L. 16 Ottobre 1924 n.1755."

L'errore è dimostrabile con la integrale riproduzione dei due articoli:

Art.1 del R.D.L. 16 Ottobre 1924 n.1755: Possono esercitare l'odontoiatria:

"Coloro che sono legalmente abilitati ad esercitare "l'odontoiatria e la protesi dentaria in virtù di disposizio- "ni anteriori a quelle del presente decreto".

Art. 367 lettera a del Testo unico delle leggi Sanitarie. Possono esercitare l'odontoiatria:

"Coloro che siano stati legalmente abilitati a tale eser- "cizio in virtù di disposizioni anteriori al decreto legge "16 Ottobre 1924 n.1755".

Dunque le due disposizioni non sono identiche, come, per evidente errore, crede la Commissione, ma sono letteralmente, grammaticalmente, logicamente diverse. Ed è proprio questo palese divario fra le due dizioni che ha indotta la

Corte del diritto a indagare, secondo le norme dettate dalle preleggi, quale deve essere la esatta interpretazione delle disposizioni transitorie del Testo unico. Tre indagini ha condotto la Corte :

1°) - Ha indagato sul senso fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, per concludere che la disposizione del T.U. ha voluto "concedere l'autorizzazione all'esercizio a tutti coloro che fossero stati comunque ad esso autorizzati in forza di disposizioni legislative anteriori".

2°) - Ha accertato l'intenzione del legislatore, soffermandosi sopra un disegno di legge, presentato poco prima del Testo unico, e con il quale il Governo intendeva risolvere - sia pure con un procedimento diverso - il problema dei dentisti abilitati nel 1915.

3°) - Ha avuto riguardo alle disposizioni che regolano casi simili e materie analoghe, constatando che quando, per altre categorie di sanitari, il Testo unico ha voluto prescrivere l'autorizzazione a mezzo di Decreto Ministeriale lo ha espressamente stabilito, onde il non averlo detto pei dentisti, costituisce un elemento interpretativo del più alto valore.

Alle tre indagini rigorose della Corte del Diritto la Commissione Centrale non oppone che la pretesa identità integrale di due disposizioni, identità che non esiste e la cui asserzione quindi vizia di insanabile errore tutti i successivi ragionamenti.

IV

Le Ecc.me Sezioni unite, nel governo del diritto, non si lascieranno certo fuorviare dai lamenti della Commissione la quale teme che applicando l'art.367 del T.U. secondo i principi stabiliti dalla Cassazione, si "ammetta meccanicamente" all'esercizio dell'odontoiatria un vero esercito di dentisti non forniti di laurea, con grave nocimento della sanità pubblica.

Timore eccessivo e infondato. I dentisti i cui titoli di studio non sono - come fa intendere la Commissione - gravemente contestati si riducono a ben pochi. E spetterà sempre alla Commissione di ammettere soltanto coloro che come il ricorrente hanno tutti i requisiti per dimostrarsi in possesso della autorizzazione del 1915 ("nei riguardi della situazione personale del ricorrente - si legge nella decisione - sta di fatto, ed è vero, che egli ottenne la

autorizzazione provvisoria o temporanea"). Nè d'altra parte la sanità pubblica potrà essere compromessa dalla applicazione un poco più ampia ed umana di una disposizione transitoria, destinata come tutte le disposizioni transitorie a collegare un periodo di eccessiva larghezza ad un altro di assoluta severità.

PERTANTO SI CHIEDE

Annullarsi la decisione della Commissione Centrale per gli esercenti la professioni sanitarie pubblicata il 15 Aprile 1939-XVII° e notificata al Cerutti il 6 Maggio o stesso anno; ordinarsi al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Torino di iscrivere Cesare Cerutti nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati a continuare l'esercizio della professione ai sensi dell'art.3 ultima comma del R.D.L. 5 Marzo 1935 n;184 convertito nella legge 27 Maggio 1935. n.983.

Roma, 20 maggio 1939 XVII

RICORSO ALLE SEZIONI UNITE

DELLA R. CORTE DI CASSAZIONE

di

CERUTI CESARE di Giacomo domto elett. in Roma presso il suo avv. S.E. Ivanoe Bonomi Piazza delle Libertà,4

C O N T R O

il SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI MEDICI DI TORINO

per annullamento

della decisione della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie pubblicata il 19 aprile 1939 e notificata il 6 maggio 1939 anno XVII

F A T T O

Il Sig. Cesare Cerutti, essendo stato abilitato all'esercizio della odontoiatria in virtù del D.L. 22 agosto 1915, n.1311 ha chiesto al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Torino la sua iscrizione nell'Albo aggiunto dei dentisti abilitati, sostenendo che egli ne aveva diritto per la recente interpretazione data dalla Corte di Cassazione - in sede penale - all'art. 367 lettera a del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie.

Non avendo il predetto Sindacato Medico accolto la sua domanda,egli produsse ricorso contro la delibera del Sindacato alla Commissione Centrale per le professioni Sanitarie. Ma detta Commissione ha respinto il

ricorso con decisione motivata che qui si allega.

Contro la pronuncia della Commissione Centrale è ammesso ricorso alle Ecc.me Sezioni Unite della Corte di Cassazione, così come prescrive l'art. 32, penultimo comma, del R.D.L. 6 marzo 1935 N. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935 N. 983, e che suona così :

"L'interessato, il prefetto e il procuratore del Re "possono proporre ricorso avverso le decisioni della "Commissione Centrale alle Sezioni Unite della Corte "di Cassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, "per incompetenza o avverso di potere".

D I R I T T O

I°

Con D.L. 25 agosto 1915, volendosi agevolare i sanitari italiani che, muniti di diplomi esteri, erano rientrati o stavano per rientrare in Patria, sospintivi dalla guerra, si permise a costoro di esercitare nel regno la professione a cui il predetto diploma li abilitava.

Più tardi, con D.L. 22 marzo 1923, si intese regolare per i dentisti questa agevolazione, e si prescrisse che l'abilitazione di cui avevano usufruito sarebbe diventata definitiva mediante decreto ministeriale emesso su parere di apposita Commissione.

Si venne costituendo così due specie di abilitati:

quelli che poterono ottenere il decreto ministeriale e che si considerarono definitivamente abilitati, e quelli che - per circostanze varie - non poterono ottenere detto decreto. Quale sorte doveva riserbarsi a questi ultimi?

La questione rimase aperta per molti anni, durante i quali si tentò di risolverla con un intervento legislativo di cui è traccia nel disegno di legge 25 aprile 1933-XI n. 1711 presentato al Parlamento dal Capo del Governo e inteso a sistemare, dopo una prova gli odontoiatri non abilitati definitivamente. Ma quel disegno di legge non fu discusso, e, invece, il Parlamento delegò il potere esecutivo, con legge 6 luglio 1933 n. 967, il compito di raccogliere il testo unico le disposizioni legislative in materia sanitaria, con facoltà di modificarle e di integrarle. Ne venne così il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

Nelle disposizioni transitorie del predetto Testo, all'art. 367 si legge :

"Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria "e della protesi dentaria, quantunque non abilitati al- "l'esercizio della professione di medico-chirurgo:

"a) coloro che siano stati legalmente abilitati "a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori

"al decreto-legge 16 ottobre 1924 N. 1755, concernente "l'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria".

" Le disposizione venne subito invocata dagli odontoiatri abilitati dalla legge del 1915, ma non abilitati definitivamente da quella del 1923. Se noi siamo stati, essi dicevano, abilitati da disposizioni anteriori all'ottobre 1924 (e il R.D. 22 agosto 1915 è indubbiamente una disposizione anteriore) noi dobbiamo usufruire del beneficio introdotto nelle norme transitorie del nuovo Testo Unico.

Senonchè mancava, fino a poco tempo fa, una interpretazione definitiva che confermasse questo assunto.

Ma avendo avuto codesta Ecc/ma Corte di Cassazione occasione di pronunciarsi sul ricorso in sede penale dell'odontoiatria Benatti, imputato di esercizio abusivo della professione, essa potè esaminare la questione e risolverla nel senso che l'articolo 367 del Testo Unico sia da interpretare favorevolmente alla tesi degli odontoiatri.

La sentenza della Ecc/ma Corte di Cassazione porta la data 10 novembre 1936 XV e il n. 675. Essa è stata resa dalla Terza Sezione Penale e respinge il ricorso del P.M. di Mantova confermando il giudicato dei primi e dei secondi giudici, con la piena assolu-

zione del Benatti perchè il fatto a lui imputato non costituisce reato.

In conformità alla pronunzia della Corte del Diritto che dettava una precisa norma interpretativa dell'art. 367 del T.U. Sanitario il Dicastero dell'Interno emanò disposizioni ai prefetti perchè essi indicassero ai Sindacati Provinciali Medici le nuove direttive per l'iscrizione degli odontoiatri nell'albo aggiunto prescritto dalla legge. Ma non tutti i Sindacati si conformarono ai dettami della Corte di Cassazione e agli autorevoli consigli contenuti nella circolare del Ministro per gli Interni. Taluni, e fra questi il Sindacato Medico di Torino, respinsero le domande degli odontoiatri e negarono l'iscrizione. Sul reclamo dell'interessato si è pronunziata ora la Commissione Centrale per le professioni Sanitarie, confutando la interpretazione che della legge ha dato la Corte di Cassazione e ritenendo che gli abilitati secondo le disposizioni del 1915 - o, come essa li definisce, gli abilitati in via provvisoria e temporanea - non possano ottenere l'iscrizione.

II°

Siamo di fronte a due interpretazioni opposte dell'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie: l'interpretazione data dall'autorità giudiziaria con la

sentenza della Corte di Cassazione, e quella data da una giurisdizione speciale : la Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie. Invano la decisione di quest'ultima, dopo aver confessato la propria perplessità ("non sfugge al Collegio - si legge nella decisione impugnata - la connessione fra la motivazione della sentenza e la questione speciale ch'esso è chiamato a risolvere"), si industria di far credere che il compito assegnato alla Commissione è diverso da quello assegnato alla autorità giudiziaria, talchè la Commissione è competente a dire il contrario di quel che ha detto la Cassazione. Vano tentativo! Basta leggere la sentenza del Supremo Collegio e quella della Commissione per constatare che identico è il punto in decisione : e cioè se il titolo dell'autorizzazione provvisoria è valido o meno all'autorizzazione definitiva e quindi - corollario obbligato - all'iscrizione nell'albo.

Allora se diversa è la soluzione che della medesima questione hanno data l'autorità giudiziaria e una giurisdizione amministrativa speciale, è da chiedere quale delle due soluzioni ha il carattere della legittimità.

Nessuno potrà obbiettare che l'autorità giudiziaria sia competente a giudicare d'un reato quale è

l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, e quindi sia competente a indagare pregiudizialmente se questo esercizio sia abusivo o legale. L'autorità giudiziaria può quindi - come hanno fatto i giudici di merito e quelli di diritto - esaminare se le disposizioni di legge vigenti consentono o meno l'autorizzazione all'esercizio della professione, e, qualora stabilisca che esse la consentono, dichiarare che il fatto dell'esercizio non costituisce reato.

Una volta risolto dalla Suprema Corte questo punto di diritto, ne discende che ogni odontoiatra abilitato dalla legge del 1915 sfugge alle sanzioni della legge penale, giacchè esso non abusa, ma usa di un suo diritto. Infatti tutte le sentenze penali pronunciate contro dentisti dopo la sentenza della Corte di Cassazione si sono inspirate ai criteri della sentenza stessa.

Può ora un Collegio speciale, quale è la Commissione Centrale, contraddire all'interpretazione che dell'art. 367 T.U. ha dato l'autorità giudiziaria e modificare la giurisprudenza che si è formata su quel giudicato? Evidentemente no. Se fosse il contrario, se la pronuncia della Commissione potesse aver valore, si avrebbe questa mostruosa situazione : una Commissione che nega l'iscrizione negli albi e quindi

minaccia per gli esclusi le sanzioni della legge penale, e un'autorità giudiziaria che quegli stessi esclusi ritiene legittimamente abilitati e che li assolve presso il fatto dell'esercizio non costituisce reato!!!!....

E' principio universalmente ammesso che spetti al magistrato di interpretare la volontà del legislatore. Il magistrato - scriveva un insigne maestro del diritto - si trova in una posizione eccezionale : "ciò che egli pronunzia è senz'altro ciò che si deve ritenere voluto dal legislatore". Per la necessità di separare, nello Stato moderno, le funzioni di sovranità, il magistrato è ritenuto sovrano nella applicazione della legge. Certamente lo Stato si è preoccupato che la funzione giurisdizionale non trasmodi in abuso od usurpazione di illegittimo potere. Per questo si è disposto che le pronunzie dei giudici sieno, per volere delle parti, sottoposte ad una Corte Suprema del diritto che garantisca anche la costante uniformità del giudicato. Di più si è ammesso il principio della interpretazione autentica delle leggi, interpretazioni che spetta esclusivamente al potere legislativo per inderogabile norma statutaria.

Ogni decisione quindi, sia di Commissioni Ammi-

nistrative, sia di organi del potere esecutivo, sia di Collegi speciali, rivolta a interpretare la legge contrariamente a quanto ha deciso la suprema Corte del diritto rappresenta un eccesso di potere tentato da organi incompetenti. Per questo noi denunziamo la decisione impugnata per incompetenza ed eccesso di potere.

III°

Se la conclusione cui siamo giunti non fosse ritenuta pregiudizialmente sufficiente a mettere nel nulla il giudicato della Commissione Centrale, le Ecc. Sezioni Unite potranno scendere all'esame dei motivi pei quali la Commissione stessa è arrivata a dare all'art. 367 T.U. una interpretazione contraria a quella stabilita dalla Corte di Cassazione. E poichè si sarà facile dimostrare che tutte le motivazioni traggono origine da un errore, ci sarà lecito concludere che la decisione impugnata è viziata da errore, il quale è - secondo un autorevole dottrina - un elemento in cui può concretarsi l'eccesso di potere.

Si legge nella decisione impugnata.

"L'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanita-
"rie si limita a riportare integralmente la norma ec-
"cezionale contenuta nell'art. 1 del R.D.L. 16 otto-
"bre 1924 N. 1755".

L'errore è dimostrabile con la integrale riproduzione dei due articoli è

Art. 1 del R.D.L. 16 ottobre 1924 n.1755 : Possono esercitare l'odontoiatria :

"Coloro che sono legalmente abilitati ad esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria in virtù "di disposizioni anteriori a quelle del presente de"creto".

Art. 367 lettera a del Testo Unico delle leggi Sanitarie. Possono esercitare l'odontoiatria :

"Coloro che siano stati legalmente abilitati a "tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori "al decreto legge 16 ottobre 1924 N. 1755".

Dunque le due disposizioni non sono identiche, come, per evidente errore, crede la Commissione, ma sono letteralmente, grammaticalmente, logicamente diverse. Ed è proprio questo palese divario fra le due dizioni che ha indotto la Corte del diritto a indagare, secondo le norme dette dalle preleggi, quale deve essere la esatta interpretazione delle disposizioni transitorie del Testo Unico. Tre indagini ha condotto la Corte :

1°) - Ha indagato sul senso fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, per concludere che la disposizione

del T.U. ha voluto "concedere l'autorizzazione al-
"l'esercizio a tutti coloro che fossero stati co-
munque ed esso autorizzati in forza di disposizioni
legislative anteriori".

2°) - Ha accertato l'intenzione del legislatore soffermandosi sopra un disegno di legge, presentato poco prima del Testo Unico, e con il quale il Governo intendeva risolvere - sia pure con un procedimento diverso - il problema dei dentisti abilitati nel 1915.

3°) - Ha avuto riguardo alle disposizioni che regolano casi simili e materie analoghe, constatando che quando, per altre categorie di sanitari, il Testo Unico ha voluto prescrivere l'autorizzazione a mezzo di Decreto Ministeriale lo ha espressamente stabilito; onde il non averlo detto pei dentisti, costituisce un elemento interpretativo del più alto valore.

Alle tre indagini rigorose della Corte del Diritto la Commissione Centrale non oppone che la pretesa identità integrale di due disposizioni, identità che non esiste e la cui asserzione quindi vizia di insanabile errore tutti i successivi ragionamenti.

IV°

Le Ecc.me Sezioni Unite, nel governo del diritto, non si lasceranno certo fuorviare dai lamenti della

Commissione la quale teme che applicando l'art. 367 del T.U. secondo i principi stabiliti dalla Cassazione, si "ammetta meccanicamente" all'esercizio dell'odontoiatria un vero esercito di dentisti non forniti di laurea, con grave nocumento della sanità pubblica.

Timore eccessivo e infondato. I dentisti i cui titoli di studio non sono - come fa intendere la Commissione - gravemente contestati si riducono a ben pochi. Spetterà sempre alla Commissione dismettere soltanto coloro che <u>come il ricorrente hanno</u> tutti i requisiti per dimostrarsi in possesso della autorizzazione del 1915 ("nei riguardi della situazione personale del ricorrente - si legge nella decisione - sta di fatto, ed è vero, che egli ottenne la autorizzazione provvisoria o temporanea"). Nè d'altra parte la sanità pubblica potrà essere compromessa dalla applicazione un poco più ampia ed umana di una disposizione transitoria, destinata come tutte le disposizioni transitorie a collegare un periodo di eccessiva larghezza ad un altro di assoluta severità.

PERTANTO SI CHIEDE

Annullarsi la decisione della Commissione Centrale per gli esercenti la professione sanitarie pub-

blicata il 19 aprile 1939-XVII- e notificata al Cerutti il 6 maggio o stesso anno; ordinarsi al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Torino di iscrivere Cesare Cerutti nell elenco transitorio dei dentisti abilitati a continuare l'esercizio della professione ai sensi dell'art. 3 ultima comma del R.D.L. 5 marzo 1935 N. 184; convertito nella legge 27 maggio 1935. N. 983.

Roma, 20 maggio 1939-XVII.

Si produce :

Bolletta del deposito di lire seicento versate all'Ufficio di Registro - atti giudiziari di Roma (Palazzo di Giustizia) il giorno 23 maggio 1939-XVII e pertanto il N. 5005.

MANDATO SPECIALE - Io sottoscritto Cesare Cerutti di Torino nomino a mio procuratore speciale l'avv. S.E. Ivanoe Bonomi perchè mi rappresenti e mi assista avanti la Ecc. Corte di Cassazione (Sezioni Unite) per ottenere l'annullamento della decisione della Commissione Centrale per le professioni sanitarie pubblicata il 19 aprile 1939 e notificata il 6 maggio stesso anno conferendogli tutti i poteri inerenti al manda-

to e in ispecie il potere di sottoscrivere il ricorso che precede notificarlo, depositarlo, discuterlo presso la suprema Corte eleggendo domicilio in Roma presso il predetto avvocato S.E. Ivanoe Bonomi, Piazza della Libertà 4

Roma, 2[illegible] maggio 1939-

Si certifica autografa la firma del ricorrente Cesare Cerutti.

Presentate in velina
3 copie e col
fascicolo
depositato il
30 giugno 39

IN NOME DI SUA MAESTA'

V I T T O R I O E M A N U E L E III°

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

La Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, costituita a norma del R. D. L. 5 marzo 1935 n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 983, è così composta:

1) Predisente S.E. CARUSO Gr. Uff. Domenico
2) Componente On. CARAPELLE Aristide
3) " On. TALLARICO Giuseppe
4) " Prof. GAIFANI Paolo
5) " Comm. BERARDI Corradino
6) " Comm. TEDESCHI Francesco
7) " Dott. BOTTI Alberto
8) " Dott. BONIFAZI Armando
9) "

ha pronunciato nell'adunanza del 21 - 11 - 1938 - XVII° la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso prodotto da: Cerutti Cesare, di Giacomo, domiciliato in Torino - Via Nizza N. 11

F A T T O

Con ricorso regolarmente presentato e notificato il Sig. Cerruti Cesare impugna il provvedimento 30 Luglio 1937 del Sindaco Provinciale Fascista dei Medici di Torino, col quale venne respinta la domanda di lui volta ad ottenere la iscrizione nell'elenco aggiunto dell'albo professionale dei dentisti.

Dalla deliberazione del Sindacato si rileva che il Corutti ha presentato domanda per ottenere l'iscrizione nell'albo professionale, esibendo un diploma dell'Ecole Dentaire Française in data 14 settembre 1916, che, contrariamente a quanto richiede l'art. 3 del Decreto Luogotenenziale 22 Agosto 1915, n. 1311, non abilita all'esercizio della professione in Francia e che, in quanto alla registrazione di tale titolo avvenuta a Groscavallo, piccolo comune di montagna, è sufficiente la lettura del documento rilasciato da quell'Ufficiale Sanitario per comprendere che la sua buona fede è stata in base a due errate informazioni, prima quella che il diploma dell'Ecole Dentaire Française abiliti all'esericzio professionale, sia pure in Francia, seconda che l'interessato sia rimpatria-

to a causa della guerra.

Il Carutti nel ricorso assume di essersi recato negli anni 1909, 1910, 1911 a Parigi per Frequentare il corso triennale dell'Ecole Dentaire, sostenendo vittoriosamente gli esami per il diploma nel 1916 e di essere rimpatriato a causa della guerra nel 1917, provvedendo nel 1922 a fare registrare il diploma estero nel Comune di Groscavallo in Provincia di Torino. In seguito a tale abilitazione egli esercitò la professione, ma, emanata la legge del 1923, dovette cessare dall'esercizio in nome proprio della professione e continuarlo sotto il presidio di un professionista laureato. Assume infine che il titolo, conseguito in Francia nel 1916, abilitava all'esercizio professionale e che egli, provvedendo alla registrazione del diploma, adempì alle condizioni volute dalla legge.

Infine il Sindacato rileva nelle controdeduzioni che il Carutti non può invocare la disposizione di cui all'art.3 del D.L. 22 Agosto 1915, n. 1311, perchè egli non è rimpatriato in occassione ed in conseguenza della guerra e non è in possesso di diploma che abiliti all'esercizio professionale nella Nazione in cui venne rilasciato; egli infine assume di essere rimpatriato a causa della guerra

nel 1917 ed attese a fare registrare il suo diploma nel 1922 quando la legislazione eccezionale del tempo di guerra non era più in vigore.-

Ciò premesso in fatto, la Commissione osserva in

D I R I T T O

Che il provvedimento impugnato non merita censura considerato che il ricorrente non ha dimostrato di possedere i requisiti normali indicati ai N; 4 e 3 dell'art. 5 del R.D.L. 5 marzo 1935, n. 184, nè i requisiti eccezionalmente ammessi dall'ultima parte dell'art. 1 del R.D.L. 16 Ottobre 1924 n. 1755, e della lettera a) dell'art. 367 del Testo Unico 27 Luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie.

Di regola, onde aver diritto ad essere iscritto nell'albo professionale, è indispensabile il possesso del titolo accademico dato (o se estero) confermato in una Università o altro Istituto d'istruzione superiore del Regno a ciò autorizzato e l'avere superato il prescritto esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (vedi art. 5, n.4 e 5 del R.D.L. 5 Marzo 1935 n. 184)

A questa norma generale fa due eccezioni l'articolo 1 del R.D.L. 16 Ottobre 1924 n. 1755, con-

tenente disposizioni speciali concernenti l'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, e cioè: a) per coloro che sono stati laureati in medicina e chirurgia a tutto dicembre 1929; b) per coloro che sono stati già "legalmente abilitati" ad esercitare l'odontaiatria e la protesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori a quelle dello stesso R.D.L. 16 Ottobre 1924 n. 1755. di queste eccezioni tenne conto in Testo Unico 27 Luglio 1924 n. 1265, che, per quanto concerne gli odontoiatri, le trasfuse nell'art. 367 delle norme transitorie.

E' superfluo ed ammesso dallo stesso ricorrente che gli manca dei requisiti generali e normali.

Il Cerutti domanda l'scrizione in virtù della norma eccezionale che consente l'esercizio professionale a coloro i quali, come si esprimono gli art. 1 e 367 citati, sono stati legalmente abilitati per effetto di disposizioni anteriori al R.D.L. 16 ottobre 1924 n. 1755. Tali disposizioni consistono: 1°) nel decreto luogotenenziale 22 agosto 1913 numero 1311, portante disposizioni eccezionali per la tutela della salute pubblica durante la guerra. L'art. 3 consentiva ai cittadini italiani, rimpatriati o rifugiati in occasione ed in conseguenza della guerra, muniti di diplomi esteri per l'eserci-

zio di professioni sanitarie, di esercitare nel Regno la professione cio erano abilitati dai relativi diplomi; 2°) nel R.D.L. 22 Marzo 1923 n.795. Questo provvedimento legislativo, che mirava a favorire la condizione dei professionisti previsti dall'art. 3 del decreto luogotenenziale 22 Agosto 1915 n. 1311, la cui autorizzazione provvisoria cessava concettualmente di effetti col cessare della causa per cui era stata concessa (guerra mondiale): "durante la guerra"), stabilì che coloro i quali avevano esercitato pubblicamente e notoriamente nel Regno la professione a norma del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n.1311, potevano essere definitivamente autorizzati alla continuazione nel Regno dell'esercizio professionale.

Nell'art. 2 il R.D.L. stabiliva le condizioni e le forme per cui l'autorizzazione definitiva poteva essere data e cioè decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi su analoga proposta di una Commissione da nominarsi dal Ministro stesso di concerto con quello dell'Istruzione Pubblica.

Ed a conclusione delle norme eccezionali predette, nell'ultimo comma dell'art.3 espressamente dichiarava che il decreto del Ministro

teneva luogo,agli effetti dell'iscrizione nell'albo dell'ordine, del diploma professionale di cui all'art.2 della legge 10 Luglio 1910,n° 455, che fissava le norme per gli ordini dei sanitari.

Ai fini della presente controversia sono da trarsi dalle premesse disposizioni eccezionali i seguenti corollari:

1°= L'autorizzazione consentita dall'art.3 del Decreto Luogotenenziale del 1915, secondo lo spirito del decreto stesso, era concettualmente limitata al periodo della guerra mondiale ("durante la guerra").

2°- Cessato il periodo di guerra, veniva a mancare con la cessazione della causa la ragione che la giustificava.

3°- Che, per conservare l'effetto dell'autorizzazione temporanea, era necessario;l'intervento dell'autorizzazione definitiva espressa nella forma di decreto ministeriale a tenore del R.D.L. del 1923.

4°- Che il rapporto legale di abilitazione eccezionale consisteva non soltanto nell'autorizzazione provvisoria di cui all'art.3 del decreto luogotenenziale del 1915, ma anche e sopratutto nel-

l'operazione conclusiva consistente nell'autorizzazione definitiva.

5° - Che, quando gli art.1 e 367 citati parlano di odontojatri "legalmente abilitati"dalle disposizioni anteriori al 16 ottobre 1924" non possono che riferirsi se non a coloro che subirono l'interno processo legale di abilitazione eccezionale e cioè a quelli che, ottenuta l'autorizzazione provvisoria, ottennero poi quella definitiva.

Nei rapporti della situazione personale del ricorrente sta fatto che egli ottenne, è vero, l'autorizzazione provvisoria o temporanea, non ottenne quella definitiva per cui decadde dal godimento degli effetti della prima ed ora non può essere considerato fra i "legalmente abilitati" di cui parlano l'art. 1 del R.D.L. 16 Ottobre 1934, n. 1755, e l'art. 367 delle disposizioni transitorie comprese nel Testo Unico delle leggi sanitarie e nemmeno può oggi, per la decadenza, considerarsi come provvisoriamente autorizzato ai sensi dell'art. 3 del decreto luogotenenziale del 1915.

Sarebbe arbitratio e contrastante con la parola e con lo spirito delle disposizioni di legge concernenti la materia il ritenere che possa conservare giudizi effettivi la semplice autorizzazione

provvisoria; con ciò verrebbe spezzato in tronco il rapporto di abilitazione legale che le leggi avevano predisposto in via affatto eccezionale.

Inoltre l'art. 367 del T.U. delle leggi sanitarie nel significato grammaticale e logico delle parole con cui esprime la norma non rivela alcuna intenzione di modifica dello stato di diritto precedente a detrimento della sanità pubblica in conseguenza della soppressione della garanzia della revisione dei provvidoriamente autorizzati.

L'art. 367 invece si limita a riportare integralmente la norma eccezionale contenuta nell'art.1 del R.D.L.16 Ottobre 1924 n 1755.

Per quanto poi riflette l'autorevole pronunzia della Cassazione penale sul caso Benatti, di cui è cenno nel ricorso del Cerutti, si osserva che essa non può vincolare nè il Sindacato stesso nè questo Collegio nell'esame del punto di diritto se può o non può essere iscritto nell'albo ed esercitare la professione odontojatrica che ebbe l'autorizzazione provvisoria agli effetti dell'art.3 del decreto Luogotenenziale del 1915, ma non conseguì quella definitiva.

La portata sostanziale della sentenza del Supremo Consesso Giudiziario è limitata al riconoscimento, che, dal punto di vista della responsabilità

penale, costituisce elemento discriminante del reato di esercizio abusivo di professione sanitaria la circostanza che l'imputato aveva ottenuto a suo tempo l'autorizzazione provvisoria. Questione questa che nè il Sindacato Provinciale nè la Commissione sono chiamati ad esaminare, essendo la loro indagine limitata a conoscere se il postulante abbia o non i requisiti legali per essere iscritti nell'albo. E da questo punto di vista in ordine al quale è competente - sebbene non sfugga al Collegio la connessione tra la motivazione della sentenza e la questione speciale che esso è chiamato a risolvere - non può, in coerenza all'interpretazione letterale e logica delle disposizioni di legge che regolano la materia, e in coerenza con gli interessi superiori e prevalenti della salute pubblica, che le disposizioni stesse sono dirette a tutelare, che riconoscere l'invalidità del semplice titolo di autorizzazione provvisoria ai fini dell'iscrizione all'albo.

L'effetto invero della soluzione contraria sarebbe: a)l'ammissione meccanica all'esercizio professionale di quanti ottennero per necessità pubbliche temporanee l'autorizzazione provvisoria senza quel necessario controllo disposto dal R.D.

L. 22-3-1923 N° 795.

b) l'ammissione implicata, a detrimento degli interessi generali, di una rinunzia alla garanzia del controllo, rinunzia che invero si cerca fra le norme che regolano la materia.

Il che, d'altro verso, sarebbe tanto più grave in quanto lo stesso valore intrinseco abilitativo di alcuni titoli di studio esteri esibiti dai provvisoriamente autorizzati è con fondamento contestato.

Attesochè per le premesse considerazioni il ricorso debba essere respinto.

PER TALI MOTIVI

La Commissione suddetta

Respinge il ricorso come sopra proposto da Cerutti Cesare.

Così decisa nell'adunanza suddetta.

Il RELATORE — IL PRESIDENTE

f.t° BERARDI — f.t° CARUSO

IL SEGRETARIO

f.t°. MORRICA

Depositata in Segreteria per la pubblicazione il 15 Aprile 1939 - XVII°

Il Segretario
f.t° Morrica

P.C.C.: il SEGRETARIO

f.t) MORRICA

Roma, 12 marzo 910

Egregio Cerutti,

La sentenza della Sezioni Unite della Corte di Cassazione che rigetta il ricorso è stata pubblicata il 7 marzo corrente.

Ora provvederò come di obbligo, a pagare la tassa di registro e bollo della sentenza stessa. Questa spesa resta compresa nell'onorario di £ 2000 che le ho indicato nella mia lettera del gennaio scorso

Con i migliori saluti.

Cesare Cerutti
Via Nizza 11
Torino

LOTTERIA
AUTOMOBILISTICA
DI TRIPOLI

ROMA
DISTRIBUZIONE
4 - 5
19 - III
40.XVIII

Eccellenza, Ho inoltrato la mia lettera al Governatore di Tripoli cercando di tre mesi lotta fra la vita e la morte - La prego di dirmi al mio domicilio di Bolzano bene gradire una copia delle sentenza che mi riguarda e il nome dei rei. già vi ringrazio che prenderà in considerazione la mia richiesta e di scrivermi e di scusarmi se la perdita della causa così non ho potuto scrivere prima. Le bene riguardo

Roma

Piazza della Libertà
n° 4

Sua Eccellenza

Bonomi

Ass. Prof.



all'onorario -
Distinti saluti
Cesare Cesatti

Sanfrisano, 18-3-40

STUDIO DENTISTICO

CON LABORATORIO

Via Nizza, N. 11 - TORINO - (già in Via Roma, 6)

Estrazioni senza dolore
Denti e Dentiere
Secondo gli ultimi sistemi

Riparazioni Denti e Dentiere in 2 ore
Pronte applicazioni di Denti e Dentiere

Aperto tutti i giorni

Roma, 3 [illegible] 1940

Egregio Cerutti,

Le mando, come di accordo, copia della sentenza che ho fatto regolarmente registrare. Come vedrà la sentenza dichiara inammissibile il ricorso per due motivi, uno procedurale, e uno sostanziale.

Il primo motivo a mio giudizio non è perentorio, ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ sia per la lettera della legge, sia per il fatto che i cosiddetti controdeduttori non intervennero nel giudizio davanti la Commissione. ~~[illegible]~~

Il secondo motivo invece è decisivo e risolve per tutti i dentisti ricorrenti la questione. In sostanza la Cassazione ha affermato che la Commissione Centrale è competente a giudicare ~~[illegible]~~ dell'iscrizione ~~[illegible]~~ nell'albo e che ~~[illegible]~~ abbia fatto bene o

abbia fatto
male a respingere questa domanda
essa è inammissibile e
~~[illegible]~~ non può entrare
nel giudizio del suo operato.
Con ciò la questione è risolta
non solo per lei, ma per tutti
i dentisti che hanno ricorso
alla Cassazione e i cui ricorsi
sono ancora pendenti. Tutto-
ra
eccezione - si sentiranno rimettere
che la Commissione Centrale
competente e il suo giudizio non
può essere mutato.

Nel contempo le sarei grato
di volermi inviare l'onorario
in £ 2000, compreso in tale
onorario anche le spese
della registrazione.
Con i migliori saluti

Ella fortunatamente ha il Diploma
dell'Ecole Dentaire e non corre i
pericoli che si incontrano da
possessori di diplomi montenegrini. La
sua situazione quindi è più solida.

Certo le Associazioni
Mediche si propongono di
colpire i dentisti pratici, ma
poiché il suo gabinetto è sotto l'egida
di un Laureato dovranno arrestarsi
di fronte ad una situazione formal-
mente regolare.

Nel corso di quest'anno si inaugureranno
altri due corsi di dentisti avanti alle
Segue Unite. C'è anche un dentista
di Torino. Ma l'esito non è dubbio:
anche quei ricorsi saranno respinti
rigettati.

Con i migliori saluti

£ 1000 (17 aprile 20

Eccellenza,

Le invio un primo acconto di £ 1000 (mille) e spero al più presto inviare la rimanenza di altre £ 1000 (mille) a completo saldo. Perdoni il ritardo: ho avuto un'infinità di grane che non hanno neppure permesso che io mi indugiassi a considerare lo sfacelo cadutomi sulla perdita della carta affidatale. Alla vigilia del 1° febbraio il dottor che collaborava nel mio gabinetto mi annunziò d'aver rilevato un gabinetto per suo conto in Torino e dopo 8 giorni se ne andò portandosi via numerosi indirizzi dei clienti. Uno di questi, venendo a Torino

[illegible] mi sembra che [illegible] sia [illegible] [illegible] [illegible]

Roma, 2 maggio 1920

Egregio Berutti,

Desidero informarla che [illegible] nelle [illegible] udienze del 24 aprile e del 1° maggio altri ricorsi di dentisti contro le sentenze della Commissione Centrale hanno avuto la medesima sorte. Anche ieri un ricorso difeso da S. E. Orlando è stato respinto sempre [illegible] con la medesima motivazione.

Fra i respinti c'era anche il ricorso di un dentista che esercita in provincia di Torino, certo Falottieri, se ben ricordo.

Con i migliori saluti

m.

Eccellenza,

gradita mi giunse la Vo-
stra lettera; Vi ringrazio della sti-
ma di cui mi onorate e Vi assi-
curo che essa è ben meritata.
Senza gli avvenimenti che hanno
influito assai sull'andamento
e sulle entrate del mio studio
avrei già fatto il mio dovere,
ma entro il corrente anno conto
che verserò la rimanenza, al
caso, anche rivolgendo in ven-
dita.

Purtroppo anche da parte di
mia Moglie ho delle spese in

Trieste 17 settembre 1920

Pregiatissimo Signore

Dopo aver atteso invano per
anni ed anni la rimanenza
del prezzo di vendita
della casa di Via Cavana
Le rinnovo preghiera
di versarmi quanto
Le spetta.

Con ogni stima
Suo devotissimo
Dr. Attilio Tamaro

conseguenza della morte di mio suocero perché la matrigna di mia Moglie cerca con ogni astuzia di non mostrare il testamento.

Riguardo alle mie vicende latrici mi consigliano di far citare il Sindacato Provinciale per la non corretta iscrizione all'Albo Professionale motivando con l'interpretazione dell'articolo 367 data dalla Cassazione.

Altri mi consigliano di interrogare (mediante rapporto personale) il Ministro di Grazia e Giustizia o il Ministero delle Corporazioni per conoscere se agli effetti dell'esercizio professionale valga la sentenza di Cassazione o il verdetto della Commissione Centrale.

Che ne dite, Eccellenza?...

Vi sarei grato d'una risposta in proposito, con tutto l'ossequio.

Vi faccio intanto, insieme con mia Moglie, i migliori auguri per le villeggiature e Vi porgo distinti saluti

dev.mo
Cesare Genuti

Torino, 15 Agosto 1940 XVIII

Roma, 2 novembre 1940

Egregio Cerutti,

Con sua lettera del 15 agosto scorso, Ella mi assicurava che mi avrebbe entro il corrente anno inviata la rimanenza del mio credito e cioè lire mille.

Mi permetto pertanto di ricordarle la sua assicurazione nella fiducia di Ella vorrà tener conto della sua promessa.

Con i migliori saluti.

Sig. Cesare Cerutti
Via Nizza 11
Torino

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE

----------oOo----------

Art. 1

I provvedimenti contro i quali,a tenore del R.D.L.5 marzo 1935,n.184, convertito nella legge 27.5.1935;n.983,è ammesso ricorso alla Commissione Centrale sono notificati al Sanitario interessato ed al Procuratore del Re ed anche al Prefetto,quando il provvedimento non promani da esso,nel termine di giorni quindici dalla data dei provvedimenti medesimi mediante atto di ufficiale giudiziario o di messo comunale nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.

Art. 2

I ricorsi devono essere presentati alla Segreteria della Commissione Centrale presso il Ministero dell'Interno entro il 30° giorno dalla data in cui è stato notificato al ricorrente il provvedimento impugnato.

Nel termine medesimo il ricorso dev'essere notificato per atto di ufficiale giudiziario o di messo comunale alla autorità che ha emanato il provvedimento ed alle persone indicate nei commi 8 e 9 dell'art.11 del R.D.L.-

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine su indicato debbono essere depositate presso la Segreteria della Commisione Centrale le copie conformi del ricorso con la prova delle eseguite notificazioni di cui al comma precedente.

I termini ed i modi prescritti in questo articolo per la notificazione e pel deposito del ricorso sono a pena di decadenza.

Art. 3

Nel caso previsto dall'art.12 del R.D.L.predetto,i termini per la presentazione del ricorso,per le notifiche e per il deposito sono ridotti a dieci giorni.

Art. 4

Il ricorso deve contenere:

1°)-l'indicazione del nome e cognome,della residenza o domicilio del ricorrente;

-Qualora l'impugnativa sia prodotta dal Prefetto o dal Procuratore del Re,è sufficiente l'indicazione del pubblico ufficio da essi ricoperto;

2°)-gli estremi del provvedimento che s'impugna;

3°)-l'epposizione sommaria dei fatti e dei motivi su cui si fonda e le conclusioni;

4°)-la sottoscrizione del ricorrente.

Al ricorso stesso dev'essere unita la copia del provvedimento con la relata di notifica,e,quando non sia prodotto dal Prefetto o dal Procuratore del Re,la ricevuta del versamento di lire cinquanta eseguito presso l'Ufficio del Registro a titolo di tassa virtuale di bollo per gli atti di cui all'art.21 ultimo comma.

Il ricorso è nullo se manchi la sottoscrizione o se vi sia assoluta incertezza sulla persona del ricorrente ed è irricevibile se sia sfornito della bolletta comprovante il versamento di cui al comma precedente.

La tassa è irripetibile anche in caso di rinunzia.

Art. 5

Il ricorrente, che non sia il Prefetto o il Procuratore del Re, deve inoltre indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali notificazioni e comunicazioni da parte della Segreteria della Commissione.

In mancanza di tale indicazione, le notificazioni e le comunicazioni vengono fatte mediante deposito nella Segreteria.

Art. 6

Nei 15 giorni successivi alla data di scadenza del termine indicato nel primo comma dell'art.2 per la presentazione del ricorso, il ricorrente e coloro ai quali sia stato notificato il ricorso possono presentare alla Segreteria della Commissione documenti e deduzioni.

Nei successivi 15 giorni possono prendere visione dei documenti e delle deduzioni, che siano state presentate, e proporre le proprie controdeduzioni.

Il Prefetto, il Procuratore del Re ed il Direttorio del Sindacato Provinciale di categoria di Roma possono essere incaricati rispettivamente dai Prefetti, dai Procuratori del Re e dai Direttori di altre sedi di prendere visione degli atti depositati in Segreteria.

I sanitari interessati possono avvalersi di delegato fornito di mandato speciale.

Art. 7

Qualora i ricorsi non abbiano, per espressa disposizione del R.D.L.5.3.1935, convertito nella legge 27.5.1935, n.983, effetto sospensivo, l'esecuzione del provvedimento impugnato può, sopra istanza del ricorrente, essere sospesa per gravi ragioni con decreto motivato della Commissione.

Art. 8

La Segreteria, scaduto il termine fissato nell'articolo 6, presenta il ricorso con tutti i relativi atti e documenti al Presidente, il quale nomina il relatore e fissa, seguendo l'ordine di presentazione dei ricorsi, l'adunanza in cui avrà luogo l'esame e la decisione della Commissione sul ricorso.

E' in facoltà del Presidente di variare l'ordine predetto.

Art. 9

Nei giudizi su ricorsi in materia disciplinare il sanitario interessato può chiedere di essere udito personalmente dalla Commissione.

Art.10

Qualora la Commissione, prima di emettere la sua decisione definitiva, ritenga necessario che le parti diano chiarimenti, ovvero producano atti o documenti, ne fa richiesta alle parti stesse, stabilendo loro il termine.

Quando i chiarimenti, gli atti o i documenti non siano forniti entro il termine fissato, la Commissione decide allo stato degli atti.

Art.11

I provvedimenti istruttori, preliminari all'esame del ricorso da parte della Commissione, possono essere disposti dal Presidente.

Art.12

Il Presidente della Commissione è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal componente più anziano di nomina ed a parità di data, dal

più anziano di età,fra quelli di cui alla prima parte dell'art.28 del R.D. L.5 marzo 1935;n.184.

Art.13

Le adunanze sono annunziate dal Segretario ai componenti la Commissione con avviso scritto indicante il giorno,l'ora,il luogo e l'oggetto della medesima.

Il Segretario dà avviso dell'adunanza della Commissione anche al sanitario nel caso previsto dall'art.9 del presente regolamento.

Art.14

Le adunanze della Commissione non sono pubbliche. Essa decide fuori della presenza degli interessati.

Art.15

La decisione si pronuncia in nome del Re Imperatore e deve contenere:
1°)-l'indicazione del nome e cognome del sanitario ricorrente o dell'Autorità che ha proposto l'impugnazione;
2°)-il tenore del ricorso;
3°)-una succinta esposizione del fatto e dei motivi di diritto;
4°)-il dispositivo;
5°)-l'indicazione del giorno,mese anno e luogo in cui la decisione è pronunciata;
6°)-la sottoscrizione del presidente,del relatore e del segretario.

Art.16

La pubblicazione della decisione ha luogo mediante il deposito dell'originale nella Segreteria.

Art.17

In qualunque stadio della controversia si può rinunziare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dal ricorrente ed autenticata da notaio o mediante dichiarazione resa in Segreteria personalmente dalla parte.

Il Prefetto ed il Procuratore del Re possono desistere dal ricorso con lettera ufficiale.

Dell'avvenuta rinunzia è data comunicazione dalla Segreteria della Commissione alle parti,alle quali era stato notificato il ricorso.

Art.18

Di ogni adunanza il Segretario redige processo verbale nel quale devono essere indicati:
a) il giorno,il mese e l'anno in cui ha luogo l'adunanza;
b) i nomi dei componenti la commissione intervenuti;
c) i ricorsi esaminati e le questioni trattate;
d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso.

Art.19

La Segreteria,oltre al registro dei processi verbali delle adunanze della Commissione,deve tenere un registro per ogni categoria professionale, nel quale,sotto numerazione progressiva e con la data della presentazione, si iscrivono i ricorsi con l'indicazione del ricorrente,del provvedimento impugnato e degli atti e documenti uniti al ricorso.

Nello stesso registro,in altrettante colonne,sono annotati:

1)- le memorie,deduzioni e documenti prodotti dalle controparti con la data della loro presentazione;
2)- la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,di cui al precedente articolo 7,ed il relativo decreto;
3)- la prova delle eseguite notificazioni del ricorso;
4)- l'indicazione degli atti istruttori disposti e compiuti;
5)- il nome del relatore e il giorno fissato per la relativa adunanza;
6)- la data della decisione definitiva o della rinunzia al ricorso/

Gli originali delle decisioni sono,anno per anno,raccolti in volumi legati muniti di indice.

Art.20

La Segreteria rilascia copia legale delle decisioni e,previa autorizzazione del presidente,copia legale di ogni altro provvedimento richiesto dagli interessati.

Il rilascio delle copie,eccettuato che per il Prefetto ed il Procuratore del Re,è fatto su carta da bollo competente secondo le leggi fiscali.

Art.21

I ricorsi,le controdeduzioni e memorie devono essere redatti in carta legale.

Ne sono esenti i ricorsi,le controdeduzioni o memorie prodotti dai Prefetti,dai Procuratori del Re e dai Direttori dei Sindacati.

Gli originali delle decisioni e dei provvedimenti di qualsivoglia natura emanati dalla Commissione Centrale sono stesi su carta non bollata.

Art.22

Il deposito dei ricorsi,di istanze,memorie,atti e documenti,relativi alle impugnazioni,quando non sia fatto personalmente nella Segreteria della Commissione Centrale,deve effettuarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevuta.

Il deposito,in questo caso,prende data,ai fini della decorrenza dei termini,dal giorno indicato dal bollo a calendario apposto dalla Segreteria sulla ricevuta e,contemporaneamente,sui relativi atti pervenuti.

Art.23

I ricorsi prodotti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento sono validi agli effetti della loro legittima proposizione,purchè conformi alle norme del R.D.L.5.3.1935.

Art.24

Il presente regolamento verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed entrerà in vigore nel 15° giorno dopo quello della sua pubblicazione.

----------oOo----------

bero presentato le domande fin dal 1923, ma le avrebbero consegnate per l'inoltro, al Comune di Torre Annunziata. Per la dimostrazione della verità di tale assunto essi si riportano al contenuto della sentenza della Corte di Appello di Napoli, del 30 giugno 1933, con la quale venivano assolti dalla imputazione di concorso di falsificazione del registro protocollo del Comune di Torre Annunziata, e in cui si ammette che gli indicati quattro attuali ricorrenti avrebbero inoltrato, per il tramite del Comune, al Ministero domande e documenti. Per il disbrigo della pratica in questione nessuna competenza aveva il Comune di Torre Annunziata. La legge del 1923 prescriveva che la domanda e i documenti dovevano essere presentati al Ministero dell'Interno entro il termine stabilito, e il decreto ministeriale 27 maggio 1923, nello stabilire le modalità relative alla presentazione, alla documentazione e all'esame delle domande, espressamente specificava che domande e documenti dovevano essere presentati al Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Sanità. Gli interessati dunque dovevano scegliere un mezzo tale di trasmissione che li assicurasse dell'effettivo ricevimento della domanda e dei documenti da parte del Ministero, essendo evidente che ove non fossero materialmente arrivati nel termine di legge non poteva ammettersi di tali titoli formali alcun equipollente.

Diversa è la condizione del ricorrente Giammaria Alberto. Dalla nota 13 luglio 1934 della R. Prefettura di Bari risulta che egli presentò la domanda per ottenere l'abilitazione all'esercizio definitivo nel settembre 1923, quindi non incorse in decadenza. Si afferma anche, in detta nota, che l'autorizzazione fu negata e il Giammaria insieme ad altri venne denunciato all'autorità giudiziaria e in seguito assolto. Si aggiunge che, dopo l'assoluzione, il Giammaria ripresentò al Ministero la domanda per ottenere l'autorizzazione all'esercizio definitivo. Secondo l'Amministrazione, dunque, sull'originaria domanda, presentata in termine, sarebbe stato provveduto definitivamente, per quanto col rigetto e contro di questo il Giammaria non avrebbe prodotto ricorso. L'interessato invece afferma che su la domanda originariamente da lui prodotta il Ministero « non trovò luogo a provvedere, ritenendo falso il diploma » (p. 6 del ricorso); una nuova domanda venne da lui presentata, è vero, nel 1931, a seguito dell'assoluzione in sede penale, ma non si trattava di una domanda nuova, ma veniva chiesto semplicemente il riesame dell'istanza presentata nel 1923, « chiedendosi al Ministero quel provvedimento che avrebbe dovuto prendere fin dal 1923 e che era stato sospeso pel procedimento penale in corso » (p. 7 del ricorso).

E' evidente che a seconda delle modalità dei fatti, diverse sono le conseguenze giuridiche. Giacchè se il Giammaria, avendo presentato in tempo la domanda, questa fu respinta, doveva, nel termine di legge, impugnare il provvedimento di reiezione e non già riprodurre successivamente la domanda. Se invece, come egli afferma, il Ministero non provvide definitivamente sull'istanza presentata nel 1923, doveva questo pur sempre provvedere successivamente, e non poteva ritenere caduto l'interessato dal diritto di ottenere l'autorizzazione definitiva. Occorre pertanto ordinare — per quanto riguarda il Giammaria — l'esibizione in giudizio dell'originaria domanda da lui proposta e del provvedimento — qualunque esso sia stato — impartito su di essa dall'Amministrazione. E poichè il Giammaria, nel ricorso e nella difesa scritta, si lagna anche di eccesso di potere che avrebbe commesso l'Amministrazione non estendendo a lui, che ebbe a presentare la domanda nel 1923, il trattamento che l'Amministrazione stessa ebbe a praticare ad altri dentisti che, avendo presen-

tata la domanda in tempo, ottennero l'autorizzazione definitiva a seguito del riconoscimento del valore formale del titolo di cui erano muniti, pur non essendo intervenuti nel giudizio che a tale scopo, a suo tempo, seguì dinanzi a questa Sezione, il Collegio ritiene — pur riservandosi ogni più ampio esame sul dedotto motivo — di dover fin da ora, per economia di giudizio, ordinare l'esibizione degli atti della pratica amministrativa del sig. Lauro Vito, che si assume si sarebbe trovato nelle medesime condizioni del ricorrente Giammaria ed avrebbe ottenuto l'autorizzazione definitiva.

Rimane da esaminare la condizione di quei ricorrenti i quali, affermando di aver esercitato la professione in Fiume, invocano a loro favore, in aggiunta agli altri motivi di ricorso, le conseguenze dell'applicazione del R. D. 14 giugno 1928 n. 1630.

Innanzi tutto bisogna osservare, in proposito, che per i ricorrenti Forster e Masino è cessata la materia del gravame, a seguito del riconoscimento, contenuto nella comunicazione fatta al primo dal Comune di Milano, per ordine di quel Prefetto, il 16 luglio 1935, e al secondo, con nota 8 luglio 1935, dalla R. Prefettura di Torino, del possesso in entrambi di quei requisiti che li abilitavano, in virtù della citata disposizione speciale di legge, all'esercizio professionale e li facultavano a chiederé l'iscrizione negli albi relativi. In presenza, pertanto, di tali formali provvedimenti, successivi a quelli precedenti coi quali erano stati diffidati ad astenersi dall'esercizio professionale, cade tale diffida e non v'ha d'uopo che questo Collegio dichiari che il Forster e il Masino sono autorizzati all'esercizio professionale, essendo venuti a cessare gli effetti del provvedimento impugnato.

Nei rispetti del ricorrente Graia occorre osservare che egli chiese l'autorizzazione definitiva in base alla disposizione del decreto legge del 1923. Ora sostiene, in primo luogo, che il termine stabilito in tale decreto abbia avuto inizio, per gli odontoiatri i quali esercitano in Fiume e nella provincia del Carnaro, dalla entrata in vigore del R. D. 16 agosto 1926 n. 1914, che estendeva a tale provincia la legislazione sanitaria vigente nel Regno. Ma a questa prima argomentazione devesi opporre che, essendo il termine del decreto del 1923, come innanzi si è dimostrato, termine di decadenza, l'estensione a Fiume della legislazione sanitaria italiana non poteva avere, su tal punto, la virtù di operare la riapertura di un termine ormai scaduto. Del resto l'art. 2 dell'invocato decreto del 1926 n. 1914, espressamente regolava la condizione dei dentisti di Fiume e della provincia del Carnaro, autorizzandoli a continuare l'esercizio professionale soltanto nella città di Fiume e territorio annesso, purchè avessero od ottenessero la cittadinanza italiana. Ciò riafferma che non potevasi ricorrere dagli interessati alle disposizioni del decreto legge del 1923. Ma il Graia aggiunge ancora che egli sostanzialmente ha diritto all'esercizio della professione, avendo esercitato in Fiume, in base allo stesso art. 2 del R. D. 14 giugno 1928 n. 1630. Senonchè a quest'altro rilievo è da opporre che non fu questo l'obbietto dell'originaria istanza del Graia, e del conseguente provvedimento amministrativo, da lui impugnato.

Onde, se il Graia ritiene di aver diritto all'esercizio professionale in base alla ricordata disposizione ,potrà far valere tale suo diritto nei modi di legge.

Che, pertanto, salvo a disporre gli inadempienti istruttori innanzi indicati, per quanto riguarda il ricorso proposto dal Giammaria e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere pei ricorsi Forster e Masino, tutti gli altri ricorsi devono essere respinti, e deve essere revocato l'ordine di sospensione del provvedimento impugnato, già disposto dalla Sezione.

Che, rinviato all'esame del merito la pronuncia sulle spese per quanto riguarda il ricorso Giammaria, il Collegio ritiene equo compensare fra le parti le spese del giudizio, e ciò anche nei riguardi degli intervenienti Montanari, Natale e Funari.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV) pronunciando sui ricorsi proposti, come in epigrafe dai signori Schioppa Vincenzo, Cagnetta Gioacchino, Rodriguez Adolfo, Mele Stanislao, Bertimoro Dante, Ugolini Leone, Rigon Antonio, Fallace Giuseppe, Torino Alfonso, Giammaria Alberto, Rollino Antonio, Rodriguez Giovanni, Ettari Antonio, Galzerano Roberto, Schreiber Giulio Cesare, Stoklin Giovanni, Cirillo Mario, Ariano Eugenio, Sommer Giovanni, Fragiacomo Antonio, Benatti Luigi, Perna Argia, Masino Guglielmo, Forster Oreste, Stoklin Ugo, Cavallo Ernesto, Roccatelli Fernando, Goracci Nazzareno, Ciatti Alberto, Mariani Carlo, Sciattone Gaetano, De Paola Carmine, Graia Armando, Corretti Guido, Michelini Luigi, Zammit Corrado, Fani Francesco, Gastaldi Giacomo Vincenzo e Brecciani Paolo, e sull'intervento proposto dai signori Montanari Francesco, Natale Vitantonio e Funaro Domenico, così provvede:

1.o) Riunisce tutti i ricorsi.

2.o) Dichiara inammissibile l'intervento proposto dai sigg. Montanari, Natale e Funaro.

3.o) Respinge i ricorsi proposti dai sigg. Schioppa, Cagnetta, Rodriguez Adolfo, Mele, Bartimoro, Ugolini, Rigon, Fallace, Rollino, Rodriguez Giovanni, Ettari, Galzerano, Schreiber, Stoklin Giovanni, Cirillo, Ariano, Sommer, Fragiacomo, Benatti, Perna, Stoklin Ugo, Cavallo, Roccatelli, Goracci, Ciotti, Mariani, Sciattone, De Paola, Graia, Coretti, Michelini, Zammit, Fani Gastaldi e Brecciani.

4.o) Revoca le proprie pronuncie di sospensione dei provvedimenti impugnati, precedentemente accordate a favore dei ricorrenti, salvo la sospensione concessa a Giammaria Alberto.

5.o) Riservandosi di pronunciare definitivamente sul ricorso proposto dal Giammaria, ordina all'Amministrazione di depositare nella Segreteria di questa Sezione entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente, la domanda di autorizzazione allo esercizio definitivo dell'odontoiatria presentato dal Giammaria nel 1923, il provvedimento impartito su tale istanza, nonchè gli atti della paratica amministrativa riguardante l'altro dentista Lauro Vito.

6.o) Dichiara cessata la materia del contendere sui ricorsi prodotti proposti dai sigg. Forster Oreste e Masino Guglielmo.

7.o) Riservandosi di provvedere, insieme al merito, sulle spese in ordine al ricorso proposto dal Giammaria, dichiara compensate fra le parti le spese di tutti gli altri ricorsi, anche nei riguardi degli intervenienti Montanari, Natale e Funaro.

8.o) Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 28 gennaio 1936 XIV, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei sigg.:

Furgiuele Mario, *presidente*
Bezzi Gino, *consigliere*
Rocco Ferdinando, *id.*
Petitbon Ettore, *id.*
Malinverno Renato, *id.*
Siragusa Giuseppe, *id.*
Castelli Avolio Giuseppe *est. Primo Referendario.*

In originale firmati:
Mario Furgiuele, Gino Bezzi, Ferdinando Rocco, Ettore Petitbon, Renato Malinverno, Giuseppe Siragusa, Giuseppe Castelli Avolio *est.*, Eraldo Tuttolomondo.

Pubblicata nei modi di legge all'udienza del 3 marzo 1936 XIV.

Il Segretario di Sezione
f.o Avv. Eraldo Tuttolomondo

F. D. I.

IX Congresso Odontologico Internazionale

Vienna 2 - 8 agosto 1936 - XIV

In occasione del IX Congresso Odontologico Internazionale, e nei giorni che precedono l'apertura del Congresso stesso (30 luglio - 1.o agosto inclusi) la Direzione dell'Istituto Odontologico dell'Università di Vienna (prof. dott. Hans Pichler) d'accordo con l'Ufficio dei corsi della Facoltà di Medicina, ha progettato di indire un corso di perfezionamento nel quale verrà dato un riassunto delle tecniche seguite ed insegnate all'Istituto.

Le iscrizioni al corso si ricevono all'Istituto Odontologico dell'Università, Vienna IX Währingerstrasse 25 a, entro il 30 giugno 1936; ed il corso avrà luogo a condizione che le iscrizioni raggiungano il numero di cinquanta.

La quota di iscrizione al corso è di scellini 50, e deve essere versata al momento dell'iscrizione con assegni intestati all'Istituto.

Le conferenze saranno tenute in lingua tedesca dalle ore 8,30 alle 12,45 e dalle 15 alle 17.

Il programma comprende fra l'altro:

Estrazione atipica, dr. A. Berg; *Anestesia nella pratica,* dr. F. Driak; *Sul trattamento radicolare,* dr prof. B. Gottlieb; *La protesi completa nella pratica giornaliera,* dr. R. Grohs; *Costruzione di protesi per il trattamento delle fratture mascellari,* dr. O. Hofer; *Ceramica,* dr. H. Matis; *Ortodonzia,* dr. prof. A. Oppenheim e suoi assistenti; *Trattamento delle gengive e dei denti scalzati,* dr. B. Orban; *Sulla resezione radicolare e le operazioni di cisti,* dr. prof. H. Pichler; *Costruzione di lavori a ponte con speciale riferimento a quelli in porcellana,* dr. O. Preissecker; *Trattamento dei postumi di estrazioni,* dr. H. Scachter; *La protesi parziale,* dr. Schonbauer; *Discussione su casi interessanti di radiologia diagnostica odontologica,* dr. J. Scheckembach; *Parti-*

RIMINERALIZZAZIONE
POLIOPOTERAPIA...

RICOSTITUENTE FISIOLOGICO

OPOCALCIUM

Del Dr GUERSANT

Granulare *Cachets*

OPOCALCIUM IRRADIATO

Ergosterina attivata dai raggi ultravioletti (Vitamina D) associata al complesso endocrinominerale dell'Opocalcium

Granulare *Confetti*

LABORATORII DELL'OPOCALCIUM, D' A. RANSON
Agenti per la Fabbricazione e la Vendita in Italia
del SAZ e FILIPPINI - Via Giulio Uberti, 37. — MILANO (120)
C. P. E. M. 52-613

Autorizzazione R. Prefettura di Milano D. N. 10147 del 23-2-1933 - XIII

UROCLASIO

formula e preparazione del Prof. ALBERTO SCALA della R. Università di Roma

• • • • •

Agisce di presenza a guisa delle diastasi o degli enzimi naturali riconducendo verso la norma il pH organico deviato

• • • • •

L'UROCLASIO

è il solo farmaco che corrisponde con reale efficacia nella cura della **gengivite espulsiva o piorrea alveolare**

SAGGI E LETTERATURA GRATUITAMENTE

S. A. R. M. - Società Anonima Ritrovati Medicinali

Ufficio Prop. Sez. 6.ª ROMA (140) Piazza Casalmaggiore - Sede Propria

Autorizzazione Prefettura N. 170 1929

NEI VOSTRI ACQUISTI CITATE QUESTA RIVISTA

Le compresse di

Nealgyl

agiscono

contro tutte le algie

LABORATORI FARMACEUTICI
D. MAESTRETTI
MILANO - VIA GRAN SASSO N. 16

Autorizzazione Prefettizia N. 23573 - 1931



mettiamo anche il 10 % dei medici, che poi avrebbero modo di farsi conoscere egualmente; ma e gli altri, la massa? Facciamo un esempio. In Firenze, dove pure c'è una Clinica Odontoiatrica e altri Ospedali e Misericordie, vi saranno al massimo 10 dentisti, che gratuitamente o quasi, disimpegnano le funzioni, ma e gli altri 90 dove metterli?

Con questo non si vuole disconoscere l'importanza della propaganda igienica dentale, solo non ci sempra di poter ravvisare in essa il toccasana dei nostri mali. Che se fosse così semplice, perchè negli altri Stati, che sono portati in contrapposto alla statistica dell'Italia 1:16.000, si lamenta la stessa crisi? Non c'è giornale della specialità che in Francia, Spagna, Germania, Inghilterra ecc. non lamenti la pletora e il disagio, e congressi, ordini del giorno, sindacati denunciano il fatto e pensono ai ripari. Ci si potrebbe consolare pensando « mal comune, mezzo gaudio », ma è meglio pensare che se il disagio è universale, è anche fantasioso sperare che proprio in Italia si debba aprire un periodo di prosperità di almeno 20 anni.

Andare verso il popolo! Creare degli specialisti in tutte le campagne! Fu il grido da comizio che cercò convalidare la Legge Chiavaro-Gentile. Gli specialisti sono troppo pochi per curare tutti i bisognosi e specialmente i rurali! si disse in Parlamento. Si disse, ma non era vero, e tanto meno vero lo è ora. Il numero dei curandi si è accresciuto, ma in maggior proporzione quello dei curatori, onde la pletora indiscussa non trova modo di collocare la sua opera. Se anche il numero dei curandi potesse crescere in seguito ad una propaganda igienico-sociale, se anche le condizioni economiche migliorassero, non c'è accenno che diminuisca la pletora: le iscrizioni dei Medici alle Università sono in un crescendo impressionante, onde si ricadrebbe sempre in un circolo vizioso.

Cioè i dentisti trarrebbero sempre guadagni limitati, mentre sarebbe vero che.... crescerebbero i guadagni degli Odontotecnici, se anche essi non avessero incappare in quel circolo vizioso della pletora.

Pletora che, in fondo, è il male pure dei fornitori, e che dalla propaganda igienica dovrebbero vedere risanati i loro bilanci deficitari!

Non siamo a giorno dei bilanci dei fornitori e quindi non ci sentiamo di interloquire in materia. Però, se deficit essi lamentano, i casi sono due: o è diminuita la vendita, ciò che confermerebbe la diminuzione del lavoro dei dentisti; o essi sono cresciuti troppo di numero, e sono in troppi a dividersi la torta. Noi pensiamo che in senso assoluto non sia vera la prima ipotesi (perchè se una diminuzione di lavoro è avvenuta nei singoli dentisti, è avvenuta però un'estensione numerica dei dentisti, che sono in troppi a dividersi la torta.... se pure torta si può chiamare il solo companatico); e che invece sia vera la seconda ipotesi: i fornitori dentari, i depositi si sono troppo accresciuti di numero (nel 1925 v'erano al più 25 in tutta Italia, oggi più di 25 nella sola Milano); ma la torta è rimasta quella che era, se non è cresciuta. Sta

di fatto che noi siamo tributari dell'estero per più di 20 milioni di materiale dentistico, e su questi almeno 6 milioni vanno divisi fra i fornitori. Conoscendo il numero di essi si potrebbe anche vedere se la loro parte sia una torta o solo companatico! (Nel 1918 la ditta C. Ash e Sons, ebbe un utile di 10 milioni su 50 di capitale).

Noi dentisti ci siamo solo accorti dell'elevamento dei prezzi in seguito alle sanzioni, tanto che a Bologna se n'è trattato per trovare il modo di arginare il danno, cercando di aiutare l'industria nazionale. La quale fin oggi non ha avuto che qualche briciola di quella benedetta torta, mentre si va dimostrando degna di averne la maggior parte. E carità di patria, nazione antisanzionista, coscienza di cittadini deve spingerci ad aiutare l'industria nazionale.

Ma attendiamo di conoscere gli altri campi da esplorare, dai quali vedremo se veramente si potranno raccogliere larghi frutti.

R. Babini.

Il Ricorso dei Montenegrini respinto dal Consiglio di Stato

L'on. prof. Perna ci invia copia della sentenza che noi pubblichiamo integralmente:

In nome di S. M.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi riuniti:

NN. 297, 298 e 299/1934 e 220/1935, proposti da *Schioppa Vincenzo, Cagnetta Gioacchino, Rodriguez Adolfo* e *Benatti Luigi,* rappresentati e difesi dall'avv. prof. Giuseppe Fragola;

NN. 311, 364, 365, 366, 399, 463, 464, 467/1934; 127, 128, 244, 319, 320, 328, 329, 388, 440, 441/1935, proposti da *Mele Stanislao, Bartiromo Dante, Ugolini Leone, Rigon Antonio, Torino Alfonso, Rollino Antonio, Schioppa Vincenzo, Rodriguez Giovanni, Ettari Antonio, Sommer Giovanni, Fragiacomo Antonio, Perna Argia, Roccatelli Fernando, Goracci Nazzareno, Ciotti Alberto, Mariani Carlo, De Paola Carmine, Coretti Guido* e *Michelini Luigi,* rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Mininni;

N. 518/1935 proposto da *Fani Francesco,* rappresentato e difeso dagli avvocati Tullo e Vincenzo Taormina e Giuseppe Mininni;

NN. 387/1934, 17 e 331/1935 proposti da *Fallace Giuseppe, Galzerano Roberto* e *Sciattone Gaetano,* patrocinati dall'avv. Bartolomeo Della Morte;

N. 408/1934, proposto da *Giammaria Alberto,* difeso dagli avv. Giuseppe Pietrantoni ed Enrico D'Arienzo;

NN. 102, 103 e 318/1935 proposti da *Schreiber Giulio Cesare, Stocklin Giovanni e Cavallo Ernesto,* assistiti e difesi dall'avv. Luigi Salvati;

NN. 104, 105, 245 e 605/1935 prodotti da *Cirillo Mario, Ariano Eugenio, Masino Guglielmo* e *Gastaldi Giacomo Vincenzo,* rappresentati e difesi dall'avv. Ferruccio Ghia;

N. 246/1935, proposto da *Forster Oreste,* assistito e difeso dall'avv. Ferruccio Ghia e on. Alfredo Felici;

N. 303/1935, proposto da *Stocklin Ugo,* rappresentato e difeso dall' avv. Enrico Fischetti;

NN. 413/1935 e 2/1936, proposti da *Graia Armando* e *Brecciani Paolo,* patrocinati dagli avv. Giuseppe Boidi-Trotti e Michele Borda;

e N. 499/1935, proposto da *Zammit Corrado,* assistito dagli avv. Vincenzo D'Audino e Francesco De Grazia; tutti i predetti ricorsi

contro

il Ministero dell'Interno, costituitosi resistente in giudizio contro il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

per l'annullamento

dei provvedimenti ministeriali con i quali fu dichiarato di non trovar luogo a provvedere sulle domande avanzate dai ricorrenti per ottenere l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'odontoiatria, con diffida ai ricorrenti medesimi di astenersi dall'esercizio professionale;

intervenuti

in giudizio, per resistere al ricorso proposto da Goracci Nazzareno, i signori *Montanari Francesco, Natale Vitantonio* e *Funaro Domenico,* con il patrocinio degli avv. Rosario D'Angelo e Michele Pini;

Visti i ricorsi, i provvedimenti impugnati, l'atto d'intervento nel giudizio Goracci, le memorie difensive, le controdeduzioni dell' Avvocatura Generale dello Stato, nonchè gli altri atti e documenti presentati nell' interesse delle parti in causa;

Viste e richiamate le decisioni con le quali la Sezione accolse le domende incidentali di sospensione dei provvedimenti impugnati;

Udite alla pubblica udienza del 28 gennaio 1936 XIV la relazione del Primo Referendario Castelli Avolio, e le deduzioni e conclusioni degli avv. Cammeo, Fragola, Ghia, Mininni, Felici, Fischetti, D'Angelo, D'Arienzo e dell'Avvocato dello Stato Grassia per i rispettivi rappresentati;

Ritenuto in

FATTO

Che con l'art. 3 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915 n. 1311, fu concesso ai cittadini italiani rimpatriati o rifugiati nel Regno in occasione ed in conseguenza della guerra, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, di esercitare nel Regno la professione a cui erano stati abilitati coi relativi diplomi. Il godimento di questa concessione era subordinato

alla prova da fornirsi dagli interessati della qualità di cittadino italiano e di rimpatriato o rifugiato in conseguenza ed in occasione della guerra, e alla preventiva registrazione del diploma a norma dell'art. 65 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901 n. 45.

In base a tale disposizione vari odontoiatri, che erano in possesso di diplomi rilasciati da scuole estere di odontoiatria, registrarono il loro titolo e potettero esercitare in Italia pacificamente l'esercizio professionale. Senonchè sopraggiunge il decreto-legge 22 marzo 1923 n. 795, il quale stabiliva che coloro che, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, avevano esercitato pubblicamente e notoriamente la loro professione nel Regno, a norma dell'art. 3 del decreto luogotenenziale del 1915, potevano essere definitivamente autorizzati alla continuazione nel Regno dell'esercizio professionale medesimo. si stabiliva in detto decreto-legge che l'autorizzazione doveva essere conferita con decreto del Ministro dell'Interno, su analoga proposta d'una commissione da nominarsi dal Ministro stesso, di concerto con quello dell'Istruzione. All'uopo gli interessati dovevano far pervenire al Ministero dell'Interno entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto (che fu pubblicato nella G. U. del 18 aprile 1923) la relativa domanda, secondo le norme che sarebbero state stabilite dallo stesso Ministero, d'intesa con quello dell'Istruzione Pubblica. Con l'art. 4 si stabiliva che la concessione contenuta nell'art. 3 del Decreto luogotenenziale del 1915 veniva confermata fino a sei mesi dalla pubblicazione del nuovo decreto.

Successivamente, con decreto-legge 24 settembre 1923 n. 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre di quell'anno, il termine per la presentazione delle domande per l'autorizzazione veniva prorogato al 1. ottobre.

Vari interessati provvidero a chiedere, nel termine stabilito, l'autorizzazione all'esercizio definitivo; altri presentarono la domanda in ritardo, allegando alcuni motivi speciali o di salute, altri assunsero che siccome erano stati aperti dei procedimenti penali per assunta falsità dei diplomi conseguiti a Cettigne, nel Montenegro, avevano dovuto attendere l'esito dei giudizi, risoltisi poi favorevolmente all'autenticità del titolo. E poichè sulla validità del titolo era stata investita anche questa Sezione, col ricorso Gerlardi, Casalbore ed altri, di cui alla decisione n. 588 del 25 ottobre 1929, avevano dovuto attendere anche l'esito del giudizio amministrativo.

In tali condizioni si trovarono la maggior parte degli attuali ricorrenti, possessori di diploma rilasciato a Cettigne, e precisamente Bertinoro Dante, Fallace Giuseppe, Roccatelli Fernando, Goracci Nazzareno, Ciotti Alberto, Mariani Carlo, De Paola Carmine, Coretti Giulio, Michelini Luigi, Rollino Antonio, Ettari Antonio, Fani Francesco, Perna Argia, Giammaria Alberto, Ugolini Leone, Rigon Antonio, Galzerano Roberto, Stocklin Giovanni, Schreiber Giulio, Sommer Giovanni, Stocklin Ugo, Cavallo Ernesto e Rodriguez Giovanni.

Pressochè identica è la condizione di altri ricorrenti, i quali però trovansi in possesso di diploma rilasciato dall'École dentaire francaise: essi sono Cirillo Mario, Ariano Eugenio, Gastaldi Giacomo Vincenzo e Benatti Luigi.

In questo primo gruppo può essere anche collocato il ricorrente Zammit Corrado, il quale, laureato in veterinaria presso l'Università di Napoli, si diede poscia all'odontoiatria e chiese anch'egli in ritardo, per assunte ragioni di salute, l'autorizzazione all'eserizio definitivo.

Diversa sembra la condizione di altri quattro ricorrenti: Mele Stanislao,

Cagnetta Gioacchino, Rodriguez Adolfo e Schioppa Vincenzo, i quali, pure muniti di diplomi rilasciati a Cettigne, chiesero anche essi in ritardo l'autorizzazione all'esercizio definitivo, ma assumono di aver presentato in tempo a tal fine una originaria domanda, con la debita documentazione, facendola tenere per l'inoltro, al Comune di Torre Annunziata. A carico di essi si svolse un giudizio penale dinanzi al Tribunale di Napoli, per concorso in falsificazione del registro protocollo del Comune di Torre Annunziata; ma dapprima condannati dal Tribunale, con sentenza del 23 gennaio 1931, furono poscia assolti con sentenza del 30 giugno 1933 dalla Corte d'Appello di Napoli, nella cui motivazione in diritto si dà per provato che il Mele, il Cagnetta, lo Schioppa e il Rodriguez ebbero ad inviare a mezzo del Comune di Torre Annunziata le loro istanze con i documenti al Ministero per ottenere l'abilitazione definitiva.

Diversa sembra ancora — sempre in linea di fatto — la condizione di altri tre ricorrenti: Graia Armando, Forster Oreste e Masino Guglielmo, i quali, pur avendo chiesto in ritardo di regolarizzare la propria posizione professionale, fondano il loro diritto sull'esercizio della professione in Fiume, e chiedono che siano avvantaggiati della posizione ad essi derivante dal R. D. 14 giugno 1928 n. 1630, concernente l'estensione alla Provincia del Carnaro della legislazione sanitaria vigente nel Regno.

Ora sulle domande avanzate dagli interessati il Ministero dell' Interno rispose di non poter emettere alcun provvedimento essendo esse tardive, e nel contempo li faceva diffidare ad astenersi dall'esercizio professionale.

Contro tale Comunicazione e contro il divieto dell'esercizio della professione gli interessati insorsero con ricorso a questo Consiglio e chiesero tutti, col ricorso stesso e con separato atto, la sospensione del provvedimento impugnato, sospensione che venne accordata a tutti dalla Sezione.

Un ultimo ricorso è stato di recente prodotto da Brecciani Paolo, anche egli diplomato a Cettigne. Anche egli impugna il provvedimento negativo del Ministero per gli stessi motivi dedotti dagli altri ricorrenti.

Ciò posto, dovendo ora la Sezione occuparsi del merito dei ricorsi, è da rilevare che i motivi sui quali questi vengono fondati sono sostanzialmente comuni, salvo alcuni motivi speciali ad alcuni ricorrenti, derivanti, come si è detto, dalla posizione speciale nella quale essi si trovarono.

Si deduce, pertanto, in sostanza:

1.º) Falsa ed erronea interpretazione dell'art. 2 capoverso del D. L. 22 marzo 1923 n. 795. Erroneamente l'Amministrazione avrebbe potuto ritenere perentorio e improrogabile il termine per la presentazione delle domande stabilito dall'articolo stesso. Non tutti i termini, sostengono i ricorrenti, danno luogo a decadenze. Per principio fondamentale di ermeneutica, la perentorietà dei termini deve essere espressamente sancita ed egualmente espressa deve essere la decadenza dai diritti. E poichè l'articolo indicato non contiene statuizioni siffatte, non può ammettersi nella specie alcuna decadenza.

2.º) Violazione e falsa applicazione dello stesso articolo 2 del citato decreto n. 795 del 1923, in quanto essendo stata contestata, in sede penale e amministrativa, la validità del titolo professionale, ciò avrebbe reso incompatibile l'esistenza di un termine, la cui osservanza era impossibile.

3.º) Violazione del disposto del decreto luogotenenziale del 1915 n. 1311, innanzi citato. I ricorrenti avrebbero acquisito, in base a tale disposto, il diritto all'esercizio professionale, diritto che non poteva essere menomato o tolto da un successivo provvedimento dell'Amministrazione. D'altra parte la loro

posizione sarebbe stata risoluta dal recente testo unico delle leggi sanitarie 23 luglio 1934 n. 1265, art. 367, lett. *a*), che ammette all'esercizio dell'odontoiatria coloro che, sebbene sprovvisti di laurea in medicina e chirurgia, siano stati abilitati all'esercizio medesimo in virtù di disposizione anteriori al decreto legge 16 ottobre 1924 n. 1755, riguardante l'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria. Dal momento che il comma suddetto, a differenza di quanto è prescritto nel comma *b*) del precedente art. 365, per coloro che muniti di diplomi esteri abbiano ottenuto l'autorizzazione all'esercizio professionale ai sensi del decreto del 1923 n. 795, fa riferimento ad abilitazione conseguite prima dell'entrata in vigore del decreto legge 16 ottobre 1934 n. 1755, prescindendo così dall'autorizzazione prevista nel decreto del 1923, deve dedursi che per i dentisti in possesso di diplomi esteri sia valido per l'esercizio definitivo anche l'autorizzazione concessa con decreto luogotenenziale del 1915.

4.o) Eccesso di potere, contradditorietà nel comportamento dell'Amministrazione. Mentre in un primo tempo l'Amministrazione respinse la domanda presentata dal dentista pratico Guglielmo Pinna Stara, perchè presentata dopo la scadenza del termine, successivamente ebbe ad accoglierla, conferendo al ricorrente l'autorizzazione all'esercizio professionale.

I ricorrenti chiedono pertanto l'accoglimento del ricorso, con le conseguenze di legge.

Per quanto attiene a ragioni particolari di alcuni ricorrenti, è da notare che il Giammaria deduce inoltre di aver presentato in tempo la domanda e di averla solo rinnovata successivamente a seguito del proscioglimento pronunciato nei suoi confronti dal Tribunale di Bari, con sentenza del 4 maggio 1929. Egli quindi non sarebbe incorso nella decadenza e la Commissione nominata in base alla legge del 1923 non doveva sciogliersi, senza prima aver provveduto su tutte le domande presentate.

I ricorrenti Mele, Cagnetta, Schioppa e Rodriquez Alfonso insistono con note illustrative nel rilievo di aver anch'essi presentato in tempo la domanda, come risulta dalla ricordata sentenza della Corte di Appello di Napoli, e svolgono l'assunto della perfetta equipollenza della presentazione tempestiva della domanda presso il Comune di Torre Annunziata anzichè al Ministero, facendo un paragone, circa tale equipollenza, anche con altre leggi speciali.

I ricorrenti Forster, Graia e Masino svolgono con note il loro assunto, in aggiunta ai motivi principali innanzi ricordati, che avendo esercitato l'odontoiatria nello Stato libero di Fiume o nel territorio successivamente annesso all'Italia, sono senz'altro autorizzati, in base alla ricordata legge 14 giugno 1928 n. 1630, a continuare l'esercizio professionale in tutto il territorio del Regno. In ogni caso, anche a voler ritenere perentorio il termine stabilito nel decreto del 1923 — che, d'altra parte, essi sostengono dilatorio — non si potrebbe applicare ad essi tale disposto, quando solo successivamente, e cioè quando il termine così considerato era già scaduto, venne estesa per essi la legalizzazione sanitaria del Regno.

I dentisti poi, che hanno presentato il diploma rilasciato dall'Ecole Dentaire Francaise, insistono sul rilievo della validità di tale titolo. Sostengono che si tratta di scuola, per quanto privata, riconosciuta dal Governo Francese, posta sotto il suo controllo e sotto quello della Facoltà medica di Parigi.

Infine molti ricorrenti si richiamano nelle memorie al contenuto del progetto di legge presentato al Parlamento nella seduta del 25 aprile 1933, circa la situazione giuridica di alcune categorie di dentisti pratici. Nella relazione a

tale progetto, del Capo del Governo, si avrebbe un diretto riferimento alla loro condizione. « Quest'ultima categoria — si legge in tale relazione — riguarda quei dentisti rimpatriati a causa della guerra, ai quali venne concessa, ai sensi del decreto luogotenenziale 22 marzo 1915 n. 1311, l'autorizzazione provvisoria di esercitare la propria professione e non conseguirono l'autorizzazione definitiva ai termini del R. D. L. 22 marzo 1923 n. 795 ». E veniva proposto che il Governo del Re fosse autorizzato a concedere, entro il 31 dicembre 1934, in seguito ad una prova di esami, l'abilitazione all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria a coloro che, sprovvisti della laurea in medicina e chirurgia, si trovassero nella condizione di non aver conseguito l'autorizzazione definitiva ai sensi del decreto legge del 1923, pure essendo in possesso della relativa autorizzazione provvisoria prevista dal decreto luogotenenziale del 1915. Sostengono i ricorrenti che se il progetto non ebbe seguito, ciò fu dovuto all'ampia delegazione legislativa concessa al Governo per la preparazione del recente testo unico delle leggi sanitarie, nel quale sarebbe stato risolto il loro caso, come sopra si è accennato, a norma del disposto della lett. *a*) dell'art. 367.

Per resistere ai ricorsi dell'Avvocatura Generale dello Stato, che si era già costituita in rappresentanza e difesa del Ministero dell'Interno, ha depositato, oltre a due fascicoli di atti, una memoria difensiva.

In essa si svolge innanzi tutto il punto riguardante la natura del termine — che si sostiene perentorio — del decreto legge del 1923. La perentorietà di detto termine sarebbe insita in modo inequivocabile nella natura del provvedimento, il quale aveva di mira di regolarizzare l'esercizio della professione odontoiatrica, in armonia con le nuove disposizioni di legge emanate al riguardo, con il funzionamento di una speciale Commissione avente, limitata nel tempo, la sua funzionalità, da esaurirsi dopo l'esame di quelle domande che fossero state tempestivamente presentate. Che se al riguardo potesse esservi un dubbio, la conferma della perentorietà del termine sarebbe stata data, con una interpretazione che può dirsi autentica, dal decreto legge 24 settembre 1923 numero 2003. Invero, per consentire la presentazione di altre domande e per riaprire e prorogare per altri tre mesi il termine stabilito col decreto legge del 1923, fu necessario emanarne un altro, senza di che non sarebbe stato ammesso di presentare altre domande alla scadenza del termine stabilito nel primo decreto.

Circa il dedotto eccesso di potere derivante dal confronto col caso del Pinna Stara, l'Avvocatura rileva che non è esatto quanto assumono i ricorrenti. Il Pinna Stara in un primo momento ebbe negata l'autorizzazione all'esercizio della odontoiatria, perchè la Commissione non ritenne idoneo il titolo montenegrino, e non per intempestività della domanda. Egli presentò la domanda prima dell'esito del procedimento penale iniziatosi a suo carico in seguito alla produzione del titolo e prima ancora che la Commissione esaminasse i suoi lavori. In vista di ciò il Ministero ritenne, per motivi di equità, di prendere in esame il suo caso speciale, che, si sostiene, non avrebbe nulla di comune con quello dei ricorrenti. D'altra parte, l'avere erroneamente applicato una norma di legge (cosa che nella specie si nega) non potrebbe portare come conseguenza che si debba far rivivere un termine perentoriamente stabilito dalla legge, decorso il quale non è permesso di presentare alcuna istanza per le considerazioni accennate.

Non avrebbe fondamento il motivo dedotto dai ricorrenti Mele, Rodriguez,

Gagnetta e Schioppa, che si debba ritenere valida la presentazione dell'istanza che si assume fatta al Comune di Torre Annunziata, anche se non pervenuta al Ministero dell'Interno. Il decreto legge del 1923 stabiliva che le domande dovevano pervenire al Ministero e il decreto ministeriale 27 maggio 1923 ribadiva che gli interessati dovevano far pervenire la loro istanza al Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Sanità. Essi, invece, per ragioni inesplicabili, in quanto nessuno di essi vi aveva domicilio, le consegnarono al Comune di Torre Annunziata. Sarebbe quindi loro mancata la possibilità di dimostrare che le proprie domande, che affermano di aver presentate nei termini, fossero state effettivamente trasmesse al Ministero, il quale non avendole ricevute deve ritenere che non siano state mai inoltrate. Nè potrebbe ritenersi che essi così facendo si siano semplicemente rivolti ad una autorità competente. Ammesso che si tratti nella specie di un termine perentorio, e di istanza che doveva pronunciarsi, il rispetto della forma sarebbe inderogabile: il fatto che l'istanza non pervenne all'autorità determinata dalla legge deve far ritenere come inesistente la domanda stessa.

Circa il richiamo al progetto di legge n. 1711, l'Avvocatura osserva che quella disposizione poteva riguardare i dentisti rimpatriati a causa della guerra ai quali, dopo la concessione dell'autorizzazione provvisoria venne negata quella definitiva. Ciò presuppone che essi ne avessero fatta istanza al Ministero nel termine, e solo non avessero impugnato il conseguente provvedimento di rigetto dell'istanza da parte del Ministero. Ciò a fine di praticare ad essi un trattamento uguale a quello praticato a coloro che, a seguito dell' impugnativa del provvedimento ministeriale accolta con decisione di questo Consiglio, avevano ottenuto l'abilitazione definitiva.

In quanto al disposto dell'art. 367, lett. *a*) del testo unico delle leggi sanitarie, l'Avvocatura osserva che per ritenere valido l'esercizio definitivo anteriore al decreto legge 16 ottobre 1934 n. 1755, deve sempre presupporsi che gli interessati abbiano ottenuto il riconoscimento definitivo attraverso le modalità stabilite dal decreto legge del 1923, o, come si è innanzi detto, abbiano chiesto nel termine il riconoscimento e per ragioni contingenti non l'abbiano ottenuto.

Circa, infine, al valore del diploma rilasciato dall'Ecole Dentaire Francaise, l'Avvocatura si riporta ad una nota, esibita in atti, del Consolato Generale Italiano di Parigi, secondo cui detta scuola sarebbe privata e i diplomi da essa rilasciati non avrebbero alcun valore nè accademico nè pratico, in quanto per esercitare l'odontoiatria in Francia è necessario il diploma di Stato, rilasciato dalla facoltà di medicina di Francia, solo il quale può conferire il diritto di esercizio nel territorio della Repubblica e delle colonie.

L'Avvocatura conclude chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi, con le conseguenze di legge.

Nel ricorso Goracci hanno spiegato intervento, con atto 18 gennaio corrente, i dentisti di Taranto dott. Montanari Francesco, dott. Natale Vitantonio e sig. Funaro Domenico. Illustrano con memoria le ragioni del loro intervento diretto ad ottenere la reiezione del ricorso del Goracci e si associano alle argomentazioni svolte dall'Avvocatura, innanzi riferite, soffermandosi in particolar modo su alcune di esse. Per contrastare tale intervento ha presentato una memoria la difesa del Goracci, nella quale si sostiene che gli interventori non hanno interesse diretto e personale, giuridicamente tutelabile, per intervenire nel giudizio, e si riaffermano e si sviluppano le ragioni già svolte, che consiglierebbero l'accoglimento dei ricorsi.

Osserva in

DIRITTO

Che data la identità dei principali motivi dedotti dai ricorrenti a sostegno dei rispettivi gravami, può, innanzi tutto, disporsi la riunione dei ricorsi.

Ciò posto, è pregiudiziale l'esame circa l'ammissibilità o meno dell'intervento proposto nel ricorso Goracci dai dentisti di Taranto Montanari, Natale e Funaro.

Osserva in proposito il Collegio che, in definitiva, l'interesse che giustificherebbe siffatto intervento sarebbe costituito da un interesse economico, generale e non immediato, da un semplice vantaggio, qual'è quello di non avere un nuovo professionista di essi concorrente, nel medesimo posto in cui gl'intervenienti esercitano la professione. Ma è da notare che, secondo la costante giurisprudenza delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio, un semplice vantaggio o interesse economico, generale, nel senso innanzi accennato, non giustificherebbe l'interesse ad agire in giudizio, che, dev'essere a base dell'intervento. E sopratutto, secondo il pacifico insegnamento delle Sezioni medesime, presupposto dell'interesse ad agire è la attualità dell'interesse leso, per evitare la quale lesione si ricorre in giudizio. Ora, nel presente caso, nessun interesse degli intervenienti sarebbe leso dall'eventuale accoglimento del ricorso Goracci. Costui impugna, infatti, il provvedimento del Ministero dell'Interno col quale, si dichiarava di non poter prendere in esame, perchè tardiva, la domanda da lui presentata per ottenere, in base al decreto legge 22 marzo 1923 n. 795, l'autorizzazione all'esercizio definitivo della odontoiatria. Ma se il Collegio dovesse ritenere tale istanza non tardiva, con ciò non verrebbe pregiudicato alcun diritto degli intervenienti, ma tal diritto — o più concretamente, siffatto interesse legittimo — sarebbe leso se mai dal successivo provvedimento ministeriale col quale il Goracci fosse definitivamente autorizzato all'esercizio professionale.

L'intervento dunque, proposto nei sensi innanzi detti, dev'essere dichiarato inammissibile e devesi scendere all'esame dei merito dei ricorsi.

Ora il motivo principale, sul quale tutti i ricorrenti fondano le loro doglianze, è quello della assunta perentorietà del termine stabilito dal citato decreto legge del 1923 per la presentazione al Ministero dell'Interno delle domande per ottenere l'autorizzazione definitiva all'esercizio della odontoiatria.

Già il decreto luogotenenziale 22 agosto 1915 n. 1311, aveva ammesso i cittadini italiani, che avessero conseguito all'estero diplomi per l'esercizio di professioni sanitarie, ad esercitare nel Regno la professione, dopo il loro rimpatrio o rifugio in Italia a seguito della guerra, previa registrazione di siffatti titoli professionali (art. 3). Tale disposizione aveva, fin dalla sua emanazione, carattere provvisorio. In quanto emanata per la tutela della salute pubblica durante la guerra, come dichiara l'intestazione del decreto, ne era infatti precisamente stabilita la durata, avendo tutto il decreto vigore dal giorno della pubblicazione fino a quello della conclusione della pace.

Com'è noto, dopo la conclusione della pace, varia fu, per quanto attenesse al loro vigore, la condizione delle norme legislative emanate per provvedere ai bisogni speciali durante lo stato di guerra. Giacchè se molte di queste norme poteitero essere abrogate in blocco o avevano in se stesse predeterminato il termine della loro durata, altre, invece, che avevano dato nascita a situazioni giuridiche particolari, che non si credette opportuno da un momento all'altro

ledere, continuarono ad avere provvisorio vigore o si provvide a regolare tali posizioni con disposizioni di carattere speciale.

Pei dentisti diplomati all'estero, che, in base al precedente decreto luogotenenziale avevano ottenuto, come s'è visto, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio professionale, fu, per regolarizzare la loro posizione, emanato il citato decreto legge 22 marzo 1923 n. 795. Se l'autorizzazione all'esercizio professionale era stata ad essi accordata in via provvisoria; se, ancora, nell'intendimento del legislatore era di regolarizzare definitivamente la loro posizione, in deroga al principio stabilito con la legge 31 marzo 1912 n. 290, che prescrisse che chiunque volesse esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria dovesse essere munito di diploma di laurea in medicina e chirurgia, consegue che doveva essere accordato agli interessati un termine per tale regolarizzazione; ma questo termine doveva essere espresso, preciso, categorico. Questo termine infatti veniva stabilito nel secondo comma dell'art. 2 del decreto legge in questione, che prescriveva che gli interessati dovevano far pervenire « entro il termine di tre mesi » la relativa domanda di autorizzazione definitiva al Ministero dell'Interno. L'autorizzazione sarebbe poi stata conferita su analoga proposta di una Commissione da nominarsi dal Ministro dell'Interno, sentito quello dell'Istruzione.

Veniva anche stabilito, con lo stesso decreto legge, che coloro che avrebbero conseguito l'autorizzazione definitiva, sarebbero stati sottoposti a tutte le disposizioni che regolano l'esercizio professionale, e che il decreto di autorizzazione avrebbe tenuto luogo, agli effetti dell'iscrizione nell'albo dell'ordine rispettivo, del diploma professionale (art. 3).

Nello stesso decreto legge è ribadito il carattere provvisorio dell'autorizzazione di cui al precedente decreto luogotenenziale 22 agosto 1915: l'art. 4, infatti, stabiliva che la concessione contenuta nell'art. 3 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915 n. 1311, era confermata sino a sei mesi dopo la pubblicazione del medesimo decreto legge.

Ora, se lo scopo di questo era di regolarizzare definitivamente la condizione dei regnicoli rimpatriati in occasione della guerra, i quali avevano conseguito all'estero dei diplomi che li abilitavano all'esercizio professionale, ma questi dipromi non erano invece validi in Italia per l'esercizio della odontoiatria pel quale occorreva per la legge del 1912 la laurea in medicina e chirurgia; se, per esaminare le domande degli interessati, veniva nominata un'apposita commissione, la quale, è da presupporre, non aveva durata illimitata, ma doveva espletare i propri lavori entro un congruo termine e poi sciogliersi; non può non ammettersi il carattere perentorio del termine stabilito nell'art. 2 del decreto in questione. Si trattava, in altre parole, di un termine di decadenza per l'esercizio di un diritto, precisasamente stabilito dalla legge, termine non prorogabile ad libitum dell'Amministrazione, non soggetto a sospensione o a interruzione e per sua natura perentorio.

Siffatto carattere del termine stabilito dal decreto legge in questione è confermato, inoltre, dalla giusta interpretazione che deve farsi del successivo decreto legge 24 settembre 1923 n. 2003, col quale il termine stabilito per la presentazione delle domande veniva prorogato al 1.° ottobre 1923. Se si sentì la necessità di ricorrere ad un provvedimento legislativo formale, vale a dire ad un decreto legge, per stabilire la proroga del termine fissato dal precedente provvedimento legislativo, non può negarsi il carattere perentorio di tale termine, che non era soltanto un termine ordinario o amministrativo, come è

piaciuto dire a molti ricorrenti. Nè la fondatezza della rilevata conferma, attraverso il successivo provvedimento legislativo, del carattere perentorio del termine, può in alcun modo essere scossa dai rilievi fatti all'udienza di discussione dall'egregia difesa dei ricorrenti. Il Collegio non può certamente seguirla in tutte le teorizzazioni fatte in tale discussione. E' vero che il decreto legge di proroga, 24 settembre 1923 n. 2003, venne pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale » il 2 ottobre, e cioè posteriormente al termine prorogato (1.° ottobre): ma ciò non menoma l'efficacia del provvedimento legislativo, formalmente perfetto. Si tratta di interpretarne il significato; e l'interpretazione logica, quasi piana di esso, senza ricorrere a più complicate concezioni, è certamente quella che spiega l'intenzione del legislatore, di aver voluto estendere il termine valido per l'accettazione delle domande a quelle che nel frattempo erano state presentate, ma non oltre il 1.° ottobre.

Cade pertanto il motivo principale dedotto da tutti i ricorrenti, sulla non perentorietà del termine di presentazione delle domande per ottenere, in base alla disposizione del decreto legge del 1923, l'autorizzazione definitiva all'esercizio professionale; e poichè il Collegio non ha ritenuto, come innanzi si è precisato, che il termine stabilito dalle disposizioni di leggi in esame è termine di decadenza, dovendosi entro il limite di esso esercitare il diritto a cui la legge facultava, consegue che non era ammissibile alcuna interruzione o sospensione del termine, anche se le ragioni addotte dagli interessati fossero state di tale rilevanza da poter essere prese in considerazione nella sfera giuridica.

Cade quindi anche il secondo motivo dei ricorsi, circa la pretesa interruzione o sospensione del termine per assunta malattia dei ricorrenti o perchè i medesimi credettero di dover attendere l'esito del giudizio penale a cui molti di essi furono sottoposti, per falsità dei rispettivi diplomi, o quello del giudizio amministrativo svoltosi dinanzi a questa Sezione, circa il valore formale dei depositi stessi.

Nè maggior fortuna può avere il motivo dedotto da alcuni ricorrenti, circa l'efficacia illimitata che si assume potesse avere l'originario provvedimento di ammissione all'esercizio professionale concessa col decreto luogotenenziale del 1915. Dimostrato ,come sopra si è fatto, che le disposizioni di tal decreto avevano una portata limitata per la loro stessa indole di provvedimenti eccezionali e per il tempo di guerra, in cui vennero emanate; che successivamente si provvide a regolarizzare la posizione dei sanitari diplomati all'estero, e, fra questi, anche gli odontoiatri, chiaro apparisce che l'efficacia del decreto del 1915 era limitata, cosa che, del resto, tassativamente era stata detta con la disposizione dell'art. 4 del decreto legge 22 marzo 1923.

Nemmeno fondamento ha l'altro motivo, anche esso dedotto dalla maggior parte dei ricorrenti, col quale si denuncia l'eccesso di potere di cui sarebbe inficiato il provvedimento impugnato, perchè l'Amministrazione avrebbe usato ai ricorrenti un trattamento diverso che non altri dentisti, e precisamente al dentista pratico Guglielmo Pinna Stara, che avrebbe anch'egli presentato in ritardo la domanda.

Anche ammesso che ciò, in punto di fatto, fosse esatto, mentre è vivamente contestato dall'Amministrazione, non si vede come l'errore, che si assume da questa commesso, possa dar luogo ad una doglianza giuridica di questa sede per indurre l'Amministrazione a commetterne altri.

Non meritano, pertanto, accoglimento tutti i ricorsi di coloro che non pre-

sentarono nel termine stabilito dalla legge del 1923 la domanda al Ministero per ottenere l'autorizzazione definitiva: a siffatta conclusione il Collegio deve giungere attraverso l'esame delle disposizioni legislative che hanno regolato la materia. I ricorrenti hanno, d'altra parte, insistito in questa sede nel prospettare il grave nocumento che ad essi deriverebbe dalla cessazione di ogni loro attività professionale, è ciò soltanto per il fatto di aver voluto aspettare l'esito dei giudizi penali e di quello amministrativo in corso, per essere prima sicuri della validità formale e sostanziale dei diplomi da essi posseduti. Ma ogni valutazione di siffatte doglianze eccede evidentemente il compito di questa Sezione e potrà essere obbietto di esame da parte delle competenti autorità governative.

Dovrebbesi ora esaminare la posizione di quei pochi ricorrenti i quali assumono di aver presentato in termine la domanda, e cioè fin dal 1923, e quindi illegittimamente il Ministero avrebbe considerata tardiva la loro richiesta. Ma sembra utile, prima di scendere a tale esame particolare, aggiungere qualche parola su di una argomentazione fatta da molti ricorrenti a sostegno della loro tesi della illegittimità del provvedimento impugnato.

Essi sostengono che la questione che direttamente li riguarda sarebbe ormai risoluta dall'art. 367, comma *a*), del nuovo testo unico delle leggi sanitarie, 27 luglio 1934 n. 1265. Secondo la disposizione di tale comma, sono autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, coloro che siano stati abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al decreto legge 16 ottobre 1924 n. 1755, concernente l'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria. E così ragionano: se si pone tale disposizione in relazione col disposto della lettera b) del precedente art. 365 dello stesso testo unico, secondo cui sono autorizzati all'esercizio professionale coloro che, muniti di diplomi esteri abbiano ottenuta l'autorizzazione ad esercitare nel Regno la professione a sensi del decreto legge 22 marzo 1923 n. 795, dovrebbe considerarsi che il comma *a*) dell'art. 367 debba riferirsi appunto a coloro che non chiesero o non ottennero l'autorizzazione in base al decreto legge del 1923. Ad avvalorare tale interpretazione essi si richiamano anche al contenuto del progetto legislativo (doc. n. 1711, sessione 1929-34, Atti Parlamentari, legislat. XXVII), che poi di fatto non ha avuto seguito, essendosi provveduto a tutta la materia sanitaria con l'emanazione del nuovo testo unico, per il quale furono conferite al Governo larghe deleghe legislative. Ma checchè sia di tale interpretazione, il Collegio deve ritenere che le dedotte ragioni eccedono i limiti segnati dall'oggetto dei ricorsi di che trattasi. Con questi gli interessati hanno impugnato il provvedimento del Ministero dell'Interno che ha considerato tardive le domande da essi presentate per ottenere l'autorizzazione all'esercizio definitivo in base al disposto della legge del 1923. Se essi credono di aver diritto all'esercizio professionale, sia in base al disposto del testo unico delle leggi sanitarie, sia, eventualmente, in base ad altre disposizioni, debbono provvedere innanzi tutto, in via amministrativa, a chiedere il riconoscimento dell'assunto loro diritto, e per siffatti titoli, all'autorità competente, salva la facoltà di produrre ricorso giurisdizionale contro il provvedimento che l'Amministrazione sarà per emettere.

Pertanto, scendendo ora all'esame innanzi indicato, della posizione particolare di alcuni ricorrenti, il Collegio rileva che insussistenti sono le ragioni addotte dai ricorrenti Mele, Cagnetta, Schioppa e Rodriguez Adolfo, che avreb-